Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 43

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 24 ottobre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO
Servizio della cooperazione

DIREZIONE REGIONALE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA'
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2000, n. 2586.

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Concessione di proroga ai Comuni di Manzano, Staranzano e Trieste, per la conclusione delle pratiche di abusivismo urbanistico edilizio non ancora represse.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998, con la quale l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è stato incaricato di fissare il termine di sei mesi ai Sindaci dei Comuni inadempienti, entro il quale emettere i provvedimenti necessari al completamento delle procedure sanzionatorie;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale numeri 06-54-75-112-124/98/PT. del 12 maggio 1998, con i quali è stato fissato il termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo edilizio non ancora represse ai Comuni di Artegna, Manzano, Porcia, Staranzano e Trieste;

VISTO che al punto 2) dei succitati decreti è stato previsto che i Comuni, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, possano presentare motivata richiesta di proroga;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 7 maggio 1999 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una proroga di sei mesi, con i decreti n. 3326-3344-3350-3365-3371/99/PT del 19 maggio 1999 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di seconda proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazioni della Giunta regionale n. 2900 del 24 settembre 1999 e n. 3649 del 3 dicembre 1999 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una seconda proroga di sei mesi con i decreti n. 6754-8421-8423-8425-8418/99/PT del 24 dicembre 1999 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le

richieste di terza proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazioni della Giunta regionale n. 662 del 24 marzo 2000 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una terza proroga di sei mesi con i decreti n. 5328-5330-5326-5324-5322/00/PT del 14 aprile 2000 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto in data 15 luglio 2000 il termine di sei mesi concesso con la terza proroga ai Comuni di Artegna e Manzano;

VISTO scaduto in data 14 luglio 2000 il termine di sei mesi concesso con la terza proroga al Comune di Porcia;

VISTO scaduto in data 13 luglio 2000 il termine di sei mesi concesso con la terza proroga ai Comuni di Staranzano e Trieste;

CONSIDERATO che il Comune di Artegna, con sopralluogo prot. 4473 del 13 luglio 2000 ha verificato l'ottemperanza dei lavori di ripristino relativi alla discarica della Ditta Silos Immobiliare S.r.l., completando così le procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che il Comune di Porcia non ha presentato ulteriore richiesta di proroga;

CONSIDERATO che, in data 3 luglio 2000 prot. 14050, il Comune di Manzano ha fatto pervenire una quarta richiesta di proroga in quanto nei mesi, inizialmente concessi, delle 17 pratiche di abusivismo edilizio deve ancora essere conclusa una pratica, per la quale è atteso fra l'altro il parere dell'Amministrazione provinciale di Udine circa la definitiva soluzione del ripristino ambientale della cava;

CONSIDERATO che, in data 4 luglio 2000 prot. 8535, il Comune di Staranzano ha fatto pervenire una quarta richiesta di proroga per le pratiche relative ai soli casoni abusivi in zona Quarantia, perché l'iter sanzionatorio degli altri casi è stato concluso; per quanto riguarda i casoni l'iter è di particolare complessità viste anche le varie sentenze del T.A.R. intervenute a seguito dei numerosi ricorsi;

CONSIDERATO che, in data 7 luglio 2000 prot. S.A.I.U.-00-2344/31/98/100, il Comune di Trieste ha fatto pervenire una quarta richiesta di proroga, in quanto, delle 161 pratiche iniziali rimangono circa 30 che si riferiscono a richieste di condono edilizio non ancora concluse, vista la loro complessità;

RITENUTO di concedere la quarta proroga di sei mesi, tenuto conto delle motivazioni addotte;

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è incaricato di concedere la proroga di sei mesi ai Comuni di Manzano, Staranzano e Trieste.

Art. 2

La pratica del Comune di Artegna relativa alla ditta Silos Immobiliare S.r.l., si è conclusa con l'avvenuto ripristino pertanto è archiviata.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2001, n. 0248/Pres.

Asilo infantile «Angelo Custode» - Fiume Veneto (Pordenone). Depubblicizzazione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;

- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

- che ai sensi degli articoli 4, 12, 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del Codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istitu-

zioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;

- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la domanda del 28 dicembre 2000, con la quale il Presidente dell'Asilo infantile «Angelo Custode», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Fiume Veneto (Pordenone), ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1955, n. 418, con il quale l'Asilo infantile «Angelo Custode» di Fiume Veneto è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nelle previsioni dell'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale a carattere associativo, promossa ed amministrata da privati, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 8 del 29 settembre 2000, con cui l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Istituzione ha espresso la volontà di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del vigente Statuto;

VISTI i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza espressi dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 4170 del 27 marzo 2001 e dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 3217 del 1° marzo 2001;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2050 del 27 giugno 2001;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Asilo infantile «Angelo Custode», con sede in Fiume Veneto (Pordenone), è depubblicizzata.

- E' approvato lo Statuto di detta Associazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 luglio 2001

TONDO

STATUTO DELL'ASILO INFANTILE «ANGELO CUSTODE»

ENTE MORALE

CAPO I

FINALITA' DELL'ENTE

Art. 1

L'Asilo infantile «Angelo Custode» di Fiume Veneto è stato fondato dal parroco della Parrocchia di S. Nicolò di Fiume Veneto nell'anno 1937 ed aperto ai bambini della Parrocchia il 30 settembre dello stesso anno, con l'assistenza delle Suore Francescane di Cristo Re.

In seguito all'eredità del defunto conte Ernesto Lucio Ricchieri, di cui al testamento olografo 22 ottobre 1944 e successivi codicilli 18 dicembre 1944, 18 aprile 1947 e 18 ottobre 1947, pubblicati con verbale 30 aprile 1949 n. 21450 di Rep. Notaio Toscano, registrato a Pordenone il 4 maggio 1949 Vol. 167 mod. I nonché alle disposizioni testamentarie olografe del 18 marzo 1948, pubblicate con verbale del 23 giugno 1949 n. 2038 di Rep. Notaio Lobetti di Torino, l'Asilo è stato eretto in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1955 n. 418.

Il patrimonio dell'asilo, costituito dal lascito del nominato conte Ricchieri, consiste dei seguenti immobili:

Foglio n. 17	sem. arb.	mq. 4.410
Foglio n. 218	sem. arb.	mq. 1.020
Foglio n. 219	fabbricato rurale	mq. 1.620
Foglio n. 220	gelseto	mq. 0.410
Foglio n. 221a	sem. arb.	mq. 2.100
Totale		mq. 9.560

Art. 2

L'Ente trae i mezzi economici necessari per sopperire alle spese della propria gestione da:

a) dalle rendite del patrimonio del lascito Ricchieri;

b) dai contributi alle spese versati dai soci-genitori i cui bambini frequentano l'Ente;

c) dalle quote dei soci dell'Ente;

d) dai contributi statali e di enti locali;

e) dai contributi di singoli cittadini o da persone giuridiche pubbliche e private;

f) da oblazioni varie.

L'Ente potrà ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura che andranno a formare il patrimonio dell'Ente.

Art. 3

L'Ente non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale.

Lo scopo fondamentale e preminente dell'Ente Morale è quello di accogliere, educare ed istruire anche religiosamente i bambini d'ambo i sessi dai tre fino ai sei anni o che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, appartenenti al capoluogo di Fiume Veneto ed alle sue frazioni sprovviste di scuola materna.

L'Ente, inoltre, potrà collaborare con le istituzioni assistenziali e benefiche per il recupero o l'inserimento di bambini disadattati e o portatori di handicaps, per quanto compatibili con le strutture dell'Ente stesso; il Consiglio di amministrazione delibererà in merito, caso per caso.

Art. 4

Il programma didattico dell'Ente dovrà essere attuato in conformità dei programmi ministeriali disposti per le scuole materne, nonché alle disposizioni emanate dalla Direzione didattica statale competente per territorio.

Art. 5

Lo svolgimento dei programmi didattici sarà affidato a personale religioso e laico munito del titolo previsto dalle leggi vigenti in materia e l'attività didattica sarà controllata dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 6

Il personale dipendente, in ogni livello e grado, è tenuto a rispettare il presente Statuto ed il Regolamento.

Inoltre dovrà tenere un comportamento etico-morale consono alle finalità dell'Ente.

La non osservanza di quanto stabilito nel presente Statuto e dell'allegato Regolamento sarà considerato fatto grave nonché inadempienza contrattuale e potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per frequentare la scuola materna i bambini dovranno essere in regola con le vaccinazioni prescritte dalla legge, esibendo all'atto dell'iscrizione apposita dichiarazione dell'Ufficio sanitario competente.

Art. 8

I soci che hanno i bambini che frequentano la scuola materna verseranno un contributo mensile sulle spese il cui importo verrà stabilito annualmente dell'Assemblea dei soci su proposta del C.A.

L'entità del predetto contributo sarà stabilita con apposito provvedimento.

Sarà facoltà del C.A. di derogare a quanto sopra previsto, in presenza di situazioni di particolare indigenza o altri casi specifici.

I bambini frequentanti la scuola materna avranno in tutto uguale trattamento.

CAPO II

ORGANI SOCIALI ED AMMINISTRATIVI

Art. 9

Gli organi sociali dell'Ente sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10

L'Assemblea è costituita dai soci in numero illimitato.

I soci possono essere:

- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Art. 11

Sono soci ordinari solo un genitore o tutore dei bambini frequentanti.

Sono soci sostenitori i cittadini che abbiano com-

piuto la maggiore età e che versino all'Ente la quota stabilita nei termini previsti.

I genitori o tutori di cui sopra sono tenuti a versare la relativa quota sociale entro l'inizio dell'anno scolastico.

I soci sostenitori decadranno da tale qualifica qualora non versino la relativa quota minima fissata dal C.A.

Potranno inoltre essere soci:

- Associazioni ed Enti pubblici e privati con finalità e scopi non in contrasto con quelli dell'Ente ai quali sarà riconosciuta la qualifica di soci sostenitori.

- Verrà riconosciuta la qualifica di soci «benefattori» a coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Ente stesso, ne hanno sostenuto la causa e la sua valorizzazione.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 10 membri, di cui sette eletti (con voto segreto) dall'Assemblea tra i soci, uno nominato dalla Parrocchia di S. Nicolò in rappresentanza della stessa e due nominati dal Consiglio comunale in sua rappresentanza di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare.

Detti Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti con le modalità di cui al primo comma.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, la Direttrice in qualità di responsabile dei programmi didattici e del personale didattico ed inserviente.

Per quanto concerne la eleggibilità, compatibilità, decadenza e recesso dalla carica a consigliere si farà riferimento a quanto previsto dagli articolo 11 - 14 - 32 della legge 6972/1890.

Le cariche di Consigliere e Presidente sono prestate a titolo gratuito.

Art. 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti con voto segreto ed a maggioranza speciale dei due terzi dei votanti.

Egli dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso e può essere rieletto una sola volta con la stessa maggioranza richiesta per la prima.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede anche l'Assemblea dei soci. In caso di impedimento nelle funzioni verrà sostituito dal Consigliere anziano.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce due volte all'anno per:

a - approvare il bilancio consuntivo entro il mese di maggio;

b - approvare il bilancio preventivo entro il mese di settembre.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata dal Consiglio di amministrazione. Potrà altresì essere convocata dal C.A. su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale.

L'adunanza dell'Assemblea deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta. L'invito alla riunione dell'Assemblea dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno) e deve essere recapitato al domicilio di ciascun socio almeno sette giorni prima delle sessioni ordinarie e cinque giorni prima delle sessioni straordinarie.

Art. 16

Per la validità delle adunanze ordinarie e straordinarie in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei soci iscritti (o rappresentati per delega) aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata non prima del giorno successivo in II convocazione e sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci iscritti (o rappresentati per delega) aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata non prima del giorno successivo in II convocazione e sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci iscritti (o rappresentati per delega) aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale.

I soci potranno farsi rappresentare per delega. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

I soci hanno diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore della quota versata.

I soci votanti per delega concorrono a formare il numero legale.

Art. 17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. In mancanza del Presidente, assente o impedito, le deliberazioni saranno firmate dal Consigliere anziano o in mancanza di quest'ultimo da quello più anziano di età.

Art. 18

I verbali delle deliberazioni saranno pubblicati all'Albo dell'Ente in conformità dell'articolo 23 della legge regionale 48/1977.

Art. 19

Qualora, alla scadenza del mandato per decorrenza dei termini o per altro motivo del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea non provveda alla elezione dei nuovi Consiglieri entro il termine massimo previsto per l'approvazione del bilancio consuntivo, vi provvederà il Consiglio comunale scegliendo i nuovi Consiglieri tra i cittadini del Comune aventi i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20

All'Assemblea spetta di provvedere:

1. all'adozione ed alla modifica dello Statuto ed al Regolamento dell'Ente;

2. alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3. all'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi;

4. all'accettazione di lasciti, eredità o donazioni di qualsiasi entità o natura da chiunque disposti;

5. alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori;

6. alla accensione di prestiti e mutui agevolati o non;

7. all'impegno di spese che abbiano una durata superiore ai tre anni;

8. alla compravendita di immobili;

9. alla nomina del segretario su proposta del C.A.;

10. alla fissazione delle quote di iscrizione dei bambini frequentanti ed il relativo contributo mensile alle spese, nonché delle quote sociali, su proposta del C.A..

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Il C.A. si riunisce tante volte all'anno quante sono necessarie per adempiere convenientemente alle proprie funzioni e per l'attuazione degli scopi dell'Ente.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere:

a) alla formazione del progetto di Bilancio di previsione e del conto consuntivo;

b) propone le modifiche ed integrazioni delle norme statutarie e del Regolamento;

c) propone la nomina del segretario dell'Ente;

d) assume o licenzia il personale di ogni livello e grado nelle varie funzioni ed impieghi;

e) sorveglia e decide in merito al comportamento del personale in rispetto a quanto stabilito all'articolo 6 del presente Statuto;

f) riscuote le entrate ed eroga le somme stanziate in bilancio e provvede allo storno di fondi e prelevamenti della riserva;

g) propone le entità del contributo mensile alle spese per i bambini frequentanti e della quota d'iscrizione della frequenza, nonché quella delle quote dei soci;

h) provvede altresì a qualsiasi altro adempimento necessario a promuovere ogni iniziativa intesa a perfezionare ed a migliorare i servizi e la valorizzazione dell'Ente;

i) provvede all'esame delle richieste di iscrizione dei nuovi Soci e ne delibera l'accoglimento od il rifiuto a suo insindacabile giudizio.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni sono valide se intervengono la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che spetterebbero all'Assemblea, quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della stessa o quando si configura la situazione prevista dal precedente articolo 19.

Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima adunanza.

NOMINA DEL PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 13 del presente Statuto. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza speciale dei due terzi, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di giorni otto, nella quale si procederà alla nuova votazione. Ove nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, avrà luogo una votazione definitiva di ballottaggio e sarà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti. Se dopo due convoca-

zioni non si sia ottenuta la presenza dei due terzi dei consiglieri, si procede a votazione definitiva di ballottaggio qualunque sia il numero dei votanti. I Consiglieri non possono votare per delega.

Art. 24

La seduta del C.A. per l'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere anziano o in mancanza dal socio che ha maggior anzianità in tale qualifica.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 25

Al Presidente spetta:

1. la rappresentanza legale dell'Ente;

2. di curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;

3. in caso di gravi motivi ha facoltà di sospendere i dipendenti, informando, nel minor tempo possibile, il Consiglio, il quale assumerà i provvedimenti del caso nella prima adunanza;

4. in caso d'urgenza che possa comportare danno ai servizi mancando un pronto intervento, il Presidente può assumere i provvedimenti del caso, sotto la sua responsabilità, riferendo al Consiglio della prima adunanza.

REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri che vengono eletti dall'Assemblea ordinaria.

La durata del loro mandato è annuale e vengono eletti nel corso dell'Assemblea che approva il Bilancio di previsione. Il Presidente di detto Collegio è nominato dall'Assemblea.

Art. 27

I Revisori dei conti hanno l'obbligo di controllare la rispondenza delle entrate e delle uscite con il bilancio di previsione, inoltre hanno di compito di verificare che i documenti di spesa e di entrata corrispondano alle scritture di cassa presentate dalla Tesoreria.

CAPO III

NORME GENERALI

Art. 28

Il Consiglio provvederà alla vigilanza igienico-sanitaria della Scuola materna e delle attività connesse, avvalendosi di personale idoneo appositamente incaricato.

Art. 29

L'Ente svolge la propria attività a mezzo di personale incaricato, la cui nomina, diritti e dovere, mansioni ed orario di lavoro sono stabiliti dal Regolamento, nel quale saranno previsti anche:

- i termini per la presentazione delle domande di ammissione dei bambini alla scuola materna;
- la data di apertura e chiusura della scuola materna;
- gli orari di attività della scuola stessa;
- la disciplina interna del personale dipendente;
- l'igiene e la pulizia dei locali e dell'arredamento;
- la dietetica dei bambini frequentanti la scuola materna che fruiscono della refezione;
- il servizio di segreteria;
- la tenuta dei registri contabili, dell'archivio e della corrispondenza;
- l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'ente;
- le mansioni ed i compiti del segretario.

Art. 30

L'Ente svolge la propria attività nel locali di sua proprietà situati in via Ricchieri nel Comune di Fiume Veneto. Detti locali, ospitati in due corpi di fabbricato (uno vecchio ed uno di recente costruzione) non potranno essere adibiti ad uso diverso dalla Scuola, dalla mensa e relativa cucina, da uffici e da alloggio delle suore addette alla scuola materna. Oltre che nei locali suddetti, la scuola materna svolgerà la sua attività anche nel parco annesso ai presenti fabbricati.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di autorizzare l'uso temporaneo di uno o più locali di detti fabbricati, non adibiti a scuola, per lo svolgimento di attività culturali, apolitiche ed anche attività religiose della Parrocchia di S. Nicolò di Fiume Veneto.

Art. 31

Il Servizio di tesoreria, normalmente, sarà svolto da un istituto di credito scelto dall'Ente.

Art. 32

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere, se non saranno firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

Art. 33

L'Ente potrà aderire ad Associazioni od Enti, anche a carattere consortile, aventi scopi analoghi ed affini o di carattere assistenziale, di servizi, di associati e di rappresentanza al fine di una migliore e corretta gestione dell'Ente.

Art. 34

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di Istituti pubblici di assistenza e beneficenza e delle scuole materne.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0307/Pres.

Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale 64/1986, articolo 32 sexies, comma 2. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l'«Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativa a «Disposizioni varie in materia di competenza regionale»;

VISTO l'articolo 28 della succitata normativa, con il quale è stato aggiunto, dopo il Capo III del Titolo II della legge regionale 64/1986, il Capo III bis relativo a «Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi»;

VISTO l'articolo 32 bis, primo comma della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28 della legge regionale 9/1999, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della normativa medesima;

VISTO l'articolo 32 ter, primo comma, della legge regionale 64/1986, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III bis della medesima legge regionale, il Presidente della Regione o l'Assessore delegato alla protezione civile provveda, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della legge regionale 64/1986, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 quinquies che prevede la concessione di contributi in conto interessi ad imprese danneggiate da eventi calamitosi, individuando i criteri di priorità;

RILEVATO che l'articolo 32 sexies, secondo comma della citata legge regionale 64/1986 prevede l'emanazione di apposito Regolamento per la concessione di contributi di cui al Capo III bis della legge regionale stessa;

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla legge regionale 64/1986 con l'adozione del Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2636;

DECRETA

E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'articolo 32 sexies, secondo comma della legge regionale 64/1986, il «Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 1 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 377

Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 articolo 32 sexies, secondo comma.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine destinati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività, a seguito degli eventi calamitosi per i quali trovino applicazione le norme del Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari sono le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, aventi sede o unità operativa nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986.

Art. 3

(Oggetto del contributo)

1. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, dai beni mobili registrati, dai beni mobili, e dalle le scorte, e sono strettamente legati alla ripresa delle attività produttive.

2. Sono ammissibili al finanziamento agevolato gli oneri sostenuti dall'impresa per la perizia di stima giurata di cui all'articolo 7, nonché le eventuali spese tecniche, quali la progettazione ed il collaudo. Non è ammessa a finanziamento la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo d'imposta sul valore aggiunto o riferita ad altre imposte o tasse.

Art. 4

(Beni immobili)

1. Sono ammessi a finanziamento agevolato i danni subiti dai beni immobili distrutti o danneggiati censiti o denunciati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, i relativi impianti, le relative aree scoperte, le opere di difesa preesistenti all'evento calamitoso e le strade private di accesso purché non vi siano alternative di accesso all'immobile.

2. Sono altresì ammesse a finanziamento agevolato le spese per le demolizioni necessarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati e le spese per lo smaltimento dei materiali di risulta conseguenti alle demolizioni.

3. Qualora l'immobile andato distrutto o danneggiato necessiti di un provvedimento di concessione o di autorizzazione per i lavori di ripristino, sono riconosciute le spese relative alla progettazione e al collaudo.

4. Non formano oggetto di finanziamento agevolato migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, salvo che non siano obbligatorie per legge, o salvo che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

5. Sono escluse le spese relative ad immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, se non sia intervenuta sanatoria.

6. Sono incluse nelle spese di ripristino delle attività danneggiate le spese relative al trasporto, montaggio, collaudo e posa in opera degli impianti.

Art. 5

(Beni mobili)

1. Sono ammessi a finanziamento agevolato i danni subiti dai beni mobili e dai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, finalizzati all'attività d'impresa.

2. Sono incluse nelle spese di ripristino le spese relative al trasporto, montaggio, collaudo e posa in opera dei macchinari.

3. Sono escluse le spese di ripristino di prodotti finiti, che non siano riconducibili ai prodotti ed alle merci temporaneamente giacenti in attesa di spedizione o consegna.

Art. 6

(Accertamento dello stato di impresa danneggiata)

1. Lo stato di impresa danneggiata è accertato mediante dichiarazione resa dal Comune, attestante che l'impresa richiedente l'ammissione alle agevolazioni previste dalla legge regionale 64/1986 ha sede o unità operativa presso il Comune delimitato ai sensi dell'articolo 32 ter della medesima legge ed ha riportato danni, in conseguenza degli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge regionale 64/1986.

Art. 7

(Accertamento del danno)

1. L'accertamento del danno avviene mediante apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi.

2. La perizia è effettuata in via analitica e determina la natura e l'entità dei danni singolarmente valutati, al fine di quantificare i costi per il ripristino dei beni

distrutti o danneggiati, nel rispetto dei criteri dettati agli articoli 8 e 9.

La perizia deve contenere:

a) l'individuazione dei beni distrutti o danneggiati, con la descrizione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:

   1) beni immobili, distinti in:

      1.1. edifici, pertinenze, aree scoperte e strade di accesso;

      1.2. impianti al servizio degli immobili dell'impresa;

   2) beni mobili registrati;

   3) beni mobili distinti in:

      3.1. macchinari;

      3.2. attrezzature;

      3.3. mobili e macchine da ufficio;

   4) scorte;

b) la descrizione analitica del danno subito dai beni e dalle loro parti, a seguito dell'evento calamitoso;

c) l'indicazione del criterio di valutazione, in applicazione degli articoli 8 e 9, in relazione al danneggiamento del bene;

d) la descrizione delle operazioni di ripristino con l'indicazione dei relativi costi, comprensivi d'eventuali spese accessorie necessarie al buon esito dell'intervento e al netto degli oneri fiscali.

Art. 8

(Criteri per la quantificazione del danno subito dai beni immobili)

1. La quantificazione del danno concernente i beni immobili destinati ad attività d'impresa è determinata dal costo per il ripristino del bene danneggiato.

2. L'ammontare dei danni concernenti gli impianti funzionali all'esercizio dell'attività di impresa è calcolato sulla base del costo per eseguire la riparazione ovvero, in caso di bene non riparabile, sulla base del costo di realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato. Il costo per la riparazione non può essere superiore al costo per la realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato.

Art. 9

(Criteri per la quantificazione del danno subito dai beni mobili)

1. L'ammontare del danno sui beni mobili è calcolato come segue:

a) per il mobilio, le attrezzature e le macchine per ufficio, la valutazione del danno è effettuata in rapporto ai singoli beni e corrisponde, in caso di bene distrutto o non riparabile, al prezzo di mercato di un bene avente le stesse caratteristiche e funzionalità di quello distrutto o non riparabile; in caso di bene riparabile, la valutazione del danno corrisponde al costo della riparazione, nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

b) per i macchinari e attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo o comunque funzionali alle attività di impresa, la valutazione del danno è effettuata in rapporto ai singoli beni. In caso di bene distrutto o non riparabile, il valore del danno corrisponde al prezzo di mercato avente le medesime caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato; nel caso in cui il bene non sia reperibile con le medesime caratteristiche e funzionalità, è ammessa a beneficio la spesa per l'acquisto di un macchinario tale da consentire il mantenimento dello standard di produttività aziendale. Nel caso un cui il bene sia riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione, nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

c) per i beni mobili registrati, qualora il bene sia andato distrutto o sia danneggiato in modo irreparabile, è ammesso a contributo il valore effettivo, alla data dell'evento calamitoso, del bene distrutto o danneggiato irreparabilmente, come risulta da prezziari comunemente adottati per la stima del valore residuale del bene mobile registrato. Il contributo è ammesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile registrato. L'accertamento della distruzione deve essere effettuato sulla base delle denunce di legge. Se il bene è riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

d) per le scorte, il valore del danno corrisponde al valore delle scorte danneggiate o distrutte. Il valore delle scorte è costituito dal prezzo di acquisto delle stesse, risultante da fatture o altri documenti probatori, e da eventuali costi di produzione.

Art. 10

(Finanziamenti agevolati)

1. I finanziamenti agevolati possono essere concessi direttamente dall'Ente finanziario regionale e dalle banche convenzionate con lo stesso nel rispetto dei disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385. Ai fini del presente Regolamento, per Ente finanziario regionale si intende la Banca con la quale la Direzione regionale della protezione civile ha perfezionato specifico contratto, per la gestione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1, ai sensi dell'articolo 32 quinquies, comma 3, della legge regionale 64/1986; per Banca convenzionata si intende il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con l'Ente finanziario regionale.

2. I finanziamenti agevolati hanno durata superiore a di diciotto mesi e massima di dieci anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

3. I contratti dovranno prevedere il rimborso rateale del capitale finanziato, la periodicità trimestrale o semestrale delle rate, comunque con data di scadenza corrispondente al primo giorno del mese.

4. Gli interessi, sia d'ammortamento che di preammortamento, sono corrisposti in via posticipata; per il calcolo degli stessi è utilizzato l'anno commerciale (360/360).

5. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso o variabile. Il metodo di calcolo degli interessi, a tasso fisso o variabile, prescelto all'atto del perfezionamento, resta invariato durante tutta la durata del finanziamento.

6. Nel caso di finanziamenti a tasso fisso, il tasso convenuto non potrà eccedere il tasso di riferimento vigente alla data di stipula dell'operazione, così come definito all'articolo 11, comma 4 del presente Regolamento.

7. Nel caso di finanziamento a tasso variabile, le operazioni sono perfezionate con indicizzazione ancorata a parametri (tassi indicatori) rilevabili da fonti informative pubbliche ed il valore del tasso applicabile per ogni scadenza deve essere noto già all'inizio del periodo di maturazione degli interessi. La maggiorazione (spread), applicata al tasso indicatore dalla Banca finanziatrice, rimane costante durante tutta la durata del finanziamento. L'entità massima della maggiorazione (spread) applicabile è determinata in modo che il tasso finito (tasso indicatore + maggiorazione), alla data di stipula del finanziamento, non ecceda il tasso di riferimento di cui all'articolo 11, comma 4 del presente Regolamento.

8. L'Ente finanziario regionale e le banche convenzionate possono dar corso all'erogazione dei finanziamenti anche prima dell'accoglimento delle istanze di agevolazione da parte della Direzione regionale della protezione civile. L'erogazione totale del finanziamento deve comunque avere luogo entro sessanta giorni dal provvedimento di ammissione in parola.

9. I contratti di finanziamento devono fissare una data per l'ultimazione dei piani di ripristino e prevedere specifica clausola che subordini l'applicazione delle condizioni agevolate ovvero l'erogazione delle agevolazione alla presentazione all'Ente finanziario regionale o alla banca convenzionata, da parte delle imprese finanziate, della documentazione probante l'avvenuta realizzazione dell'intervento di ripristino.

Art. 11

(Forma ed entità dell'agevolazione)

1. Le agevolazioni sono erogate ai soggetti beneficiari sotto forma di contributi in conto interessi, calcolati in rapporto all'ammontare e alla durata dei finanziamenti contrattualizzati ammessi all'agevolazione. Ove il finanziamento attivato fosse d'entità superiore al limite di finanziamento ammesso ai benefici di legge, l'agevolazione non potrà essere riconosciuta sulla parte eccedente.

2. In rapporto alle risorse effettivamente disponibili, per ciascun evento calamitoso, la Giunta regionale definisce l'entità delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge regionale 64/1986.

3. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli calcolati, sui medesimi capitali, al tasso agevolato: i tassi in parola sono determinati come specificato al successivo comma 4. Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del piano di rimborso del capitale del finanziamento agevolato, così come definito nel contratto perfezionato. I contributi in conto interessi decorrono dalla data d'erogazione del finanziamento.

4. Il tasso di riferimento in base al quale è calcolata l'entità dell'agevolazione è determinato ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, per il credito agevolato alle imprese per categoria di appartenenza. Il tasso di riferimento applicabile è quello vigente all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso agevolato è determinato dalla Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili.

5. In ogni caso, gli oneri per interessi, al netto dei contributi spettanti, a carico dei soggetti beneficiari non potranno risultare inferiori, su ogni singola rata, al tasso agevolato di cui al comma precedente.

Art. 12

(Erogazione dell'agevolazione)

1. I contributi sono liquidati ai soggetti beneficiari

ad avvenuto completamento degli interventi di ripristino. A tal fine l'Ente finanziario regionale e le banche convenzionate acquisiscono agli atti documentazione probante l'avvenuta realizzazione degli interventi stessi.

2. I contributi sono riconosciuti dall'Ente finanziario regionale ai soggetti beneficiari in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal contratto di finanziamento.

3. I contributi relativi alle rate eventualmente già scadute e rimborsate alla data di ricevimento da parte dell'Ente finanziario regionale della documentazione di cui al comma 1, sono riconosciuti ai soggetti beneficiari in unica soluzione entro trenta giorni da tale data.

Art. 13

(Presentazione della domanda di agevolazione)

1. Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari all'Ente finanziario regionale, direttamente, o per il tramite delle banche con lo stesso convenzionate.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il termine fissato con proprio decreto dall'Assessore regionale alla protezione civile in relazione all'evento calamitoso per il quale è attivata la procedura del ristoro ai sensi del Capo III bis della legge regionale 64/1986.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

b) originale o copia conforme all'originale della perizia di stima giurata attestante i danni subiti ed gli interventi di ripristino da effettuare;

c) dichiarazione del Comune, resa ai sensi dell'articolo 6;

d) dichiarazione attestante l'esistenza di un'eventuale copertura assicurativa sul bene danneggiato.

La dichiarazione di cui al punto d) del comma 3 può essere attestata nella domanda di agevolazione, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro il termine massimo di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della domanda di agevolazione, l'Ente finanziario regionale, anche attraverso la banca convenzionata, completa l'iter istruttorio, verificando la completezza e la congruità delle informazioni fornite. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori trenta giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

5. Entro i trenta giorni successivi l'Ente finanziario regionale sottopone all'esame della Direzione regionale della protezione civile le istanze di agevolazione, al fine di ottenere il parere di ammissibilità.

Art. 14

(Ammissione agli interventi agevolati)

1. L'ammissione all'agevolazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la Direzione regionale della protezione civile riceve la domanda inviata dall'Ente finanziario regionale.

2. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori quindici giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

3. La Direzione regionale della protezione civile, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di ammissione, notifica all'Ente finanziario regionale le istanze ammesse.

Art. 15

(Procedura relativa all'agevolazione)

1. L'Ente finanziario regionale, entro cinque giorni dalla comunicazione della Direzione regionale della protezione civile, notifica a mezzo raccomandata A.R. ai beneficiari e, per conoscenza, alle banche convenzionate, l'avvenuta ammissione dell'istanza all'agevolazione.

2. La contrattualizzazione e l'erogazione del finanziamento devono avere luogo entro sessanta giorni dal provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Entro cinque giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento, la banca convenzionata trasmette all'Ente finanziario regionale copia del contratto di finanziamento e le informazioni relative all'erogazione dello stesso.

4. L'Ente finanziario regionale, entro dieci giorni dalla data ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, ovvero entro dieci giorni dall'erogazione a saldo per i finanziamenti erogati direttamente, procede al calcolo dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari, ed inoltra la richiesta di liquidazione alla Direzione regionale della protezione civile.

5. La Direzione regionale della protezione civile, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione di cui al comma precedente, trasferisce all'Ente finanziario regionale i fondi in forma attualizzata ed in unica soluzione.

6. Ricevuti i fondi, l'Ente finanziario procede

all'erogazione dei contributi secondo le modalità indicate all'articolo 12.

7. Ricevuta dall'impresa la documentazione probante l'avvenuto completamento del piano di ripristino oggetto dell'agevolazione, la banca convenzionata richiede all'Ente finanziario regionale la liquidazione dei contributi.

8. Sull'originale della documentazione di spesa l'Ente finanziario regionale e le banche convenzionate appongono una stampigliatura con la dicitura «Spesa finanziata con credito agevolato per il ripristino da calamità ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64». La documentazione è conservata in copia conforme all'originale.

9. Le richieste di cui ai commi 4 e 7 possono essere avanzate solo successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo, comma 1.

Art. 16

(Controlli ed accertamenti sull'utilizzo dei finanziamenti agevolati)

1. La Direzione regionale della protezione civile effettua presso l'Ente finanziario regionale, le banche con lo stesso convenzionate, o direttamente presso i soggetti beneficiari, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente Regolamento.

2. A tale scopo, i soggetti beneficiari sono tenuti a consentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dagli interventi di ripristino, oggetto del finanziamento agevolato, ai Funzionari della Regione ed a quelli dell'Ente finanziario regionale e della Banca convenzionata per l'esercizio delle funzioni di controllo. Su richiesta, i soggetti beneficiari sono, pertanto, tenute ad esibire inventari, registri di carico e scarico, fatture, situazioni di magazzino e quant'altro ritenuto utile alla verifica del corretto utilizzo del contributo.

Art. 17

(Decadenza e revoca dell'agevolazione)

1. L'agevolazione accordata decade nel caso in cui il finanziamento relativo non venga perfezionato nei sessanta giorni successivi alla data del parere regionale d'ammissibilità alle agevolazioni di cui al precedente articolo 14, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria, presentata all'Ente finanziario regionale direttamente o per il tramite della banca convenzionata e accolta dalla Direzione regionale della protezione civile.

2. L'agevolazione compete ai soggetti beneficiari fino a quando l'operazione di finanziamento risulta in essere. L'erogazione dei contributi in conto interessi cessa in caso di estinzione anticipata, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa. L'erogazione cessa rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del finanziamento, di cessazione dell'attività o di dichiarazione di fallimento.

3. Le banche convenzionate sono tenute a segnalare all'Ente finanziario regionale situazioni o fatti che risultino impeditivi alla concessione o al mantenimento del diritto all'agevolazione.

4. I contributi in conto interessi non più di competenza delle imprese devono essere restituiti secondo le disposizioni previste dal Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 18

(Non cumulabilità)

1. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi del presente Regolamento non possono beneficiare di altre agevolazioni previste a livello nazionale o regionale.

2. Qualora tuttavia abbia a verificarsi un evento calamitoso che comporti gravi danni ai soggetti già danneggiati da un precedente evento calamitoso, i soggetti beneficiari possono accedere ad un nuovo finanziamento agevolato ovvero alla ristrutturazione del finanziamento in essere.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo di tempo tra l'entrata in vigore della legge regionale 9/1999 e del presente Regolamento possono presentare domanda di agevolazione, entro i termini che verranno stabiliti con apposito decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile.

2. Le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, già destinatarie dei contributi in conto capitale, possono beneficiare di finanziamenti in conto interessi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. L'agevolazione è concessa anche alle imprese che abbiano contrattualizzato i finanziamenti prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I finanziamenti sono concessi nella misura del 45% del valore del danno subito, fermo restando a carico delle imprese un onere per interessi non inferiore al tre per cento.

3. Le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'autunno 1998, già destinatarie dei contributi in conto capitale, possono beneficiare di finanziamenti in

conto interessi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. L'agevolazione è concessa anche alle imprese che abbiano contrattualizzato i finanziamenti prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I finanziamenti sono concessi nella misura del 45% del valore del danno subito, fermo restando a carico delle imprese un onere per interessi non inferiore al due per cento.

4. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese danneggiate di cui ai punti 2 e 3 saranno stabiliti con apposito decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile. Le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati sono stabilite dall'articolo 10 e seguenti del presente Regolamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0308/Pres.

Regolamento recante disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione della legge regionale 64/1986, articolo 32 sexies, comma 2. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l'«Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 relativa a «Disposizioni varie in materia di competenza regionale»;

VISTO l'articolo 28 della succitata normativa, con il quale è stato aggiunto, dopo il Capo III del Titolo II della legge regionale 64/1986, il Capo III bis relativo a «Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi»;

VISTO l'articolo 32 bis, primo comma della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della normativa medesima;

VISTO l'articolo 32 ter, primo comma, della legge regionale 64/1986, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III bis della medesima legge regionale, il Presidente della Regione o l'Assessore delegato alla protezione civile provveda, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della legge regionale 64/1986, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 quater che prevede la concessione di contributi in conto capitale ai privati danneggiati da eventi calamitosi, individuando i criteri di priorità ed indicando la misura dei contributi medesimi;

RILEVATO che l'articolo 32 sexies, secondo comma della citata legge regionale 64/1986 prevede l'emanazione di apposito Regolamento per la concessione di contributi di cui al Capo III bis della legge regionale stessa;

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla legge regionale 64/1986 con l'adozione del Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2637;

DECRETA

E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'articolo 32 sexies, secondo comma della legge regionale 64/1986, il «Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei privati per il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 1 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 378

Regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione

della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 32 sexies, secondo comma.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi in conto capitale, finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi per i quali trovino applicazione le norme del Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi si applicano a favore di soggetti privati che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà alla data dell'evento calamitoso nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986.

2. Ai fini della concessione del contributo sono parificati ai residenti coloro che hanno eletto domicilio nei Comuni delimitati in relazione all'attività lavorativa svolta, nonché i soggetti iscritti all'AIRE nei medesimi Comuni.

Art. 3

(Oggetto del contributo)

1. I contributi sono concessi per le seguenti tipologie di beni:

a) beni immobili in proprietà di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

b) beni immobili in proprietà di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati danneggiati;

c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;

d) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;

e) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.

2. Qualora per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano stati concessi contributi da parte di Enti pubblici o indennizzi da parte di Compagnie assicurative, i contributi di cui al presente Regolamento sono erogati fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei danni e le somme già concesse dagli Enti pubblici o dalle Compagnie assicuratrici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento.

Art. 4

(Beni immobili)

1. Sono ammessi a contributo i beni immobili distrutti o danneggiati, destinati sia ad uso abitativo che non abitativo, censiti o denunciati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano o al Catasto Terreni, nonché le relative aree scoperte di pertinenza dell'immobile e le strade private d'accesso, purché non vi siano alternative di accesso all'immobile.

2. I contributi sono concessi nelle misure massime di seguito indicate:

a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, i contributi corrispondono alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, così come determinati dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 1997, n. 0165/Pres., e tenuto conto delle variazioni percentuali di aumento da applicare ai massimali di costo, a seguito delle variazioni degli indici ISTAT;

b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, i contributi corrispondono alla spesa necessaria al recupero degli immobili stessi, nella misura massima del 75% dei danni subiti.

3. Sono ammesse a contributo le spese per le demolizioni necessarie per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati e le spese per lo smaltimento dei materiali di risulta conseguenti alle demolizioni.

4. Qualora l'immobile andato distrutto o danneggiato necessiti di un provvedimento di concessione o di autorizzazione per i lavori di ripristino, sono riconosciute le spese di progettazione e di collaudo nei casi in cui queste siano richieste dalla normativa comunale urbanistica.

5. Non formano oggetto di contributo migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, a meno che non siano obbligatorie per legge, o a meno che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

6. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobile costruite in violazione delle nor-

me urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.

7. Sono ammessi a contributo, con le stesse modalità previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i danni subiti dalle parti comuni dei beni immobili in proprietà condominiale, di cui all'articolo 1117 del Codice civile. Nel caso in cui nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di privati ed unità immobiliari di proprietà di imprese, il contributo spettante per le parti comuni è determinato secondo le percentuali stabilite dal presente articolo.

8. L'istanza di contributo per le parti comuni colpite dall'evento calamitoso è presentata dall'amministratore di condominio.

9. Nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore di condominio, è data facoltà al condomino comproprietario di accedere al contributo per il ripristino dei danni alle parti comuni dell'intero edificio; il comproprietario istante agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti. L'istanza di contributo deve, in tal caso, contenere, oltre alle generalità del dichiarante, anche l'esatta individuazione dell'unità condominiale per la quale viene richiesto il contributo. Ai fini dell'erogazione, è in capo al comproprietario istante l'obbligo di provvedere al ripristino delle parti comuni dell'edificio.

Art. 5

(Beni mobili e beni mobili registrati)

1. Sono oggetto del contributo i beni mobili essenziali per la vita. Sono definiti beni essenziali per la vita quelli che rivestono carattere di indispensabilità ai fini del ripristino delle normali condizioni di vita. Formano oggetto di contributo i beni che rientrano nelle sottoelencate categorie e che rispettino il predetto principio di indispensabilità:

a) mobili destinati alla fruizione dell'abitazione, con esclusione di suppellettili, quadri ed oggetti d'antiquariato;

b) elettrodomestici;

c) mezzi di comunicazione ed informatizzazione;

d) mezzi di trasporto;

e) mezzi suppletivi a menomazioni fisiche e presidi medico-sanitari;

f) biancheria per la funzionalità della casa e vestiario.

2. Il Comune può, con autonoma motivazione, ammettere a contributo beni mobili non espressamente rientranti nelle predette categorie, qualora, su segnalazione del danneggiato, riscontri ed accerti che detti beni rivestano carattere di indispensabilità rispetto alla peculiare situazione soggettiva del danneggiato.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni quantificati con le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 6

(Quantificazione del danno sui beni mobili e sui beni mobili registrati)

1. La quantificazione del danno sui beni mobili non registrati corrisponde al costo della riparazione, comunque in misura non superiore al prezzo di mercato per un bene nuovo avente le medesime caratteristiche merceologiche e funzionalità. Qualora il bene non sia riparabile, ovvero il costo della riparazione sia superiore al prezzo di mercato per un bene nuovo avente le medesime caratteristiche merceologiche e funzionalità. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile, avente le stesse caratteristiche e funzionalità di quello distrutto o danneggiato irreparabilmente.

2. Per i beni mobili di pregio artistico adibiti ad arredo delle abitazioni, distrutti o irrimediabilmente danneggiati è ammesso un contributo pari all'ammontare del costo di acquisto di un bene nuovo avente le medesime funzionalità tecniche. Per i medesimi beni che risultano invece danneggiati è ammesso un contributo corrispondente al costo di riparazione, comunque in misura non superiore al valore di acquisto di un bene nuovo avente le stesse funzionalità tecniche.

3. In caso di distruzione o danno irreparabile di un bene mobile registrato, accertati sulla base delle denunce di legge, la quantificazione del danno corrisponde al valore effettivo, alla data dell'evento calamitoso, del bene distrutto o danneggiato irreparabilmente, come risulta da prezziari comunemente adottati per la stima del valore residuale del bene mobile registrato. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile registrato. In caso di danno riparabile, il danno è quantificato con riferimento al costo per la riparazione, comunque in misura non superiore al valore effettivo del bene.

Art. 7

(Adempimenti da parte della Regione)

1. Affinché venga data applicazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, delimita con proprio decreto i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

2. In relazione a ciascun evento calamitoso, l'Assessore alla protezione civile fissa con proprio decreto il termine entro il quale il Comune è tenuto a presentare alla Direzione regionale della protezione civile istanza

di assegnazione ed erogazione dei fondi ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Art. 8

(Segnalazione del danno)

1. I privati, che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà in conseguenza di un evento calamitoso, presentano segnalazione di danno al Comune presso il quale era ubicato il bene al momento del suddetto evento. La segnalazione di danno, unica per ogni nucleo familiare, è presentata da un componente del nucleo medesimo e deve pervenire entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione dei Comuni colpiti dall'evento calamitoso, di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il Comune è tenuto ad informare i propri cittadini del suddetto termine con ogni mezzo ritenuto idoneo.

3. In via eccezionale, il Comune può ricevere segnalazioni di danno tardive, e comunque non oltre il termine di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi, previa verifica della sussistenza di comprovate ragioni che hanno determinato l'oggettiva impossibilità a presentare la segnalazione entro i termini stabiliti.

4. La segnalazione del danno è condizione necessaria per la presentazione dell'istanza di contributo, di cui all'articolo 10.

Art. 9

(Sopralluoghi dei Comuni)

1. I Comuni delimitati effettuano i necessari sopralluoghi finalizzati al più accurato accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dai privati che hanno presentato segnalazione di danno ai sensi dell'articolo 8.

2. Gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai Comuni sono riportati in apposite schede relative ad ogni singolo danneggiato, redatte in duplice copia, e contenenti i seguenti elementi conoscitivi:

a) le generalità dei soggetti proprietari;

b) l'elenco dei beni danneggiati, con l'indicazione dei dati catastali per quanto riguarda i beni immobili;

c) la precisazione del tipo di immobile (ad uso abitativo o non abitativo);

d) l'accurata descrizione dei danni subiti dai beni immobili, dai beni mobili e dai beni mobili registrati, eventualmente corredata da idonea documentazione fotografica;

e) la stima degli interventi di ripristino necessari, distinta per beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati, comprensiva degli oneri I.V.A.;

f) l'indicazione dell'esistenza o meno di copertura assicurativa sui beni danneggiati;

g) il possesso o meno del requisito della residenza nel Comune delimitato ove si trovava, al momento dell'evento, il bene danneggiato.

Un esemplare di scheda è trattenuto agli atti dal Comune, mentre il secondo esemplare è consegnato al danneggiato, ai fini della presentazione dell'istanza di contributo.

3. La stima dei danni effettuata dal Comune rappresenta il tetto massimo per la quantificazione del contributo regionale, che verrà quindi calcolato sull'importo determinato dal Comune ed in base alle percentuali fissate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Art. 10

(Presentazione delle istanze di contributo)

1. Il danneggiato presenta istanza di contributo al Comune al quale ha segnalato il danno, sulla base della stima dei danni effettuata dallo stesso Comune.

2. La domanda è presentata secondo i modelli predisposti dalla Direzione regionale della protezione civile e deve essere compilata integralmente. Ad essa deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa.

3. Il termine di presentazione delle istanze è fissato da ogni singolo Comune, in dipendenza del termine posto dall'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per l'inoltro della domanda di erogazione dei fondi da parte del Comune stesso alla Direzione regionale della protezione civile.

Art. 11

(Adempimenti da parte del danneggiato)

1. Nel caso di beni distrutti o irreparabilmente danneggiati, per i quali non sia possibile procedere alla riparazione, è necessario che l'eventuale rimozione avvenga dopo che il bene stesso sia stato visionato dal responsabile comunale incaricato dell'accertamento dei danni.

2. Nel caso di beni danneggiati, i lavori di ripristino o di riparazione non possono avere inizio fino a quando non sia stato effettuato il sopralluogo di cui all'articolo 9, per la stima dei danni causati dall'evento calamitoso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui si debba dare immediato inizio ai lavori di ripristino o di sgombero per indifferibili ragioni di salvaguardia della pubblica o privata incolumità.

Art. 12

(Determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile i dati relativi all'ammontare complessivo dei danni subiti dai privati, riferiti rispettivamente ai beni immobili, ai beni mobili ed ai beni mobili registrati, come risultante dalle istanze presentate dai privati stessi.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la Giunta individua il fabbisogno finanziario per l'intera operazione di ristoro dei danni a favore dei privati e determina le percentuali di contributo spettanti ai privati danneggiati, entro i limiti massimi fissati dalle presenti disposizioni, in rapporto alle risorse disponibili.

3. Le percentuali di contributo, stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, sono tempestivamente comunicate ai Comuni, per la quantificazione dei contributi spettanti ai danneggiati.

Art. 13

(Attività istruttoria del Comune e richiesta di erogazione fondi)

1. Il Comune istruisce le istanze presentate verificando la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, nonché la regolarità e la congruità delle istanze stesse.

2. E' facoltà del Comune richiedere ai danneggiati integrazioni della documentazione presentata e di singoli dati, ove ritenuto necessario per la positiva conclusione dell'istruttoria.

3. Il Comune provvede ad accogliere le singole istanze ed a quantificare i contributi spettanti agli aventi diritto entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Comune chiede alla Direzione regionale della protezione civile l'erogazione dei fondi necessari per il ristoro dei danni subiti dai beni dei privati, così come risultante dagli appositi atti di accoglimento delle istanze; la richiesta di erogazione può essere presentata alla Direzione regionale della protezione civile anche per quote, in concomitanza con l'accoglimento di singole istanze o gruppi di istanze. Le richieste di erogazione da parte del Comune devono essere corredate da una relazione illustrativa, contenente i seguenti elementi conoscitivi:

a) numero dei privati danneggiati, distinti in residenti e non residenti;

b) danno complessivamente subito dai beni immobili, differenziati tra beni immobili distrutti e beni immobili danneggiati;

c) danno complessivamente subito dai beni mobili e dai beni mobili registrati;

d) contributo richiesto per il ripristino dei beni immobili;

e) contributo richiesto per il ripristino dei beni mobili e dei beni mobili registrati.

5. Nelle richieste di erogazione il Comune indica, sulla base delle proprie valutazioni in rapporto all'entità ed alla tipologia dei danni subiti dai propri cittadini, il tempo presuntivamente necessario affinché tutti i danneggiati completino gli interventi di ripristino.

Art. 14

(Atto di trasferimento dei fondi ai Comuni)

1. Sulla base delle richieste presentate dai Comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, l'Assessore regionale alla protezione civile trasferisce agli stessi, con propri decreti, i fondi necessari alle erogazioni ai danneggiati aventi titolo.

2. Con gli stessi decreti è fissato il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere alla Direzione regionale della protezione civile il rendiconto delle somme erogate ai danneggiati.

Art. 15

(Erogazione del contributo)

1. Sulla base dell'assegnazione dei fondi disposta da parte della Direzione regionale della protezione civile, il Comune concede il contributo agli aventi diritto, comunicando agli stessi il relativo ammontare.

2. Con il medesimo atto viene comunicato il termine entro il quale ogni beneficiario è tenuto a trasmettere al Comune la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile. Detto termine è fissato dal Comune in dipendenza del termine stabilito dall'Assessore regionale alla protezione civile, con i decreti di cui all'articolo 14, secondo comma.

3. Il beneficiario dichiara l'ammontare degli indennizzi percepiti da Compagnie assicurative o da altri Enti pubblici. In tal caso, i contributi sono erogati per la differenza tra l'ammontare dei danni e le somme già concesse dalle Compagnie assicurative o da altri Enti pubblici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento.

4. Accertata la regolarità della documentazione, il Comune dispone l'erogazione dei contributi, secondo le modalità di pagamento indicate dai beneficiari.

5. Qualora la spesa sostenuta dal danneggiato per il ripristino del bene sia superiore alla quantificazione finale dei danni effettuata dal Comune, nessun contri-

buto spetta per la parte eccedente; qualora la spesa risulti inferiore alla quantificazione, il contributo è calcolato su quanto effettivamente speso dal danneggiato.

6. Nel caso in cui il ripristino del bene implichi lavori di particolare entità, il danneggiato può presentare la documentazione di spesa per stati d'avanzamento, affinché il Comune eroghi la corrispondente quota di contributo.

7. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il termine posto da ogni singolo Comune, comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso Comune, comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 14, secondo comma.

Art. 16

(Rendicontazione dei contributi)

1. Il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma.

2. Il Comune provvede altresì a riaccreditare al Fondo regionale per la protezione civile eventuali contributi, o parte di contributi, non utilizzati.

Art. 17

(Anticipazioni)

1. A fronte di particolari esigenze e necessità dei privati danneggiati, e dopo l'erogazione del contributo da parte della Direzione regionale della protezione civile, il Comune può erogare ai danneggiati che ne facciano richiesta una somma a titolo di anticipazione, nella misura massima del 50 per cento rispetto al contributo spettante.

2. Tale somma è concessa ai privati che, per effettive e motivate esigenze, hanno necessità di disporre anticipatamente di fondi per l'acquisto, il ripristino o la riparazione dei beni danneggiati, ai sensi dell'articolo 1.

3. Nella richiesta di anticipazione il danneggiato dichiara che utilizzerà i fondi ricevuti esclusivamente per le finalità di cui al comma 2.

4. Entro il termine di cui all'articolo 15, comma 2 posto da ogni singolo Comune, i beneficiari delle anticipazioni presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile, anche al fine dell'erogazione della parte di contributo eventualmente ancora spettante.

5. La mancata presentazione della dichiarazione da parte dei beneficiari degli anticipi entro il termine posto da ogni singolo Comune, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso, comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo per inadempimento ed il conseguente avvio del procedimento di recupero delle somme già erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale in vigore alla data del provvedimento di recupero, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle singole erogazioni, sino alla data dell'effettiva restituzione.

Art. 18

(Controlli)

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli così come previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 19

(Titolarità del contributo in caso di decesso del danneggiato)

1. In caso di decesso del danneggiato, gli eredi sono ammessi al subentro, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui il decesso del danneggiato intervenga in un momento compreso tra il verificarsi dell'evento calamitoso e prima dell'atto di accoglimento da parte del Comune, di cui all'articolo 13, comma 3, gli eredi sono tenuti a presentare istanza di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal danneggiato deceduto, dichiarando la qualità di eredi;

b) nel caso in cui il decesso del danneggiato intervenga dopo l'approvazione dell'atto di accoglimento da parte del Comune, di cui all'articolo 13, comma 3, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità da parte loro di ripresentare istanza. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale loro qualità, mediante presentazione di autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 e successive modifiche.

2. In presenza di più eredi, è data facoltà anche ad uno solo di loro di presentare istanza di contributo. L'erede comproprietario richiedente dichiara di agire in nome e per conto degli aventi diritto ed esonera espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli eredi proprietari non istanti.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Per gli eventi verificatisi nell'intervallo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento stesso; la segnalazione di danno, prevista dall'articolo 8, primo comma, a fronte della dichiarazione dello stato di emergenza, deve essere presentata entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del Regolamento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I privati danneggiati che hanno presentato segnalazione di danno al proprio Comune immediatamente dopo gli eventi di cui al comma 1, non sono tenuti a ripresentare la medesima segnalazione.

3. Per gli eventi di cui al comma 1 ed in conformità alle presenti disposizioni, i Comuni procedono al riesame delle segnalazioni ricevute e fissano il termine per la presentazione dell'istanza di contributo di cui all'articolo 10, in dipendenza del termine posto dall'Assessore alla protezione civile per la presentazione della domanda di finanziamento da parte del Comune stesso alla Direzione regionale della protezione civile.

4. In considerazione del tempo intercorso tra il verificarsi degli eventi di cui al presente articolo e l'emanazione del presente Regolamento, la Giunta regionale può disporre a favore dei Comuni e su richiesta degli stessi, l'erogazione di anticipazioni pari al trenta per cento del fabbisogno risultante dalle segnalazioni dei danneggiati.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 settembre 2001, n. 0349/Pres.

Legge regionale 61/1976, articolo 4. Comitato tecnico consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0209/Pres. del 24 giugno 1999, con il quale è stato ricostituito il Comitato tecnico consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 61/1976;

VISTA la nota prot. 7659/Comm. del 24 agosto 2001 con la quale la Direzione regionale del commercio e del turismo, nel trasmettere la documentazione relativa, chiede la sostituzione del sig. Mario Zarli, dimissionario, con il sig. Livio Marchetti, designato dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2851 del 7 settembre 2001;

DECRETA

il sig. Livio Marchetti, designato dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia, è nominato componente del Comitato tecnico consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali, in sostituzione del sig. Mario Zarli.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0365/Pres.

Fondazione «Carlo Melzi» - Tarvisio (Udine). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 2 aprile 2001, successivamente integrata con nota del 19 giugno u.s., di Giulio Gherbezza, Parroco di Tarvisio, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Carlo Melzi»;

VISTO l'atto costitutivo di fondazione a rogito del dott. Enrico Piccinini, notaio in Udine, del 5 marzo 2001, repertorio 67955, raccolta 18203, registrato a Udine il 15 marzo 2001, al n. 2011, integrato con atto, a rogito del medesimo notaio, del 28 maggio 2001, repertorio 68261, raccolta 18336, registrato a Udine il 7 giugno 2001 al n. 4199;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano merite-

voli di considerazione e qualifichino la fondazione come istituzione nel settore dell'assistenza sociale;

VISTO la mancanza di rilievi al riconoscimento da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3036 del 20 settembre 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Fondazione «Carlo Melzi», avente sede in Tarvisio (Udine), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

- La suddetta Fondazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

STATUTO DELLA FONDAZIONE «CARLO MELZI»

1) È costituita la

«FONDAZIONE CARLO MELZI».

La Fondazione ha sede in Tarvisio presso la casa parrocchiale sita in piazza Unità d'Italia n. 16.

2) La Fondazione - senza fini di lucro - ha come scopo esclusivo l'assistenza, attraverso opere di beneficenza - da destinare prevalentemente nella zona di Fusine Valromana - a favore di persone bisognose, onorando la memoria del cavaliere del lavoro ingegner Carlo Emanuele Melzi.

L'ambito di operatività della fondazione è quindi limitato al territorio del Comune di Tarvisio e/o alle persone legate al gruppo Weissenfels, fermo peraltro restando il limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia quale ambito operativo della Fondazione.

3) Per il perseguimento dei propri fini e per garantirne il funzionamento, la fondazione può disporre di un patrimonio costituito inizialmente dal legato, disposto dal cavaliere del lavoro ingegner Carlo Melzi, della somma di lire 1.000.000.000.

4) Sono organi della Fondazione:

- il Presidente,

- il Vice-Presidente,

- il Consiglio di amministrazione.

5) Il Presidente è il Parroco pro-tempore di Tarvisio.

Il Presidente, Parroco di Tarvisio, dà attuazione al legato disposto dal cavaliere del lavoro ingegner Carlo Melzi con testamento del 31 ottobre 1998 - pubblicato il 4 settembre 2000 con atto di pubblicazione a rogito notaio Enrico Piccinini, suo repertorio n. 67125 registrato a Udine l'11 settembre 2000, al n. 6680 serie 1 pubblici - e cioè indica le opere di beneficenza da destinare prevalentemente nella zona di Fusine Val Romana, secondo i criteri e le modalità da lui stabiliti per far fronte alle necessità a lui note e/o a lui segnalate dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, sottoscrive gli atti e fa quanto occorra per l'attuazione delle iniziative deliberate; vigila sul buon andamento amministrativo della fondazione stessa; adotta, in caso d'urgenza, ogni opportuno provvedimento che verrà successivamente sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito dal Vice-presidente, designato dal Consiglio e scelto tra i suoi membri.

6) Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal parente più prossimo dell'ingegner Melzi, dal Sindaco di Tarvisio, dal Parroco di Fusine Val Romana, dal Parroco di Camporosso, dal Presidente della sezione di Tarvisio della «Caritas», e da un dipendente del gruppo Weissenfels scelto dal parroco di Fusine Val Romana.

Il parente più prossimo dell'ingegner Melzi, il sindaco di Tarvisio, il Parroco di Fusine Val Romana, quello di Camporosso e il presidente della sezione di Tarvisio della «Caritas» possono designare una persona che li sostituisca permanentemente nella composizione del consiglio; il sostituto durerà in carica per tutto il tempo in cui vivrà o resterà in carica il suo sostituito, salvo revoca da parte dello stesso.

7) Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione e provvederà a gestire il patrimonio della fondazione, di cui potrà pure promuovere l'incremento, per il perseguimento degli scopi indicati dal presente statuto utilizzando le rendite da erogare, in contanti, in base ai criteri indicati al secondo comma dell'articolo 5 del presente Statuto.

Predisporrà gli indirizzi programmatici e gli eventuali piani annuali e poliennali di attuazione dei fini

statutari segnalando al presidente le situazioni meritevoli di attenzione per l'erogazione delle rendite.

Nominerà il segretario tesoriere della Fondazione, anche non consigliere, scegliendolo tra persone esperte nel settore contabile amministrativo e finanziario.

Predisporrà gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunirà almeno una volta l'anno su convocazione del presidente e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le sedute saranno valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere saranno approvate a maggioranza dei presenti. Delle sedute del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

9) Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione redatta per atto pubblico, adottata a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso, fatte salve le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Fondazione.

10) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0366/Pres.

Associazione «Società Triestina Canottieri Adria 1877» - Trieste. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del 1° dicembre 1953, n. 3183/27043 con il quale il Presidente di Zona di Trieste ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Società Triestina Canottieri Adria 1877», avente sede in Trieste, e ne ha approvato il relativo statuto, successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0378/Pres. del 2 settembre 1993;

VISTA la domanda del 17 aprile 2001 con cui il Presidente della predetta Associazione, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste al n. 112, ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 3, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 48 e 52 dello Statuto sociale, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 26 gennaio 2001;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Alberto Giglio, notaio in Trieste, repertorio n. 97124, raccolta n. 3820, ivi registrato il 13 febbraio 2001, al n. 4040/1A;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a soddisfare le mutate esigenze organizzative della Associazione;

VISTO il parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie espresso dal Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 6 giugno 2001, prot. n. 2468/RISP-I;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione, nonchè il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3037 del 20 settembre 2001;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche degli articoli, 1, 3, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 48 e 52 dello Statuto sociale della Associazione «Società Triestina Canottieri Adria 1877», avente sede in Trieste, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 26 gennaio 2001.

- Il nuovo testo dello Statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

STATUTO DELLA SOCIETA' TRIESTINA CANOTTIERI ADRIA 1877

Art. 1

La ragione sociale suona: Società Triestina Canottieri Adria - 1877.

La società ha sede in Trieste, ed ha quale distintivo sociale una bandiera divisa da una croce rossa in quat-

tro campi, di cui il superiore, vicino all'asta, è di colore azzurro con alabarda bianca e gli altri tre sono bianchi.

Il gagliardetto sociale è identico al distintivo, però di forma triangolare; l'uso del gagliardetto è riservato alla Direzione.

I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo bianco, terminante con un triangolo isoscele di colore blu marino, con la base poggiante su tutta l'estremità della pala.

Art. 2

Dal 6 ottobre 1953, la società, già esistente come associazione civile non riconosciuta, ha conseguito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del Codice civile, il riconoscimento della personalità giuridica, con la conseguente iscrizione, sub. n. 112/54, nel Registro delle persone giuridiche esistente presso la Cancelleria delle Società commerciali del Tribunale di Trieste.

Art. 3

La società è costituita allo scopo di promuovere e sviluppare, senza fini di lucro, gli sports nautici, con prevalenza del canottaggio, con finalità di educazione fisica e formazione morale, e sia a livello agonistico che diportistico. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato a questi scopi. La società mette a disposizione dei soci l'inventario sociale, e cioè imbarcazioni a remi e relative attrezzature, nonché i necessari ambienti, organizza e concorre a regate, promuove gite ed altre manifestazioni sportive, organizza gite familiari e riunioni sociali.

E' fatto divieto alla Società di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

La Società Triestina - Canottieri Adria 1877 - come associazione sportiva dilettantistica, svolge attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, senza fini di lucro.

Art. 4

La società ha durata illimitata, e deve astenersi da qualsiasi attività di carattere politico e religioso.

Art. 5

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) eventuale immobile - sede nautica;

b) parco natante ed impianti di proprietà sociale;

c) trofei aggiudicati definitivamente in competizioni agonistiche;

d) materiali ed attrezzi di lavoro;

e) quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della società;

f) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

g) eventuali entrate per servizi prestati dalla società;

h) eventuali residui attivi e/o accantonamenti di bilancio;

i) eventuali altri beni mobili e/o immobili appartenenti alla società;

l) donazioni, legati, eredità.

DEI SOCI

Art. 6

La società è costituita da:

a) soci onorari;

b) soci protettori;

c) soci ordinari (dai 18 anni d'età in poi);

d) soci allievi (dai 10 ai 18 anni d'età).

Art. 7

A soci onorari possono essere nominati unicamente dalle Assemblee generali, cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti della società.

A soci protettori possono essere nominati, unicamente dalla Direzione, cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti della società, anche a seguito di contribuzioni straordinarie volontarie.

I soci onorari e protettori non versano obbligatoriamente canoni sociali.

I soci onorari e protettori godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 8

Possono essere ammessi a far parte della società, come soci ordinari e allievi, cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, previa ratifica da parte della Direzione.

Art. 9

Il socio ordinario deve aver compiuto gli anni 18, ha diritto a tutti i servizi e/o benefici offerti dalla società, ha seggio deliberativo nelle Assemblee, ed è eleggibili a cariche direttive dopo due anni di anzianità.

Il socio ordinario, all'atto dell'ammissione, è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione.

Art. 10

Il socio allievo deve avere un'età non inferiore a 10 anni e non superiore a 18. Esso ha diritto a frequentare la sede sociale, ad usare i servizi, il materiale e le imbarcazioni sociali, peraltro con le modalità e limitazioni previste dal Regolamento interno. Egli può intervenire alle Assemblee, ma senza voto deliberativo, e non eleggibile.

I genitori o tutori dei soci allievi devono dare il loro consenso scritto affinché il giovane venga ammesso in società, ed assumersi la piena responsabilità per il regolare pagamento sia dei canoni, sia degli eventuali danni arrecati dal minore al patrimonio sociale.

Il socio allievo potrà in qualsiasi momento essere escluso dalla società, a giudizio insindacabile e non motivato dalla Direzione.

Il socio allievo, all'atto dell'ammissione, è tenuto al pagamento di metà della tassa d'iscrizione. Il socio stesso, al momento del passaggio alla categoria superiore, sarà tenuto ad integrare la tassa d'iscrizione.

Art. 11

Eventuali contribuzioni straordinarie, inerenti all'attività sportiva e/o ricreativa, deliberate dalle Assemblee generali, saranno poste a carico esclusivamente dai soci ordinari.

La Direzione ha facoltà di concedere ai soci studenti (iscritti in scuole pubbliche o private, e Atenei) ed a soci particolarmente meritevoli e/o bisognosi la riduzione e/o esenzione del canone.

Sono esonerati dalla tassa d'iscrizione coloro che già in precedenza hanno fatto parte della società quali soci ordinari, e che, senza dare le dimissioni, hanno fruito della sospensione del canone di frequenza o del passaggio a socio protettore.

Coloro invece che, già soci ordinari, avessero dato le dimissioni, dovranno corrispondere all'atto della loro riassunzione, la tassa d'iscrizione vigente.

Il socio, con 35 anni di appartenenza effettiva ed ininterrotta, gode, su sua richiesta, di una riduzione del canone pari al 25% (venticinque per cento).

Il socio, con 45 (quarantacinque) anni di appartenenza effettiva ed ininterrotta, gode, su sua richiesta, della totale esenzione del canone.

Art. 12

Un socio ordinario dell'Adria non può rivestire cariche sociali, nè ricoprire incarichi in altre società sportive che hanno per oggetto l'attività del canottaggio, se non previa autorizzazione da parte della Direzione.

Art. 13

La società aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio, e pertanto tutti i soci sono soggetti alle norme FIC e FISA.

Art. 14

Il socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale.

Sull'obbligo di risarcire il danno e sulla quantificazione dello stesso decide la Direzione, la quale si atterrà alle norme in materia del codice civile, di quello della navigazione, ed agli usi nautici.

Su richiesta del socio il danno potrà essere inappellabilmente quantificato da due periti, l'uno designato dalla Direzione e l'altro dal socio, quest'ultimo a sue spese.

Art. 15

I soci che non fossero in regola coi canoni sociali, saranno privati del voto deliberativo nelle Assemblee generali.

La partecipazione associativa è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

AMMISSIONI E DIMISSIONI DI SOCI

Art. 16

Le domande per essere ammessi come soci ordinari ed allievi devono contenere le generalità, occupazione e domicilio dell'aspirante socio, ed essere presentate per iscritto alla Direzione, controfirmate da due soci ordinari proponenti, con almeno due anni di anzianità.

Art. 17

L'ammissione del socio viene ratificata dalla Direzione, previa esposizione del suo nominativo all'Albo sociale per 15 giorni, e senza che da parte dei soci vi siano obiezioni ritenute valide dalla Direzione.

L'appartenenza alla società decorre dal primo giorno del mese in cui viene accolta la domanda d'ammissione ed è obbligatoria sino alla fine dell'anno sociale in corso, salvo che la Direzione in casi particolari non disponga diversamente.

Il socio versa, all'atto dell'accoglimento della domanda, una tassa d'iscrizione ed un canone mensile, che verranno fissati dalle Assemblee generali.

Il canone è esigibile in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 18

La Direzione comunica per iscritto all'aspirante socio l'accoglimento della domanda e lo invita a frequentare i locali ed a prendere parti agli esercizi di voga, per conoscere i soci e farsi conoscere da questi.

La Direzione comunica altresì per iscritto all'aspirante socio la mancata accettazione della domanda, senza motivazione.

Art. 19

A carico dei soci la cui condotta costituisce ostacolo al buon andamento della società o in genere che non osservino le norme del presente Statuto o del Regolamento interno, la Direzione, qualora non ritenga di proporre il provvedimento dell'espulsione di cui all'articolo 25 o di demandare per altre decisioni al Collegio dei probiviri, potrà adottare, secondo la gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione verbale del Presidente con diffida;

b) deplorazione scritta del Presidente, con affissione all'Albo sociale;

c) irrogazione di sanzioni pecuniarie, fino all'ammontare di tre mesi del canone sociale;

d) sospensione dalla frequenza della sede sociale e dagli incarichi sociali per la durata minima di 10 giorni e massima di tre mesi, con affissione all'Albo sociale.

Art. 20

Il socio che intenda dimettersi, deve darne comunicazione scritta alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Il socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento dei canoni e/o altre contribuzioni arretrate, nonché del canone relativo all'anno sociale in corso, salvo eventuali deroghe da parte della Direzione.

Art. 21

I soci, che per adempimento del servizio militare dovessero assentarsi dalla città per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi, potranno chiedere l'esenzione dal pagamento dei canoni per la durata dell'assenza, inviando apposita domanda scritta alla Direzione.

Art. 22

Con il decesso, le dimissioni, la radiazione o l'espulsione del socio cessa qualunque diritto al patrimonio sociale. Il socio dimissionario, radiato od espulso è responsabile fino al giorno della sua uscita per tutti gli obblighi da lui contratti verso la società.

Art. 23

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare.

ESCLUSIONE DALLA SOCIETÀ

Art. 24

Il socio rimasto per 4 mesi in arretrato col pagamento dei canoni, e/o delle altre contribuzioni straordinarie e/o del risarcimento danni, potrà venire radiato dal novero dei soci, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, da inviarsi con lettera raccomanda A.R.

La radiazione non pregiudica il diritto della società di ottenere dal socio, anche attraverso le vie legali, il pagamento di quanto dovuto.

Art. 25

Potrà venire espulso dalla Società, per deliberato del Collegio dei probiviri, chiunque compromettesse il decoro, il buono e sereno andamento della società, tenesse una condotta poco corretta, commettesse un'azione disonorevole, ledesse lo Statuto o il Regolamento interno o non osservasse i deliberati delle Assemblee e/o della Direzione.

La proposta di espulsione, diritto ed obbligo di tutti i soci, se sussistono adeguati motivi, dovrà essere avanzata dalla Direzione o da almeno 10 soci per iscritto alla Direzione.

Art. 26

Il Presidente della Società convocherà il Collegio dei probiviri, il quale, vagliate accuratamente tutte le circostanze, accetterà o rigetterà la proposta. In caso di accettazione, la proposta per l'espulsione verrà integralmente comunicata per iscritto al socio per il quale venne formulata. Il socio potrà chiedere di esporre le sue difese verbalmente in presenza del Collegio, oppure per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica della proposta di espulsione. Le difese verbali del socio dovranno essere messe a verbale, che sarà firmato dal Presidente del Collegio dei probiviri, dal socio incolpato e dal verbalizzante.

Trascorso questo termine, il Collegio dei probiviri prenderà le sue decisioni motivate, che saranno comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 27

L'espulsione del socio non pregiudica il diritto della società di ottenere dal socio, anche attraverso le vie legali, il pagamento di quanto dovuto.

Art. 28

La radiazione e/o l'espulsione dovranno essere comunicate per iscritto dalla Direzione alla Federazione Italiana di Canottaggio ed alle Società consorelle regionali; la relativa delibera sarà esposta all'Albo sociale per la durata di 15 giorni.

Un socio radiato e/o espulso non potrà essere riammesso.

ASSEMBLEE

Art. 29

Le Assemblee generali sono: ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea generale ordinaria deve venire convocata nel primo mese dell'anno sociale; l'invito alla stessa, con incluso l'ordine del giorno, viene spedito con lettera semplice ad ogni socio avente diritto di voto, almeno 15 giorni prima.

Art. 30

Per la convocazione dell'Assemblea generale straordinaria, valgono le medesime modalità previste per l'Assemblea generale ordinaria, salvo casi di urgenza in cui un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata a mezzo della stampa locale.

Art. 31

Le Assemblea generali possono prendere deliberazioni solamente sui punti posti espressamente all'ordine del giorno.

Art. 32

All'Assemblea generale ordinaria viene presentata e discussa la relazione morale del Presidente ed il resoconto di cassa approvato dai Sindaci, e la relazione del capocanottiera.

L'Assemblea generale ordinaria delibera in merito al bilancio consuntivo e preventivo, approva l'operato della Direzione uscente, elegge i membri della Direzione, nomina i soci onorari, delibera in merito a spese di particolare entità, a contributi straordinari e ratifica i contratti stipulati dalla Società.

Art. 33

Le Assemblee generali vengono convocate:

a) quando la Direzione lo reputa necessario;
b) quando i Sindaci ne fanno richiesta motivata alla Direzione;
c) quando un decimo dei soci ordinari presentano alla Direzione domanda motivata per iscritto.

In tutti i casi la convocazione dovrà farsi con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 34

Le Assemblee generali saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto. Andando deserta la prima convocazione, verrà indetta una seconda, nel giorno successivo, che potrà deliberare con qualsiasi numero di intervenuti.

I soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un socio non possono essere più di una.

Art. 35

L'Assemblea generale elegge dal suo seno il Presidente d'Assemblea ed il Segretario.

I deliberati di un'Assemblea vengono presi a semplice maggioranza di voti, fatta eccezione per i casi contemplati all'articolo 49, e sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non presenti.

In caso di parità di voti dirime il Presidente d'Assemblea emettendo un secondo voto.

Art. 36

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale che deve contenere oltre al numero dei presenti, i deliberati presi con indicazione del numero dei voti e che, dopo firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, deve venire letto ed approvato al principio dell'Assemblea successiva.

Copia del verbale assunto deve essere affissa all'Albo sociale per la durata di due settimane non più tardi di 30 giorni dall'Assemblea generale.

DELLA DIREZIONE

Art. 37

La Direzione è composta da un minimo di 8 ad un massimo di 10 membri. Tra di essi dovranno essere nominati:

- il Presidente, il Vice-Presidente, il Capocanottiere, il Cassiere, l'Economo, il Segretario, il Maestro di Casa ed un Direttore Sportivo.

La Direzione rimane in carica per un biennio.

I componenti della Direzione non hanno diritto ad alcun compenso. I componenti della Direzione hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato, documentate e previamente approvate dalla Direzione stessa.

Art. 38

L'Assemblea generale elegge l'intera Direzione dal novero dei soci ordinari con almeno due anni di anzianità.

Per facilitare l'elezione della Direzione, nel mese anteriore all'Assemblea generale, la Direzione in carica costituirà un comitato elettorale, composto da almeno tre soci ordinari, non aventi cariche sociali, il quale compilerà una o più liste di soci ordinari eleggibili, disposti a candidarsi, specificando altresì per quale incarico direzionale. Non saranno ammesse altre liste, in contrasto con quelle predisposte dal Comitato elettorale.

La votazione per le elezioni alle cariche direzionali avviene per scrutinio segreto con scheda tipo sulla quale il votante segna i nomi dei prescelti alle singole cariche.

A capocanottiere possono venire nominati soltanto quei soci che sono già capibarca.

Art. 39

Il Presidente rappresenta ed impegna la Società verso terzi (Autorità costituite, Enti e privati), dirige l'amministrazione, appone il visto ai verbali delle sedute della Direzione e ai bilanci, autentica i diplomi e le tessere.

In casi di urgenza assoluta, per cui sarebbe impossibile la convocazione di una seduta direzionale, il Presidente può prendere od impartire disposizioni, salvo la ratifica della Direzione o dell'Assemblea.

Art. 40

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 41

La direzione è competente in tutti gli argomenti non espressamente riservati alla deliberazione delle Assemblee generali.

La Direzione cura la disciplina sociale, ha facoltà di assumere obblighi in nome della società, di promuovere liti, di stipulare convenzioni, di ricevere denaro e/o altri beni e di rilasciare valide quietanze.

Gli atti della Direzione richiedono la firma del Presidente o del Vice-Presidente o di un altro membro della Direzione delegato dal Presidente.

La Direzione è responsabile per la propria gestione.

La Direzione tiene sedute a seconda del bisogno, però almeno una volta al mese e delle stesse viene assunto regolare verbale. Per la validità di un deliberato della Direzione è necessaria la presenza della maggioranza della stessa. Se vi è parità di voti chi presiede dirime emettendo un secondo voto.

Art. 42

Tutti i membri della Direzione accettando le cariche loro affidate, hanno l'obbligo di adempiere alle mansioni con il massimo impegno sino all'esaurimento del mandato.

Art. 43

Se per un caso eccezionale uno o due membri della Direzione dovessero rassegnare le proprie dimissioni nel corso dell'anno sociale, il Presidente, in accordo con gli altri membri della Direzione, potrà chiamare al posto resosi vacante uno dei soci ordinari eleggibile.

Qualora si trattasse però delle dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente o di più di due membri della Direzione simultaneamente o successivamente, dovrà essere convocata un'Assemblea generale straordinaria.

Il Presidente od il Vice-Presidente devono condurre l'ordinaria amministrazione fino alla nomina della nuova Direzione.

Art. 44

La contabilità della Società sarà tenuta coi criteri e le modalità da deliberarsi in seno alla Direzione.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 gennaio la Direzione sottoporrà all'Assemblea il rendiconto economico consuntivo dell'attività sociale relativo all'anno precedente ed il rendiconto preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

La Direzione demanda al Collegio dei probiviri le decisioni in merito all'espulsione di un socio ed, a suo criterio, la regolazione di quelle controversie, anche tra soci, che non siano contemplate nello Statuto e Regolamento interno.

Il Collegio dei probiviri è composto da 5 membri,

eletti dall'Assemblea generale per due anni fra i soci ordinari e non facenti parte della Direzione.

Tale elezione non avviene nell'anno di nomina della Direzione.

Art. 46

Il Collegio dei probiviri elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. La votazione è segreta e, per la validità della deliberazione d'espulsione, è necessaria la presenza di tutti i membri. Se nel caso concreto dovesse mancare un membro, i componenti potranno designare, in via provvisoria, un altro socio ordinario in sostituzione.

Il Collegio dei probiviri, a suo insindacabile giudizio, laddove non ritenga di dover applicare il provvedimento di espulsione del socio, può irrogare le sanzioni congiunte o in via alternativa della sospensione fino a un anno e della multa fino ad un anno di canone.

La deliberazione di espulsione è valida con la maggioranza di quattro quinti. Negli altri casi la deliberazione è valida con la maggioranza di tre quinti.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Le decisioni relative all'espulsione del socio per gravi motivi dovranno essere convalidate dall'Assemblea generale.

SINDACI

Art. 47

I Sindaci sono in numero di tre e vengono eletti dall'Assemblea generale per la durata di un biennio, non possono far parte della Direzione e vengono eletti in coincidenza con l'elezione dei probiviri.

I Sindaci controllano l'amministrazione finanziaria della società ed esaminano i rendiconti economici consuntivi, apponendovi il loro benestare.

ELEZIONI

Art. 48

Le elezioni sono regolate e dirette dal Presidente dell'Assemblea generale, il quale nomina fra i soci presenti due scrutatori per lo spoglio delle schede.

Il risultato delle elezioni nelle Assemblee generali, con l'indicazione dei voti riportati dai singoli candidati, sarà proclamato seduta stante e ne sarà redatto verbale a parte da allegarsi a quello dell'Assemblea.

MUTAMENTO DELLO SCOPO E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 49

Modificazioni allo Statuto sociale possono venire proposte dalla Direzione o da almeno un quarto dei soci ordinari.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 50

La società si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 Codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 Codice civile.

In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 51

E' compito della Direzione redigere, integrare e/o modificare il Regolamento interno, che dovrà, al pari del presente Statuto, essere vincolante per tutti i soci.

Una copia dello Statuto e del Regolamento interno dovranno essere sempre a disposizione dei soci alla sede sociale.

Art. 52

La Società Triestina Canottieri Adria 1877 è retta dal presente Statuto che annulla ogni precedente, fermo restando il Regolamento interno, in quanto con esso compatibile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0370/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del Piano di gestione forestale della proprietà silvopastorale del Consorzio vicinale di Pontebba Nova valido per il periodo 2000-2014.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i Piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 28 aprile 2000 con il quale l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Consorzio vicinale di Pontebba Nova;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato Piano del 19 luglio 2001 con il quale l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Consorzio vicinale di Pontebba Nova valido per il periodo 2000-2014 elaborato dal dott. for. Giuseppe Vanone iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 20 agosto 2001 n. 362 con il quale è stato approvato il suindicato Piano di gestione forestale;

CONSIDERATO che il contenuto di detto Piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il Piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2882 del 7 settembre 2001;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Consorzio vicinale di Pontebba Nova valido per il periodo 2000-2014 elaborato dal dott. for. Giuseppe Vanone iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 20 agosto 2001 n. 362, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0371/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 5 come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998. Delimitazione dell'Area di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) n. 16 «Fiume Torre».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» il cui articolo 5 contiene disposizioni in materia di «Aree di Rilevante Interesse Ambientale»;

PREMESSO:

CHE con lettera n. 6840/1.401 del 24 luglio 1997 la Direzione regionale della pianificazione territoriale, dopo avere redatto la proposta di istituzione di 20 A.R.I.A. d'intesa con l'Azienda regionale dei parchi e foreste, ha chiesto ai Comuni i pareri costituenti intesa previsti dal suddetto articolo 5;

CHE i pareri di numerosi Comuni contenevano richieste ed osservazioni in merito alle modalità di pianificazione delle A.R.I.A.;

CHE con l'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, accogliendo tali richieste, è stato modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996, prevedendo fra l'altro che le A.R.I.A., una volta istituite, possano essere soggette a varianti ai piani regolatori in luogo dei piani territoriali regionali particolareggiati e che alle delimitazioni delle A.R.I.A. vengano allegati dei Documenti Tecnici di Indirizzo (D.T.I.) che costituiscono riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali;

CHE a seguito delle succitate modifiche legislative è stata avviata una nuova fase di consultazione con i Comuni interessati alla delimitazione delle A.R.I.A.;

VISTI i pareri espressi formalmente dai Comuni interessati come puntualmente riportati nelle relazioni istruttorie predisposte a corredo;

PRESO ATTO che, con decreto n. 0430/Pres. del 23 novembre 2000 sono state istituite le A.R.I.A. n. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 e che con decreto n. 031/Pres. del 6 febbraio 2001 sono state istituite le A.R.I.A. n. 14, 17, 18 e 19;

ACCERTATO che le A.R.I.A.: n. 3 - Col Gentile, n. 9 - Lago Minisini e Rivoli Bianchi, n. 13 - Zona di Vernasso non si ritengono attualmente istituibili in quanto la maggioranza dei Comuni interessati ha espresso parere contrario alla richiesta intesa;

DATO ATTO che le A.R.I.A.: n. 2 - Monti Bivera e Clap Savon, n. 8 - Fiume Tagliamento, n. 15 - Torrente Cormor, n. 20 - Laguna di Grado e Marano saranno oggetto di successivo provvedimento;

CONSTATATO che nei siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 compresi nelle A.R.I.A. che si propone di istituire, si applica il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43 CEE;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione sui possibili effetti sull'ambiente, redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e predisposta a corredo del presente decreto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2906 del 7 settembre 2001, assunta su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore ai parchi;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è approvata la delimitazione della seguente Area di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.):

A.R.I.A. n. 16 - Fiume Torre

2. Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti tecnici:

- il perimetro dell'A.R.I.A. n. 16 (tavv. 16/A, 16/B e 16/C) su base Cartografica Regionale Numerica (C.R.N.) alla scala 1:50.000;
- il documento tecnico di indirizzo dell'A.R.I.A. n. 16.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

TONDO

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'Area di Rilevante Interesse Ambientale n. 16 - Fiume Torre.

A - Criteri generali

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'A.R.I.A. fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'A.R.I.A. ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale n. 42/1996.

2. Il perimetro dell'A.R.I.A. come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato

dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conseguenti al cambio di scala o all'esclusione di aree edificate.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'A.R.I.A. possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e forestali esterne all'A.R.I.A. le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'A.R.I.A. è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'A.R.I.A. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d'acqua. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2. Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

a) opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
   - opere di tutela dell'ecosistema del Fiume Torre, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento dei terrazzamenti, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
   - opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale e di alveo;
   - opere di adeguamento della rete di scolo dei terreni limitrofi il fiume;
   - opere per la creazione di sistemi di trattamento delle acque reflue tramite l'impiego di essenze vegetali;
   - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche, purché consentite nelle suddette varianti;
   - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;

b) opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
   - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
   - rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
   - ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;
   - ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive;

c) fuori del perimetro dell'A.R.I.A. ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'A.R.I.A.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B - Criteri specifici

7. Elementi naturali compresi nell'A.R.I.A.

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere

mantenuti entro il perimetro dell'A.R.I.A. e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del Fiume Torre comprese le relative sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b) le superfici boscate dei rilievi collinari per il loro valore di elementi naturali in generale;

c) le aree di golena, quali componenti funzionali del sistema fluviale sotto il profilo morfologico e paesaggistico;

d) le formazioni prative e boscate prossime al fiume o intercalate nei suoi tratti meandriformi per la forte caratterizzazione ambientale e per la loro funzione di espansione delle piene;

e) gli elementi di valore storico ed archeologico presenti o limitrofi l'A.R.I.A., compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un'ottica di conferma testimoniale, salvo esclusioni motivate delle peculiarietà locali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

FIUME TORRE - ARIA N. 16/A
SCALA 1:50.000

FIUME TORRE - ARIA N. 16/B
SCALA 1:50.000

FIUME TORRE - ARIA N. 16/C
SCALA 1:50.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0372/Pres.

Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0286/Pres. del 16 settembre 1999 è stato nominato, per la durata di quattro anni, il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 13/1998, chiamandovi a far parte, tra gli altri, quale componente designato dall'Unione regionale del commercio, turismo e servizi il signor Claudio Ferri;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione regionale del commercio e del turismo il 14 giugno 2001, con la quale il signor Claudio Ferri, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

VISTE le note di designazione da parte delle Associazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

RITENUTO di nominare il signor Bruno Della Maria, designato dall'Unione regionale del commercio turismo e servizi, in sostituzione del signor Claudio Ferri;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3056 del 20 settembre 2001;

DECRETA

Il signor Bruno Della Maria è nominato componente del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione per le imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del signor Claudio Ferri, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0374/Pres.

Presa d'atto dell'approvazione del Piano di riordino fondiario dei «Prati di Cooz» nei Comuni di Dignano, Coseano e Flaibano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore del 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i Piani di riordino fondiario, di cui al Capo IV del Titolo II delle norme approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 81/d/2001 del 28 maggio 2001, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura del 19 luglio 2001, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario dei «Prati di Cooz» nei Comuni di Dignano, Coseano e Flaibano, affidato in concessione con decreto regionale n. 2351 del 21 agosto 1978, è stato adottato con delibera consortile n. 70/1992 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2878 del 7 settembre 2001 con la quale si è preso atto che il piano di riordino fondiario dei «Prati di Cooz» nei Comuni di Dignano, Coseano e Flaibano già attuato dall'Ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e quindi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 144/1999 si intende approvato a tutti gli effetti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

DECRETA

Si dà atto che il Piano di riordino fondiario dei «Prati di Cooz» nei Comuni di Dignano, Coseano e Flaibano di cui alla deliberazione n. 81/d/2001 del 28 maggio 2001 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

Il Consorzio è tenuto agli espletamenti degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0375/Pres.

Presa d'atto dell'approvazione del piano di riordino fondiario di «Pantianicco» nei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore del 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i Piani di riordino fondiario, di cui al Capo IV del Titolo II delle norme approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 80/d/2001 del 28 maggio 2001, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura del 19 luglio 2001, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario di «Pantianicco» nei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano, affidato in concessione con decreto regionale n. 3767 del 19 novembre 1979, è stato adottato con delibera consortile n. 63/1992 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2879 del 7 settembre 2001 con la quale si è preso atto che il Piano di riordino fondiario di «Pantianicco» nei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano già attuato dall'ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e quindi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 144/1999 si intende approvato a tutti gli effetti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

DECRETA

Si dà atto che il Piano di riordino fondiario di «Pantianicco» nei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano di cui alla deliberazione n. 80/d/2001 del 28 maggio 2001 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

Il Consorzio è tenuto agli espletamenti degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0376/Pres.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della menzionata legge regionale, che istituisce la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, definendone compiti e composizione;

ATTESO che i componenti individuati dalla suddetta norma, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, sono i seguenti:

a) i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 32/1997;

b) i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 32/1997, qualora non già Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;

VISTO inoltre che la medesima norma dispone:

- che la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda ospedaliera quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, riguardino i Direttori generali delle Aziende ospedaliere;
- che la Conferenza elegge al suo interno il Presidente;
- che le modalità di funzionamento della Conferenza sono fissate con apposito Regolamento regionale;

VISTO, da ultimo, che lo stesso articolo attribuisce all'organismo di cui trattasi i seguenti compiti:

a) esprimere parere sugli strumenti della pianificazione sanitaria regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e sugli atti di programmazione socio-sanitaria regionale;

b) partecipare alla verifica della realizzazione dei Piani annuali delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine che, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;

c) provvedere alla designazione di un componente del Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere;

PRESO ATTO, a seguito di rilevazione all'uopo effettuata, che i Presidenti in carica degli organismi interessati risultano essere i signori:

	Presidente della Conferenza dei Sindaci per l'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari
dott.ssa Claudia D'AMBROSIO	n. 1 Triestina
dott.ssa Marilena FRANCIOSO	n. 2 Isontina
sig. Virgilio DISETTI	n. 3 Alto Friuli
prof. Sergio CECOTTI	n. 4 Medio Friuli
prof. Mauro TRAVANUT	n. 5 Basso Friuli
dott. Sergio BOLZONELLO	n. 6 Friuli Occidentale

	Presidente dell'Assemblea dei Sindaci di distretto dell'ambito territoriale di	
dott.ssa Claudia D'AMBROSIO	1.1	Duino Aurisina
	1.2	Trieste
	1.3	Muggia
dott.ssa Marilena FRANCIOSO	2.1	Alto Isontino
prof. Gianfranco PIZZOLITTO	2.2	Basso Isontino
sig. Gabriele MARINI	3.1	Gemona
prof. Mario CUDER	3.2	Tolmezzo
ing. Aldo CALLIGARO	4.1	S. Daniele
sig.ra Daniela GRAZIUTTI	4.2	Tarcento
dott. Attilio VUGA	4.3	Cividale
sig. Vittorino BOEM	4.4	Codroipo
cav. Valerio FREZZA	4.5	Udine
prof. Mauro TRAVANUT	5.1	Cervignano
sig.ra Micaela SETTE	5.2	Latisana
prof. Gina FASAN	6.1	Sacile
rag. Gino GREGORIS	6.2	S. Vito al Tagl.to
sig. Paolo PANONTIN	6.3	Azzano X°
prof. Emilio DI BERNARDO	6.4	Maniago
dott. Sergio BOLZONELLO	6.5	Pordenone

RIBADITO che la carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci assorbe, per quanto attiene alle nomine in trattazione, quella di Presidente dell'Assemblea dei sindaci di distretto;

RITENUTO di provvedere alla costituzione del predetto organismo e di procedere alla nomina dei suoi componenti;

TUTTO ciò premesso;

DECRETA

1. E' costituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, istituita dall'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, avente la composizione ed i compiti menzionati in premessa.

2. Per la carica istituzionale rivestita, come esposto in premessa, quali componenti della Conferenza sono nominati i signori:

dott.ssa Claudia D'AMBROSIO

dott.ssa Marilena FRANCIOSO

sig. Virgilio DISETTI

prof. Sergio CECOTTI

prof. Mauro TRAVANUT

dott. Sergio BOLZONELLO

prof. Gianfranco PIZZOLITTO

sig. Gabriele MARINI

prof. Mario CUDER

ing. Aldo CALLIGARO

sig.ra Daniela GRAZIUTTI

dott. Attilio VUGA

sig. Vittorino BOEM

cav. Valerio FREZZA

sig.ra Micaela SETTE

prof.ssa Gina FASAN

rag. Gino GREGORIS

sig. Paolo PANONTIN

prof. Emilio DI BERNARDO

3. La Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda ospedaliera quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, riguardino i Direttori generali delle Aziende ospedaliere.

4. La conferenza elegge al suo interno il Presidente.

5. Le modalità di funzionamento della Conferenza saranno fissate con apposito regolamento regionale, da emanare con successivo provvedimento.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2001, n. 0377/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 29 luglio 2001 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 29 luglio 2001 la Provincia di Gorizia è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle coltivazioni, in particolare ai vigneti;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Gorizia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2937 del 14 settembre 2001, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/22024 del 26 settembre 2001;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia, il 29 luglio 2001;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 29 luglio 2001.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia, il 29 luglio 2001. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

TONDO

Grandine del 29 luglio 2001

Provincia di Gorizia

Comuni danneggiati	**località danneggiate**	**provvidenze invocate legge 185/1992 art. 3, comma 2**
1. Gorizia	Lucinico	lettere b), c) e d)
2. S. Floriano del Collio	Preval e Giasbana	lettere b), c) e d)
3. San Lorenzo Isontino	Neris	lettere b), c) e d)
4. Mossa	Intero territorio comunale	lettere b), c) e d)
5. Capriva del Friuli	Budignacco	lettere b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2001, n. 163/SASM.

Approvazione del Programma-stralcio per l'anno 2000 della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha adottato con deliberazioni dell'Assemblea generale n. 9 del 28 maggio 2001 e n. 22 del 28 giugno 2001, in attuazione del Piano pluriennale di sviluppo - approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 155/SASM del 7 novembre 2000, il Programma-stralcio per l'anno 2000 per l'importo di lire 708.197.520, secondo l'assegnazione effettuata con decreti del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 184/SASM dell'11 dicembre 2000 e n. 26/SASM del 29 marzo 2001;

ATTESO che il Programma adottato è di seguito così articolato:

A. *Interventi nel settore delle opere pubbliche:*

Acquedotti e fognature	lire	242.839.720
Completamento capannoni di Moggio Udinese	lire	150.000.000
Interventi aggiunti per i capannoni a Resia	lire	150.000.000
Ripetitori TV - acquisto di apparecchiature	lire	50.000.000
Sistemazione acquedotto località Brusine-Resia	lire	20.000.000
Totale parziale	lire	612.839.720

B. *Interventi nel settore dell'agricoltura*:

Adeguamento macello comprensoriale	lire	65.357.800
Attività promozionali prodotti tipici locali	lire	30.000.000
Totale parziale	lire	95.357.800
Totale generale	lire	708.197.520

VISTO che la Direzione regionale dell'industria con nota del 3 luglio 2001 e la Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota del 23 luglio 2001 comunicano, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

VISTO che la Direzione regionale dell'ambiente, la direzione regionale delle foreste e la direzione regionale dell'agricoltura non hanno espresso osservazioni sul Programma;

RITENUTO di dover approvare le proposte programmatiche dell'Ente montano perché coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale e conformi alle previsioni del Piano di sviluppo vigente della Comunità montana;

CONSIDERATO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2856 del 7 settembre 2001

DECRETA

è approvato il Programma-stralcio per l'anno 2000, così come adottato dalla Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale con deliberazione assembleare n. 9 del 28 maggio 2001 e n. 22 del 28 giugno 2001.

Udine, 24 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 165/SASM.

Approvazione delle modifiche dei Programmi per gli anni 1975-1976-1977, 1979-1980-1981, 1989, 1990, 1994, 1995 e del Programma di cui all'articolo 6, della legge regionale 62/1983, della Comunità montana del Carso.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana del Carso adottava con deliberazioni assembleari i seguenti Programmi d'intervento:

- Programma straordinario di opere ed interventi per gli anni 1975-1976-1977 ed il Programma di modifica allo stesso, rispettivamente approvati con decreto del Presidente della Giunta n. 01004/Pres. del 18 dicembre 1978, con decreto dell'Assessore alla pianificazione e bilancio n. 147/PB del 14 settembre 1983, e con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 4/BP del 18 gennaio 1988;

- Programma straordinario di opere ed interventi per gli anni 1979-1980-1981 ed il programma di modifica allo stesso, rispettivamente approvati con decreto dell'Assessore alla pianificazione e bilancio n. 51 del 6 aprile 1981, e con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 4/BP del 18 gennaio 1988;

- Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1989 ed il programma di modifica allo stesso, rispettivamente approvati con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano ed alla pianificazione territoriale n. 26/UP del 20 marzo 1989 e con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano n. 27/UP del 22 febbraio 1991;

- Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1990 approvato con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano n. 128/UP del 3 settembre 1990;

- Programma stralcio per l'anno 1994, approvato con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano n. 9/UP del 9 gennaio 1996;

- Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1995, approvato con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano n. 75/UP del 20 maggio 1996;

- Programma straordinario di opere ed interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 62/1983 ed il programma di modifica allo stesso, rispettivamente approvati con decreto al Bilancio e alla Programmazione n. 139/BP del 16 settembre 1985, con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano e alla Pianificazione Territoriale n. 154 del 27 ottobre 1988, e con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano n. 8/UP del 9 gennaio 1996;

ATTESO che la Comunità montana del Carso con deliberazione assembleare n. 6 del 24 maggio 2001 ha adottato alcune modifiche ai Programmi straordinari e stralcio suindicati, tendenti alla ridefinizione degli stessi, in considerazione del fatto che per alcuni interventi, previsti nei citati programmi, sono state accertate delle economie;

CONSIDERATO che i programmi in parola vengono modificati prevedendo un nuovo intervento, che ricadrà per una quota parte su ciascuno dei Programmi, così di seguito specificato:

- concessione di un contributo al Consorzio intercomunale Acquedotto del Carso di Aurisina per il potenziamento della rete idrica consorziale, Condotta Prepotto - S. Pelagio
lire 32.091.918.

VISTO che la Direzione regionale dell'ambiente non ha espresso osservazioni sulle modifiche dei Programmi;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare le modifiche ai Programmi in parola;

RITENUTO di dover approvare le ridefinizioni dei programmi dell'Ente montano perché coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale e conformi alle previsioni del Piano di sviluppo vigente della Comunità montana;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2925 del 14 settembre 2001

DECRETA

sono approvate le ridefinizioni e conseguenti modifiche dei Programmi straordinari di opere ed interventi per gli anni 1975-1976-1977, 1979-1980-1981, 1989, 1990, 1995, del Programma stralcio per l'anno 1994 e del Programma straordinario di opere ed interventi di cui all'articolo 6, della legge regionale 62/1983, così come adottati dalla Comunità montana del Carso con deliberazione assembleare n. 6 del 24 maggio 2001.

Udine, 25 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 166/SASM.

Approvazione del Programma-stralcio per l'anno 2000 della Comunità montana del Carso.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana del Carso ha adottato con deliberazioni dell'Assemblea generale n. 7 del 24 maggio 2001, in attuazione del Piano pluriennale di sviluppo - approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 109/SASM del 9 agosto 2000, il Programma-stralcio per l'anno 2000 per l'importo di lire 323.733.770, secondo l'assegnazione effettuata con decreti del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 184/SASM dell'11 dicembre 2000 e n. 26/SASM del 29 marzo 2001;

ATTESO che il Programma adottato è di seguito così articolato:

	Spesa ammissibile (lire)	**%**	**Imp. contrib. (lire)**
Comune di Duino Aurisina Fognatura comunale XIV lotto 1° stralcio - Aurisina Centro	113.470.000	90	102.123.000
Comune di San Dorligo della Valle-Dolina Realizzazione 5° lotto fognatura comunale a Grozzana	150.000.000	90	135.000.000
Comune di Sgonico Sistemazione pozzo e fontanelle sulla piazzetta di Borgo Grotta Gigante	31.320.000	89,7534	28.110.770
Parrocchia «Maria Regina del Mondo»- Opicina Ristrutturazione edificio p.c. n. 1261/3 via Carsia n. 9 Opicina, da destinare a attività culturali e sociali	65.000.000	90	58.500.000
Totale			323.733.770

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 28 giugno 2001, esprime per quanto di competenza, parere favorevole sugli interventi adottati nel Programma;

VISTO che la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici non hanno espresso osservazioni sul Programma;

RITENUTO di dover approvare le proposte programmatiche dell'Ente montano perché coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale e conformi alle previsioni del Piano di sviluppo vigente della Comunità montana;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2926 del 14 settembre 2001

DECRETA

è approvato il Programma-stralcio per l'anno 2000, così come adottato dalla Comunità montana del Carso con deliberazione assembleare n. 7 del 24 maggio 2001.

Udine, 25 settembre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 8 ottobre 2001, n. AMB./698/UD/EST/154.

D.P.R. 915/1982, legge regionale 30/1987 e successive modifiche e integrazioni. Diniego autorizzazione alla realizzazione del II stralcio del II ampliamento della discarica di I e II categoria tipo A sita nel Comune di Pavia di Udine (Udine), loc. Risano. Società Sager S.r.l.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1078-UD/ESR/154 del 14 giugno 1996, con il quale è stata denegata, nei confronti della Società Sager S.r.l., l'autorizzazione alla realizzazione del secondo stralcio del secondo ampliamento della discarica di I cat. sita nel Comune di Pavia di Udine (Udine), loc. Risano, in considerazione delle carenze e dei fattori di inidoneità del progetto, con riferimento alle norme del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti, riscontrati in sede istruttoria e dettagliatamente indicati nelle premesse del decreto stesso;

ATTESO che in data 3 ottobre 1996 la Società Sager S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia per l'annullamento del precitato decreto n. 1078/1996 e della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 20 dicembre 1993 di approvazione del P.P.S.R., nella parte di essa approvativa delle disposizioni richiamate dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a presupposto del diniego regionale;

CONSIDERATO che in data 7 luglio 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale ha emanato la sentenza n. 649/2000 sul predetto ricorso, annullando l'impugnato decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 1078/1996, in quanto il progetto non era stato sottoposto, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987, all'esame della Sezione IV del Comitato Tecnico Regionale, viziando inevitabilmente l'atto finale del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 1982 del 20 aprile 2001, con la quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, interpellato dalla Direzione regionale dell'ambiente in considerazione delle modifiche introdotte al quadro normativo di riferimento in materia di discariche, ha affermato che il procedimento amministrativo relativo al riavvio dell'istruttoria della domanda oggetto del provvedimento di diniego deve avvenire con riferimento alla normativa vigente al momento dell'emanazione del provvedimento giudizialmente caducato e che, in esecuzione della summenzionata sentenza del T.A.R., il procedimento medesimo deve essere rinnovato a partire dall'adozione da parte dell'organo competente del parere ritenuto viziato, ossia il Comitato Tecnico Regionale;

RITENUTO, conseguentemente, di dover riavviare il procedimento istruttorio applicando allo stesso la normativa vigente al momento dell'emanazione del decreto di diniego come comunicato dalla Direzione regionale dell'ambiente alla Società in parola con nota prot. n. AMB/11291-UD/ESR/154 del 27 aprile 2001, nonché facendo salvi i pareri a suo tempo acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 30/1987 e la procedura esperita ai sensi dell'articolo 12 bis della medesima legge regionale;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984 dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato D.P.R. 915/1982 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, contenente norme per la prima applicazione del succitato D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come modificata ed integrata con leggi regionali 28 novembre 1988, n. 65, 21 gennaio 1989, n. 1 e 28 agosto 1989, n. 23;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che:

- con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./1823-UD/ESR/154 del 21 settembre 1987, previa approvazione del relativo progetto, la Società Sager S.r.l. è stata autorizzata a costruire e gestire una discarica di I cat. sita nel Comune di Pavia di Udine (Udine), loc. Risano, nell'area distinta in catasto al Foglio n. 20, mappali n. 16 e 17, della superficie di mq. 14.500 e della capacità di metri cubi 46.600 per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili per una quantità annua presunta di metri cubi 6.640;
- con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/232-UD/ESR/154 del 10 aprile 1990 è stato approvato il progetto di variante della discarica citata redatto in data maggio 1989 dall'ing. Luciano Babos, comportante, tra l'altro, l'aumento della capacità della discarica stessa a metri cubi 54.600;
- con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1121-UD/ESR/154 del 27 luglio 1993 è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica summenzionata (in seguito denominato secondo ampliamento), avente per oggetto i mappali n. 14, 15 e 135 del foglio 20 del Comune di Pavia di Udine, della superficie complessiva di mq. 9.100 e volume utile di metri cubi 72.589, e la Società Sager S.r.l. è stata autorizzata alla costruzione dell'ampliamento stesso, con riserva di autorizzare

con successivo decreto la gestione della discarica di cui trattasi;

- con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31 maggio 1996 la Società Sager S.r.l. è stata autorizzata alla gestione dei settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 costituenti l'intera fossa dell'ampliamento della discarica di cui sopra, per un periodo di tre anni dalla data del provvedimento medesimo e per una potenzialità massima di smaltimento pari a 120 ton/g.;

VISTA l'istanza del 18 aprile 1995 con la quale la Società Sager S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a realizzare il secondo stralcio del secondo ampliamento della discarica in argomento in conformità al progetto redatto nell'aprile 1995 dalla Risorse BTA;

VISTA la nota prot. n. P.T./5635/1.410/-PM del 14 giugno 1995 con la quale la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha precisato che le opere relative all'ampliamento della discarica in argomento, non interessano località o beni soggetti alla tutela di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985 e pertanto non risultano soggette ad autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 2945 Pos. VIII=3 del 13 giugno 1995 con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha comunicato che l'area, oggetto dell'intervento di ampliamento richiesto, non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto 3267/1923 e non è ricoperta da bosco;

VISTA la nota del 25 luglio 1995 con la quale il Segretario comunale supplente del Comune di Pavia di Udine ha comunicato l'avvenuto esperimento della procedura di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987 come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 65/1988;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Pavia di Udine n. 50 dell'11 agosto 1995 con la quale è stato espresso parere negativo sul progetto in parola e sul relativo studio di impatto ambientale;

VISTA la delibera del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» n. 1178 del 28 luglio 1995 con la quale è stato recepito il parere non favorevole del responsabile del Dipartimento di prevenzione, sul progetto per la realizzazione del secondo stralcio del secondo ampliamento della discarica di proprietà della Sager S.r.l.;

ATTESO che:

- con nota prot. n. AMB/57397-UD/ESR/154 del 23 ottobre 1995 la Direzione regionale dell'ambiente ha richiesto alla Società interessata specifiche integrazioni progettuali;
- con nota del 6 novembre 1995 la Società ha riproposto la medesima versione progettuale richiedendo la conclusione dell'esame del progetto;
- a seguito delle note prot. n. AMB/73107-UD/ESR/154 del 4 dicembre 1995 e prot. n. 68403/95 ue/nd del 19 dicembre 1995 intercorse rispettivamente tra la Direzione regionale dell'ambiente e l'Amministrazione provinciale di Udine, è risultato che le norme contenute nel Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30/1987 e successive modificazioni, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le attività di smaltimento e, pertanto, le stesse sono applicabili anche ai progetti di ampliamento di discariche esistenti;
- con relazione del 5 gennaio 1996, integrata in data 8 maggio 1996, il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente ha conseguentemente evidenziato una serie di carenze e fattori di inidoneità del progetto;

VISTO il voto n. 19/04/01 del 13 giugno 2001, con il quale il Comitato Tecnico Regionale, Sezione quarta integrata ai sensi della legge regionale 30/1987, nell'esaminare ora per allora il progetto di ampliamento/variante (secondo stralcio-secondo ampliamento) della discarica di prima e seconda categoria tipo A sita in località Risano del Comune di Pavia di Udine, ha espresso parere non favorevole sullo stesso;

RILEVATO che, nell'esprimere il succitato parere il Comitato Tecnico Regionale ha tenuto conto dei contenuti delle note della Provincia di Udine del 19 dicembre 1995 e del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti del 5 gennaio e 8 maggio 1996, confermando, quali fattori ostativi all'espressione di un parere favorevole sul progetto medesimo, le carenze ed i fattori di inidoneità alle norme del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti già riscontrati in sede di istruttoria sviluppata nel 1996 e di seguito riportati:

- lo studio geologico, idrogeologico e geotecnico dev'essere integrato alla luce di quanto previsto dall'articolo 25 - lettera C);
- manca lo studio d'inquadramento urbanistico di cui all'articolo 25 - lettera D);
- la relazione tecnica economica dev'essere integrata alla luce di quanto previsto dall'articolo 25 - lettera G);
- non viene dimostrato il rispetto delle distanze minime fra diverse zone urbanistiche (articolo 11 - lettera A) - punto 1);
- non viene rispettata la distanza minima dall'autostrada - ml. 70 invece di 100 (articolo 11 - lettera C) - punto 1);
- non viene dimostrato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 - lettera C) - punto 4 - in ordine alle distanze minime dalle strutture di emungimento;

- non viene dimostrato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 - lettera C) - punto 5 - in ordine alla distanza minima da altri impianti di smaltimento;
- non viene indicato l'indice di saturazione di cui all'articolo 13;
- non viene rispettato quanto previsto dall'articolo 15 - comma 5° - in ordine al doppio strato di impermeabilizzante con interposto strato drenante;
- non viene rispettato il divieto di ricircolo del percolato (articolo 16 - comma 2°);
- il progetto non prevede alcuna operazione di pretrattamento dei rifiuti (articolo 19);
- il progetto non prevede la realizzazione della fascia di rispetto di cui all'articolo 24 (ml. 25 dal recinto);

ed ha riferito la propria valutazione alle norme contenute nel D.P.R. 915/1982 e nella legge regionale 30/1987, come successivamente modificate ed integrate fino alla data del 14 giugno 1996, data di emissione del provvedimento regionale di diniego n. AMB./1078/1996 poi annullato dal T.A.R.;

VISTA la nota prot. n. AMB/19158-UD/ESR/154 del 30 luglio 2001 con la quale è stata comunicata alla Società Sager S.r.l. l'intenzione, a seguito dell'istruttoria esperita, di procedere al diniego dell'autorizzazione ed è stato assegnato alla Società un termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 7/2000;

ATTESO che è decorso il suddetto termine senza che la Società abbia presentato le memorie scritte e i documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 7/2000;

RITENUTO, per quanto suevidenziato, che sussistano i presupposti per denegare alla Società Sager S.r.l. l'autorizzazione alla realizzazione del secondo stralcio del secondo ampliamento della discarica di I e II categoria tipo A sita nel Comune di Pavia di Udine (Udine), loc. Risano;

VISTO l'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, applicabile al caso in esame in quanto vigente alla data di emissione del decreto di diniego n. 1078/1996, e secondo il quale, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

DECRETA

Articolo unico

Per le ragioni in premessa esplicitate, è denegata alla Società Sager S.r.l., con sede legale in Comune di San Giovanni al Natisone (Udine), via Roma, l'autorizzazione alla realizzazione del II stralcio del II ampliamento della discarica di I e II categoria tipo A sita nel Comune di Pavia di Udine (Udine), loc. Risano.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del presente provvedimento.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno viene rilasciato alla Società Sager S.r.l. e l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Trieste, 8 ottobre 2001

CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 2 ottobre 2001, n. 502.

Modifica del proprio decreto 17 agosto 2000, n. 490, come modificato dal decreto 6 agosto 2001, n. 186.

L'ASSESSORE ALLA
GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 43, comma 27, della legge regionale 30/1999, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonchè il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria n. 490 del 17 agosto 2000, che disponeva limitazioni al prelievo della specie Starna (Perdix perdix);

VISTO il proprio decreto n. 186 del 6 agosto 2001 con il quale si disponeva la soppressione del punto 5, del decreto dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria n. 490 del 17 agosto 2000 riguardan-

te l'effettuazione di gare e prove cinofile, nonchè l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nelle aree interessate ai progetti per l'introduzione della specie Starna (Perdix perdix);

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale nella seduta del 4 settembre 2001;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, in fase di prima attuazione della legge regionale 30/1999, le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTO il parere del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria n. 12043 del 18 settembre 2001;

TENUTO CONTO che sono sempre più numerose le riserve di caccia che aderiscono ai progetti delle Provincie per cui la tutela della specie Starna (Perdix perdix), a suo tempo garantita a livello regionale, può venir espletata direttamente attraverso convenzioni, accordi e quant'altro tra gli enti sostenitori delle iniziative e le riserve promotrici;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0227 del 19 giugno 2001 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria ed a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

- Il provvedimento dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria del 17 agosto 2000, n. 490, come modificato dal decreto n. 186 del 6 agosto 2001, cessa di esplicare i propri effetti dal 1° febbraio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 2 ottobre 2001

NARDUZZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2001, n. 769.

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Fissazione del termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo urbanistico-edilizio non ancora represse. Concessione di proroga ai Comuni di Staranzano e Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998, con la quale l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è stato incaricato di fissare il termine di sei mesi ai Sindaci dei Comuni inadempienti, entro il quale emettere i provvedimenti necessari al completamento delle procedure sanzionatorie;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale numeri 112-124/98/PT. del 12 maggio 1998, con i quali è stato fissato il termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo edilizio non ancora represse ai Comuni di Staranzano e Trieste;

VISTO che al punto 2) dei succitati decreti è stato previsto che i Comuni, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, possano presentare motivata richiesta di proroga;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 7 maggio 1999 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una proroga di sei mesi con i decreti n. 3365-3371/99/PT del 19 maggio 1999 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di seconda proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazioni della Giunta regionale n. 2900 del 24 settembre 1999 e n. 3649 del 3 dicembre 1999 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una seconda proroga di sei mesi con i decreti n. 8425-8418/99/PT del 24 dicembre 1999 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di terza proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazioni della Giunta regionale n. 662 del 24 marzo 2000 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una terza proroga di sei mesi con i decreti n. 5324-5322/00/PT del 14 aprile 2000 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di quarta proroga presentate dai Comuni di Manzano, Staranzano e Trieste per le pratiche non ancora definite, con deliberazioni della Giunta regionale n. 2586 del 30 agosto 2000 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una quarta proroga di sei mesi con i decreti n. 11818-11819-11820/00/PT dell'11 settembre 2000 ai Comuni succitati;

CONSIDERATO che, il Comune di Manzano ha concluso l'iter sanzionatorio per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998;

VISTO scaduto in data 13 gennaio 2001 il termine di sei mesi concesso con la quarta proroga ai Comuni di Staranzano e Trieste;

CONSIDERATO che, in data 12 gennaio 2001 prot.

453, il Comune di Staranzano ha fatto pervenire una quinta richiesta di proroga per le pratiche relative ai casoni abusivi in zona Quarantia, motivandola con il fatto che l'iter sanzionatorio, già in fase avanzata, deve ora essere ripreso a seguito della intervenuta sentenza del T.A.R. n. 948 del 13 novembre 2000;

CONSIDERATO che, il 10 gennaio 2001 prot. S.A.I.U.-01-598/31/92/60, il Comune di Trieste ha fatto pervenire una quinta richiesta di proroga, in quanto, delle 161 pratiche iniziali rimangono circa 8 che si riferiscono a richieste di condono edilizio in via di perfezionamento;

RITENUTO di concedere la quinta proroga di sei mesi, tenuto conto delle motivazioni addotte;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è incaricato di concedere la proroga di sei mesi ai Comuni di Staranzano e Trieste.

Art. 2

La pratica del Comune di Manzano relativa alla ditta Visintini Elio, è stata archiviata perché l'iter sanzionatorio viene considerato concluso per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2597. (Estratto)

Documento unico di programmazione SFOP 2000-2006. Programma operativo regionale: modifiche alla D.G.R. n. 3865/2000 come modificata dalla D.G.R. n. 1600/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale degli affari europei d'intesa con l'Assessore regionale all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

- E' approvato in linea con le prescrizioni comunitarie e statali, nell'ambito del programma nazionale degli interventi strutturali per il settore della pesca e dell'acquacoltura (Docup SFOP 2000-2006), l'allegato piano finanziario che sostituisce integralmente quello approvato con propria deliberazione n. 3865 del 7 dicembre 2000 e successive modificazioni;

- Il testo della D.G.R. n. 3865 del 7 dicembre 2000 è così modificato:

- Nella Prima Parte, Norme generali, punto 1, il paragrafo 3 viene così sostituito:

«Le domande che, a seguito dell'istruttoria, sono risultate ammissibili, ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili previste dal piano finanziario per la prima annualità, potranno essere contribuite nei limiti delle risorse finanziarie previste per il triennio 2001-2003;».

- Nella Prima Parte, norme generali, punto 3, il paragrafo 2 viene così sostituito:

«L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non aver ottenuto alcun contributo comunitario statale o regionale per la medesima iniziativa ovvero di avervi rinunciato;».

- Nella Seconda Parte, Misura 3.2. Acquacoltura, Priorità di intervento, il paragrafo 1 viene così sostituito:

«Hanno priorità i progetti di acquacoltura presentati dai Comuni costieri; secondariamente i progetti presentati dalle cooperative, e tra queste quelle con il maggior numero di soci; a parità di titoli ,si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.».

- Il termine di presentazione dei progetti di cui alla misura 3.2 - Acquacoltura, «Interventi ammissibili», di cui al punto 3, previsti dalla D.G.R. n. 3865 del 7 dicembre 2000 sono riaperti.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della presente deliberazione alla Direzione regionale dell'industria con le modalità previste nella Prima Parte delle Norme generali di cui alla D.G.R. n. 3865/00.

- Il presente atto è sottoposto al controllo preventivo della locale delegazione della Corte dei conti.

- La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione per estratto.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 372

Tab. 1

Piano finanziario indicizzato Regione Friuli-Venzia Giulia in Euro (periodo di programmazione 2000-2006)
Ripartizione per asse e misura

Asse/Misura	SFOP	nazionale		Totale pubblico	Privato	Costo totale
		Stato	Regione			
Asse 3	**2.324.501**	**2.734.770**	**1.172.060**	**6.231.331**	**6.317.350**	**12.548.681**
Misura 3.2. Acquacoltura	1.122.421	1.309.960	561.410	2.993.791	3.338.770	6.332.561
Misura 3.3. Attrezzatura porti d pesca	640.580	747.530	320.370	1.708.480	732.210	2.440.690
Misura 3..4. Trasformazione e commercializzazione	561.500	677.280	290.280	1.529.060	2.246.370	3.775.430
Asse 4	**1.053.760**	**883.790**	**378.760**	**2.316.310**	**1.480.430**	**3.796.740**
Misura 4.1. Piccola pesca costiera	308.410	215.910	92.550	616.870		616.870
Misura 4.3. Promozione	483.880	362.400	155.310	1.001.590	1 165.750	2.167.340
Misura 4.4. Azioni realizzate dagli operatori	261.470	305.480	130.900	697.850	314.680	1.012.530
Asse 5	**88.050**	**61.640**	**26.420**	**176.110**		**176.110**
Misura 5.1. Assistenza tecnica	88.050	61.640	26.420	176.110		176.110
Totali	**3.466.311**	**3.680.200**	**1.577.240**	**8.723.751**	**7.797.780**	**16.521.531**

Tab. 2

Piano finanziario Regione Friuli-Venzia Giulia in Euro
Ripartizione per misura e annualità

Misura 3.2.1 Acquacoltura

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	1.023.455	469.728	182.380	201.144	86.204	553.727
2002	412.655	181.128	74.180	74.864	32.084	231.527
2003	664.428	307.014	118.240	132.142	56.632	357.414
2004	888.988	414.804	158.660	179.302	76.842	474.184
2005	664.428	307.014	118.240	132.142	56.632	357.414
2006	664.428	307.014	118.240	132.142	56.632	357.414
Totali	**4.318.380**	**1.986.700**	**769.939**	**851.734**	**365.027**	**2.331.680**

Misura 3.2.2 Acquacoltura

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	503.546	251.773	88.120	114.556	49.096	251.773
2002	503.546	251.773	88.120	114.556	49.096	251.773
2003	251.772	125.886	44.060	57.278	24.548	125.886
2004	251.772	125.886	44.060	57.278	24.548	125.886
2005	251.772	125.886	44.060	57.278	24.548	125.886
2006	251.772	125.886	44.060	57.278	24.548	125.886
Totali	**2.014.180**	**1.007.090**	**352.482**	**458.226**	**196.383**	**1.007.090**

Misura 3.3 Attrezzature porti da pesca

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	587.500	411.250	154.250	179.900	77.100	176250
2002	587.500	411.250	154.250	179.900	77.100	176250
2003	587.500	411.250	154.250	179.900	77.100	176250
2004	678.190	474.730	177.830	207.830	89.070	203460
2005						
2006						
Totali	**2.440.690**	**1.708.480**	**640.580**	**747.530**	**320.370**	**732.210**

Misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	901.260	360.510	135.250	157.680	67.580	540.750
2002	540.760	216.310	81.150	94.610	40.550	324.450
2003	540.760	216.310	81.150	94.610	40.550	324.450
2004	711.130	303.310	101.650	141.160	60.500	407.820
2005	540.760	216.310	81,150	94.610	40.550	324.450
2006	540.760	216.310	81.150	94.610	40.550	324.450
Totali	**3.775.430**	**1.529.060**	**561.500**	**677.280**	**290.280**	**2.246.370**

Misura 4.1 Piccola pesca costiera

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	148.510	148.510	74.250	51.980	22.280	
2002	89.110	89.110	44.550	31.190	13.370	
2003	89.110	89.110	44.550	31.190	13.370	
2004	111.920	111.920	55.960	39.170	16.790	
2005	89.110	89.110	44.550	31.190	13.370	
2006	89.110	89.110	44.550	31.190	13.370	
Totali	**616.870**	**616.870**	**308.410**	**215.910**	**92.550**	

Misura 4.3 Promozione

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	480.750	211.740	101.250	77.340	33.150	269.010
2002	288.450	127.050	60.750	46.410	19.890	161.400
2003	357.670	157.540	76.570	56.680	24.290	200.130
2004	378.530	190.180	92.170	68.610	29.400	188.350
2005	357.670	157.540	76.570	56.680	24.290	200.130
2006	304.270	157.540	76.570	56.680	24.290	146.730
Totali	**2.167.340**	**1.001.590**	**483.880**	**362.400**	**155.310**	**1.165.750**

Misura 4.4 Azioni realizzate dagli operatori

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	345.750	240.500	90.190	105.220	45.090	105.250
2002	307.320	202.070	75.630	88.510	37.930	105.250
2003	80.550	57.300	21.490	25.070	10.740	23.250
2004	117.810	83.380	31.180	36.540	15.660	34.430
2005	80.550	57.300	21.490	25.070	10.740	23.250
2006	80.550	57.300	21.490	25.070	10.740	23.250
Totali	**1.012.530**	**697.850**	**261.470**	**305.480**	**130.900**	**314.680**

Misura 5.1. Assistenza tecnica

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001						
2002	47.060	47.060	23.530	16.471	7.059	
2003	47.060	47.060	23.530	16.471	7.059	
2004						
2005						
2006	82.000	82.000	41.000	28.700	12.300	
Totali	**176.120**	**176.120**	**88.060**	**61.642**	**26.418**	

Piano finanziario complessivo

Annualità	Costo totale	Totale pubblico	Partecipazione comunitaria	Partecipazione nazionale		Privati
				Stato	Regione	
2000						
2001	3.990.771	2.094.011	825.690	887.820	380.500	1.896.760
2002	2.776.401	1.525.751	602.160	646.511	277.079	1.250.650
2003	2.618.850	1.411.470	563.840	593.341	254.289	1.207.380
2004	3.138.340	1.704.210	661.510	729.890	312.810	1.434.130
2005	1.984.290	953.160	386.060	396.970	170.130	1.031.130
2006	2.012.890	1.035.160	427.060	425.670	182.430	977.730
Totali	**16.521.542**	**8.723.762**	**3.466.320**	**3.680.202**	**1.577.238**	**7.797.780**

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2771.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali - modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Istituto regionale per la formazione professionale: soppressione - Direzione regionale della formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonchè alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

ATTESO che l'articolo 2, comma 18, della legge regionale 10/2001 dispone che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la Giunta regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», registrata alla Corte dei conti in data 20 giugno 2001 (Registro 1, foglio 240) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2001;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, il quale dispone la soppressione dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) - già istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 - a far data dall'1 settembre 2001;

RITENUTO di prendere atto delle suddette disposizioni legislative e procedere, conseguentemente, alle necessarie modificazioni agli allegati A e B alla propria deliberazione n. 1282/2001;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 2 agosto 2001 in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla presente proposta di deliberazione;

ATTESO che nessuna delle strutture informate ha ritenuto di formulare osservazioni;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 10 agosto 2001, n. 28701/DOP/26 OS ed esperito in data 21 agosto 2001 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali CISL e CISAL-FIALP;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità

DELIBERA

1. All'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I, Titolo II, Capo XXVIII, articolo 138, la lettera d) è soppressa;

b) alla Parte II, Titolo I, Capo I, articolo 171, la lettera d) è soppressa;

c) alla Parte II, Titolo I, il Capo V è soppresso.

2. All'allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, la parte relativa all'Istituto regionale per la formazione professionale è soppressa.

3. La presente deliberazione ha effetto dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 388

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2772

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. n. 1282/2001. Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 10/2001;

VISTO altresì il comma 18 dell'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001;

VISTA la propria deliberazione 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – L.R. 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, L.R. 10/2001; L.R. 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, L.R. 10/2001», registrata alla Corte dei conti in data 20 giugno 2001 (Registro 1, foglio 240) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2001;

VISTE le proposte formulate dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con note 24 luglio 2001, n. VTP/4013/P.5 e 31 luglio 2001, n. VTP/4152/A.12.27, con le quali sono state richieste alcune modificazioni alle disposizioni riguardanti le strutture della Direzione regionale medesima per far fronte alle nuove competenze in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative - demandate alla stessa ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 -, per garantire l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'applicazione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale - introdotto con la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come successivamente modificata ed integrata - nonché per procedere ad un aggiustamento di carattere tecnico della declaratoria delle competenze di alcuni Servizi della Direzione regionale medesima;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale – inviata in data 30 luglio 2001 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG – con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTA la nota 10 agosto 2001, n. VTP/4304/P.5, con la quale la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - in seguito ad alcune osservazioni formulate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo - ha proposto alcune modifiche all'originaria proposta di riorganizzazione;

RITENUTO di condividere i contenuti delle proposte formulate con le suddette note e di procedere, quindi, al conseguente intervento di riorganizzazione afferente la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 10 agosto 2001, n. 28699/DOP/27 OS ed esperito, in data 21 agosto 2001 l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali CISL e CISAL-FIALP;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità

DELIBERA

1. Presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti è istituito, quale struttura stabile di livello direzionale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 7/1988, il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale.

2. Quale struttura periferica di cui all'articolo 58, comma 1, lett. d ter), della legge regionale 18/1996, è istituita con sede in Udine, alle dipendenze del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, una Struttura per il monito-

raggio del sistema del trasporto pubblico locale, dotata di un dipendente con qualifica funzionale di segretario.

3. Per le motivazioni di cui in premessa e per quanto disposto dai punti 1 e 2, all'Allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

4. Per le motivazioni di cui in premessa e per quanto disposto dai punti 1 e 2, all'Allegato B alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 399

Allegato 1

Modificazioni all'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – L.R. 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, L.R. 10/2001; L.R. 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, L.R. 10/2001.».

1. All'articolo 103, comma 1 del Capo XXII, Titolo II, Parte I, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale;».

2. All'articolo 103, comma 1 del Capo XXII, Titolo II, Parte I, la lettera e) è sostituta dalla seguente:

«e) Servizio degli affari amministrativi e della consulenza.».

3. Alla Parte I, Titolo II, Capo XXII l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Art. 105

1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna:

a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di navigazione interna;

b) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale;

c) attende agli adempimenti di competenza della navigazione interna.».

4. Dopo l'articolo 105 del Capo XXII, Titolo II, Parte I, è aggiunto il seguente:

«Art. 105 bis

1. Il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale:

a) predispone gli atti di pianificazione e indirizzo del settore;

b) provvede al rilascio di concessioni per le occupazioni e gli usi di aree e di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale di competenza della Direzione regionale;

c) cura e gestisce il sistema informativo regionale del demanio costiero e mantiene i rapporti con gli organi statali per l'aggiornamento del Sistema informativo demanio.».

5. All'articolo 106, comma 1, lettera a) del Capo IV, Titolo II, Parte I, le parole «e provvede agli adempimenti relativi all'approvazione dei piani di bacino» sono soppresse.

6. All'articolo 106 del Capo IV, Titolo II, Parte I, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura periferica di cui all'allegato B.».

7. All'articolo 107, comma 1, lettera a) del Capo IV, Titolo II, Parte I, dopo la parola «merci» sono aggiunte le seguenti «e il coordinamento delle attività di pianificazione qualora di interesse di più servizi».

8. All'articolo 107, comma 1, del Capo IV, Titolo II, Parte I, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) promuove e coordina la realizzazione di opere e di impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali;».

9. All'articolo 107, comma 1, del Capo IV, Titolo II, Parte I, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c bis) coordina l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione regionale finanziati con fondi comunitari.».

10. All'articolo 108 del Capo IV, Titolo II, Parte I, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Servizio degli affari amministrativi e della consulenza cura la trattazione degli affari amministrativi di interesse generale della Direzione regionale, fornendo altresì il supporto giuridico ai Servizi di indirizzo tecnico.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 2

STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

Direzione regionale o ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)
Direzione regionale della viabilità e dei trasporti	Servizio del trasporto pubblico locale	Struttura per il monitoraggio del sistema del trasporto pubblico locale sede in Udine		Segretario 1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2001, n. 2949.

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Fissazione termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo urbanistico-edilizio non ancora represse. Concessione di proroga ai Comuni di Staranzano e Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998, con la quale l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è stato incaricato di fissare il termine di sei mesi ai Sindaci dei Comuni inadempienti, entro il quale emettere i provvedimenti necessari al completamento delle procedure sanzionatorie;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale numeri 112-124/98/PT. del 12 maggio 1998, con i quali è stato fissato il termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo edilizio non ancora represse ai Comuni di Staranzano e Trieste;

VISTO che al punto 2) dei sopraccitati decreti è stato previsto che i Comuni, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, possano presentare motivata richiesta di proroga;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 7 maggio 1999 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una proroga di sei mesi, con i decreti n. 3365 3371/99/PT del 19 maggio 1999 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di seconda proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 3649 del 3 dicembre 1999 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una seconda proroga di sei mesi con i decreti n. 8425-8418/99/PT del 24 dicembre 1999 ai Comuni succitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di terza proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 662 del 24 marzo 2000 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere una terza proroga di sei mesi con i decreti n. 5324-5322/00/PT del 14 aprile 2000 ai Comuni sopraccitati;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di quarta proroga presentate dai Comuni di Staranzano e Trieste per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 2586 del 30 agosto 2000 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere la quarta proroga di sei mesi con i decreti n. 11819 e 11820/00/PT dell'11 settembre 2000 ai sopraccitati Comuni;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le richieste di quinta proroga presentate dai Comuni di Staranzano e Trieste per le pratiche non ancora definite, con deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 15 marzo 2001 l'Assessore alla pianificazione territoriale è stato incaricato di concedere la quinta proroga di sei mesi con i decreti n. 5387 e 5384/01/PT del 9 aprile 2001 ai Comuni di Staranzano e Trieste;

VISTO scaduto in data 13 luglio 2001 il termine di sei mesi concesso con la quinta proroga;

CONSIDERATO che, in data 12 luglio 2001 prot. 8668, il Comune di Staranzano ha fatto pervenire una sesta richiesta di proroga per le pratiche relative ai

casoni abusivi in zona Quarantia, in quanto a seguito del ricorso al T.A.R. n. 712/2000 presentato dai soggetti interessati, tuttora pendente, l'Amministrazione comunale ha presentato in data 14 giugno 2001 istanza di prelievo ai fini della fissazione urgente della relativa udienza;

CONSIDERATO che, in data 12 luglio 2001 prot. S.C.A.-01-26427-31/98/60, il Comune di Trieste ha fatto pervenire una sesta richiesta di proroga, in quanto le ultime pratiche ancora da definire riguardano esclusivamente richieste di condono edilizio, per le quali il Comune è in attesa dell'espressione del parere da parte degli enti preposti ai vincoli;

RITENUTO di concedere la sesta proroga di sei mesi, tenuto conto delle motivazioni addotte;

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è incaricato di concedere la proroga di sei mesi ai Comuni di Staranzano e Trieste.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 3372. (Estratto).

Comune di Forgaria nel Friuli: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 13 del 18 aprile 2001 e n. 35 del 14 settembre 2001, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 184 del 25 gennaio 2001 in merito al Piano regolatore generale comunale del Comune di Forgaria nel Friuli, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 13 del 18 aprile 2001, integrata con deliberazione comunale consiliare n. 35 del 14 settembre 2001;

2. di confermare l'esecutività delle suddette deliberazioni consiliari n. 13 del 18 aprile 2001 e n. 35 del 14 settembre 2001, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di Forgaria nel Friuli;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato ripartimentale delle foreste
Tolmezzo
(Udine)

F.I.O. 1985 sub 1. Lavori di viabilità forestale di servizio «Plauchianis-Pisquar» in Comune di Lauco. Acquisizione dei sedimi.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Lauco

1. Gressani Luigi nato a Ovaro il 26 aprile 1937 propr. 1/2; Gressani Maria nata a Ovaro il 26 giugno 1940 propr. 1/2.

Descrizione catastale

Foglio 19 mappale n. 327
qualità: prato di mq. 22
Superficie da acquisire: mq. 22

Valore stimato del sedime Totale lire 46.634
pari a euro 24,08

2. De Campo Gelindo nato a Lauco il 16 luglio 1940 propr. 1/3; De Campo Lia nata a Lauco il 2 aprile 1938 propr. 1/3; Ellero Onorina nata a Lauco il 18 novembre 1917 propr. 1/3.

Descrizione catastale

Foglio 29 mappale n. 330
qualità: prato di mq. 88
Superficie da acquisire: mq. 88

Valore stimato del sedime Totale lire 186.541
pari a euro 96,34

Tolmezzo, 9 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro BARZAN

F.I.O. 1985 sub 2. Lavori di viabilità forestale di servizio «Vessaias-Stasinas» in Comune di Prato Carnico. Acquisizione dei sedimi.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Prato Carnico

1. Gonano Gio Batta nato a Prato Carnico il 2 ottobre 1947 comproprietario; Gonano Luciano nato a Prato Carnico il 22 maggio 1954 comproprietario; Rupil Maria nata a Prato Carnico il 13 ottobre 1925 usufr. parziale.

Descrizione catastale

Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 130 di mq. 108
Superficie da acquisire mq. 108

Valore del sedime Totale lire 226.462
pari a euro 116,96

2. Agostinis Stefania fu Giovanni ved. Stefani nata in Ungheria il 20 agosto 1903 usuf. parziale; Stefani Ada nata a Prato Carnico il 13 novembre 1935 comproprietario; Stefani Adriano nato a Prato Carnico il 17 febbraio 1941 comproprietario; Stefani Carlo nato a Prato Carnico il 28 maggio 1939 comproprietario; Stefani Silvana nata a Prato Carnico il 26 luglio 1933 comproprietaria.

Descrizione catastale

Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 141 di mq. 348
Foglio 45 mappale n. 143 di mq. 40
Superficie da acquisire: mq. 388

Valore del sedime Totale lire 813.587
pari a euro 420,18

3. Stefani Canciano nato a Prato Carnico il 19 settembre 1940 propr. 1/3; Stefani Carlina nata a Prato Carnico il 30 settembre 1937 propr. 1/3; Stefani Caterina nata a Prato Carnico il 15 settembre 1903 propr. 1/3.

Descrizione catastale

Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 139 di mq. 117
Superficie da acquisire: mq. 117

Valore del sedime Totale lire 245.334
pari a euro 126,70

4. Machin Ezio nato a Prato Carnico l'8 luglio 1945.

Descrizione catastale

Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 137 di mq. 248
Superficie da acquisire: mq. 248

Valore del sedime Totale lire 520.025
pari a euro 268,57

Tolmezzo, 9 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro BARZAN

F.I.O. 1985 sub 3 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Faeit-Avint» in Comune di Verzegnis. Acquisizione dei sedimi.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Verzegnis

1. Vidussoni Ezio nato a Milano il 12 febbraio 1930.

Descrizione catastale

Qualità: bosco misto
Foglio 28 mappale n. 255 mq. 7
Foglio 28 mappale n. 256 mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 17

Valore stimato del sedime Totale lire 26.140
pari a euro 13,50

2. Brumat Loredana nata a Gradisca d'Isonzo il 20 febbraio 1948 propr. 1/1.

Descrizione catastale

Qualità: Accertata la valenza urbanistica di carattere agricolo ed essendo esclusi dal P.C. di F. rigorosamente nuovi interventi edilizi, si considera la porzione interessata area agricola a tutti gli effetti. Pertanto il valore economico che si attribuisce a mq. di superficie per analogia e caratteristiche morfologiche simili alle proprietà limitrofe corrisponde a lire 1500 al mq.

Foglio 28 mappale n. 88 sub 1, 2, 3 mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 20

Valore stimato del sedime Totale lire 41.937
pari a euro 21,66

3. Boria Giacomo nato a Verzegnis l'11 ottobre 1948 proprietà per 250/1000; Boria Gina nata a Verze-

gnis l'8 luglio 1920 proprietà per 500/1000; Boria Renata nata a Verzegnis il 7 dicembre 1944 proprietà per 250/1000.

Descrizione catastale

Qualità: prato
Foglio 28 mappale n. 257 mq. 30
Foglio 28 mappale n. 258 mq. 6
Foglio 28 mappale n. 263 mq. 30
Foglio 28 mappale n. 264 mq. 3
Foglio 28 mappale n. 265 mq. 8
Foglio 28 mappale n. 266 mq. 50
Foglio 28 mappale n. 268 mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 147

Valore stimato del sedime Totale lire 308.239
pari a euro 159,19

Tolmezzo, 9 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro BARZAN

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Servizio della cooperazione

Elenco delle società cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Coop.va sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Paolo De Ralli 3		1 29/04/92		TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Arcobaleno S.c.a r.l.	34170	GORIZIA	Via San Michele 42		2 29/04/92		GO	Prod. - Lav.
Il Posto delle Fragole - Cooperativa sociale S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Paolo De Ralli 3		3 29/04/92		TS	Prod. - Lav.
Agricola Monte San Pantaleone Cooperativa sociale S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Paolo De Ralli 3		4 29/04/92		TS	Agricola
Coop.va Service Noncello - Cooperativa sociale a r.l. Onlus	33080	ROVEREDO IN PIANO	Via dell'Artigianato 20		5 29/04/92		PN	Prod. - Lav.
La Collina Cooperativa sociale ONLUS S.c.a.r.l.	34100	TRIESTE	Via Querini 6		6 29/04/92		TS	Prod. - Lav.
Lavoriamo Insieme Cooperativa Sociale a r.l.	33039	SEDEGLIANO	Via Candotti 58		7 29/04/92		UD	Prod. - Lav.
Futura Cooperativa sociale a r.l.	33078	S.VITO AL TAGLIAMENTO	Via Savorgnano		8 19/05/92		PN	Prod. - Lav.
Coop. Arialta Cooperativa sociale a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Morgagni 4		9 19/05/92		UD	Prod. - Lav.
La Legotecnica - Società coop. sociale di prod. e lavoro a r.l.	33037	PASIAN DI PRATO	Via D'Antoni 26		10 19/06/92		UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Cif e Zaf Società a r.l.	33100	UDINE	Via Mistruzzi 1		12 03/07/92		UD	Prod. - Lav.
Centro Sociale e Lavorativo Società cooperativa sociale a r.l.	33038	S.DANIELE DEL FRIULI	V.le Trento e Trieste 23		13 03/07/92		UD	Prod. - Lav.
Arte e Libro - Soc. coop. sociale di produzione e lavoro a r.l.	33100	UDINE	Via Derna 9		14 10/08/92		UD	Prod. - Lav.
Il Melograno - Cooperativa sociale a r.l.	33010	REANA DEL ROIALE	Via Carbonarie 40		15 10/08/92		UD	Agricola
Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Viale Ledra 6		16 30/09/92		UD	Prod. - Lav.
Art. Co. Bassa Friulana Cooperativa sociale a r.l.	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Martiri della Libertà 8		17 30/09/92		UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Germano - Società cooperativa sociale a r.l.	34100	TRIESTE	Via San Piero 24/26		18 26/10/92		TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale La Viarte Soc. coop. a r.l.	33050	S.MARIA LA LONGA	Via Zompicco 46/2		19 09/11/92		UD	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A	Data A	N. Sez B	Data B	N. Sez C	Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Cooperativa sociale A.L.A. Soc. coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Via Cantù 45			20	24/11/92			TS	Prod. - Lav.
Insieme Cooperativa sociale a r.l.	34074	MONFALCONE	Via Bixio 15	21	14/12/92					GO	Prod. - Lav.
Coop.va Nuovo Lavoro Cooperativa sociale a r.l.	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Martiri della Libertà 1/A			22	29/01/93			UD	Prod. - Lav.
Nascente - Società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Chisimaio 40			23	29/01/93			UD	Prod. - Lav.
Fraternità Sacerdotale - Società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Ellero 3	25	18/02/93					UD	Miste
Cooperativa sociale Radar - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Roma 30	26	18/02/93					TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Irene Deiuri Società cooperativa a r.l.	33100	UDINE	Via Diaz 60			27	18/02/93			UD	Prod. - Lav.
Per l'impresa sociale - Cons. coop. Sociali a r.l. Onlus	34100	TRIESTE	Via Paolo De Ralli 3					30	05/03/93	TS	Prod. - Lav.
Il Grande Carro Cooperativa sociale - S.c.a r.l.	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174			31	05/03/93			GO	Prod. - Lav.
Partecipazione Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Pozzuolo 330			32	08/03/93			UD	Prod. - Lav.
Il Cammino - Cooperativa sociale a r.l.	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174			33	08/03/93			GO	Prod. - Lav.
La Cisile Cooperativa Sociale a r. l. ONLUS	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5	34	30/03/93	150	21/08/01			GO	Prod. - Lav.
Sanitalia - Società Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Viale Tricesimo 206/3	35	30/03/93					UD	Prod. - Lav.
E'... Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Pozzuolo 330			36	15/07/93			UD	Prod. - Lav.
Itaca Cooperativa sociale a r.l.	33170	PORDENONE	Via San Francesco 1/C	38	02/08/93					PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Acli di lavoro e servizi S.c.a r.l.	33084	CORDENONS	Via Chiavornicco 36/38	40	13/10/93					PN	Prod. - Lav.
Dinsi une man - Società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Bengasi 2	41	24/11/93					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Il Seme Società cooperativa a r.l.	33080	FIUME VENETO	Via Fratte 70			42	24/11/93			PN	Agricola
Impresa a rete Cooperativa sociale a r.l. Onlus	33080	ROVEREDO IN PIANO	Via dell'Artigianato 20	44	24/11/93					PN	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
C'era l'acca - Società cooperativa sociale a r.l.	33084	CORDENONS	Via Chiavornicco 36/38		45 28/12/93		PN	Prod. - Lav.
L'Onda Cooperativa sociale a r.l.	34073	GRADO	Calle Pescheria 3		46 19/01/94		GO	Prod. - Lav.
Coop. sociale pordenonese famiglie anziani infanzia S.c.a r.l.	33080	PORCIA	Via Marconi 10	47 26/04/94			PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Emmaus del Cedis - S.c.a r.l.	33170	PORDENONE	Via de la Comina 25		48 26/04/94		PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale San Mauro - Soc. coop. a r.l.	33085	MANIAGO	Via San Mauro 6		49 11/05/94		PN	Prod. - Lav.
Insieme - Società cooperativa sociale a r.l.	33010	TAVAGNACCO	Via Canova 7	50 24/06/94			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale di solidarietà familiare S.c.a r.l.	33080	PORCIA	Via Prata 11	51 24/06/94			PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Evoluzione - Società cooperativa a r.l.	34170	GORIZIA	Via Roma 20		52 09/12/94		GO	Prod. - Lav.
Strade Nuove - Società Cooperativa sociale a r.l.	34100	TRIESTE	Via Gregorutti 2	53 11/01/95			TS	Prod. - Lav.
Il Mosaico Consorzio di Cooperative sociali S.c.a r.l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5			54 01/02/95	GO	Miste
La Zeie - Società cooperativa sociale a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Betania 2	55 01/02/95			UD	Prod. - Lav.
Mhandy - Società cooperativa sociale a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Betania 2		56 08/02/95		UD	Prod. - Lav.
Il Paese dei balocchi Cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.	33100	UDINE	Via Lavariano 4	59 20/04/95			UD	Prod. - Lav.
Arte Coop piccola Cooperativa sociale a r.l.	33010	TAVAGNACCO	Via Fermi 24	61 01/09/95			UD	Prod. - Lav.
Il Ponte Cooperativa sociale a r.l.	33080	PRATA DI PORDENONE	Via Tremeacque 70	62 22/12/95			PN	Prod. - Lav.
Melarancia - Un posto per giocare - Cooperativa sociale a r.l.	33170	PORDENONE	Via Platon 3	63 22/12/95			PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Orizzonte - Società cooperativa a r.l.	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174	64 09/01/96			GO	Prod. - Lav.
Prospettiva Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Lazzaretto Vecchio 17		65 16/01/96		TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale La Fraternità del Cedis Piccola S.c.a r.l.	33170	PORDENONE	Via de la Comina 25	66 31/01/96			PN	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A	Data A	N. Sez B	Data B	N. Sez C	Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Cooperativa sociale La Sorgente S.c.a r.l.	33030	RIVE D'ARCANO	Loc. Prà Longhi 12			67	17/04/96			UD	Prod. - Lav.
Idea... Società cooperativa sociale a r.l.	33030	FORGARIA DEL FRIULI	Piazza Julia 3	68	15/05/96					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Il Piccolo Principe - Società cooperativa. a r.l.	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	Via Vittorio Veneto 47/A	69	17/05/96					PN	Prod. - Lav.
I 9 Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	Via Aquileia 9			70	22/05/96			UD	Prod. - Lav.
Arti e Mestieri Cooperativa sociale a r.l.	34070	S.PIER D'ISONZO	Via Battisti 12			71	22/05/96			GO	Prod. - Lav.
Città Solidale - Coop. sociale - Società cooperativa. a r.l.	34074	MONFALCONE	Via San Nicolò 12			73	04/07/96			GO	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Napoleonica a r.l.	33050	MORTEGLIANO	Via Morsano 39			74	11/09/96			UD	Prod. - Lav.
Punto Franco - Cons. tra coop. soc. della Provincia di Gorizia	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174					75	11/09/96	GO	Miste
Cooperativa sociale Venezia Giulia - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Udine 13	76	31/10/96					TS	Prod. - Lav.
L'Ancora Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Melengano 84/86	77	07/11/96					UD	Prod. - Lav.
Meditalia Cooperativa sociale a r.l.	33010	TAVAGNACCO	Via Fermi 49	78	07/11/96					UD	Prod. - Lav.
Aganis Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	33015	MOGGIO UDINESE	Piazzetta Pertini 9			79	07/11/96			UD	Prod. - Lav.
Hattiva - Società cooperativa sociale a r.l.	33010	TAVAGNACCO	Via Genova 4			80	07/11/96			UD	Prod. - Lav.
L'Onda Nova Cooperativa sociale a r.l.	34073	GRADO	Calle Pescheria 3	81	07/11/96					GO	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Oasi - Società cooperativa a r.l.	33084	CORDENONS	Via Seduzza 1			82	07/11/96			PN	Prod. - Lav.
C.O.S.M. - Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Pozzuolo 330					83	16/12/96	UD	Prod. - Lav.
La CO.S.T.I.E.RA. - Cooperativa sociale a r.l.	34100	TRIESTE	Via Mercadante 1	84	14/01/97					TS	Prod. - Lav.
Demos Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Ex Caserma di Gropada - fraz. Gropada			85	20/01/97			TS	Agricola
Querciambiente Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Corso Italia 10			86	20/01/97			TS	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Scuola Nuova di Tarcento - Società cooperativa sociale a r.l.	33037	TARCENTO	Via Morgante 10	87 17/03/97			UD	Prod. - Lav.
Nemesi Cooperativa sociale a r.l.	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Annia 8	149 21/08/01	88 15/05/97		UD	Prod. - Lav.
Universiis Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via della Prefettura 23/B	89 17/07/97			UD	Prod. - Lav.
Felicittà Cooperativa sociale a r.l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5	90 05/09/97			GO	Prod. - Lav.
Aracon Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Divisione Julia 30	91 05/09/97			UD	Prod. - Lav.
Il Granello Cooperativa sociale a r.l.	33078	S.VITO AL TAGLIAMENTO	Piazza IV Nov. 10	92 05/09/97			PN	Prod. - Lav.
Accounting Service Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Viale Venezia 184		93 10/12/97		UD	Prod. - Lav.
Duemme Società Cooperativa sociale a r.l.	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Annia 8		94 10/12/97		UD	Prod. - Lav.
Athena Coop. Sociale - Società cooperativa a r.l.	33085	MANIAGO	Via Pordenone 7		95 10/12/97		PN	Prod. - Lav.
Ideando - S.c. a r.l. Cooperativa sociale	33039	SEDEGLIANO	Via San Giorgio 20	96 19/12/97			UD	Prod. - Lav.
Alberone Sociale - Società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Cividale 622/5	97 23/02/98			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Furclap - Società cooperativa a r.l.	33033	CODROIPO	Via del Rifugio 4		98 24/02/98		UD	Miste
Duemilauno - Agenzia Sociale - Società coop. sociale a r.l.	34015	MUGGIA	Via di Vignano 3	99 05/03/98			TS	Prod. - Lav.
Il Vivaio del Sole - Piccola società cooperativa sociale a r.l.	33034	FAGAGNA	Via dal Codarut 11	100 10/03/98			UD	Prod. - Lav.
CO.A.LA. Coop. sociale Arte e Lavoro S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Donota 2		101 25/06/98		TS	Prod. - Lav.
Solimai piccola società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Valussi 32	102 23/07/98			UD	Prod. - Lav.
Interland - Cons. per l'integrazione e il lavoro - Cooperativa sociale	34100	TRIESTE	Corso Italia 10			103 19/10/98	TS	Miste
C'era una volta - Società cooperativa sociale a r.l.	33030	CAMPOFORMIDO	Via Verdi 57	104 19/10/98			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Vladimir Hudolin a r.l.	33100	UDINE	Viale Ledra 4	105 19/10/98			UD	Prod. - Lav.

Denominazione / CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Cooperativa L'Agorà - Società cooperativa sociale a r.l. 33050	RONCHIS	Vicolo dei Brazzit 6		107 29/10/98		UD	Prod. - Lav.
Croce del Sud Cooperativa Sociale - Società coop. a r.l. Onlus 34100	TRIESTE	Via di Conconello 16		108 14/12/98		TS	Prod. - Lav.
Nogapwork Cooperativa Sociale Onlus Società coop. a r.l. 34100	TRIESTE	Via Costalunga 82/1		109 13/01/99		TS	Prod. - Lav.
Co.s.m.o. - Piccola società cooperativa sociale a r.l. 33100	UDINE	Via Baldasseria Media 129	110 13/01/99			UD	Prod. - Lav.
S.G. 2000 Cooperativa sociale a.r.l. 34100	TRIESTE	Via San Lazzaro 16	111 21/01/99			TS	Prod. - Lav.
Giro Giro Tondo Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus 33100	UDINE	Via Liguria 325	112 18/03/99			UD	Prod. - Lav.
La Margherita Piccola società coop. sociale a r.l. 33030	TALMASSONS	Via Comelli 9	113 18/03/99			UD	Prod. - Lav.
Leonardo - Cons.coop. Sociali - Società cooperativa sociale a r.l. 33170	PORDENONE	Via Caboto 28			114 18/03/99	PN	Miste
Contea Società cooperativa sociale a r.l. 34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5		115 18/03/99		GO	Prod. - Lav.
Scuola Sant'Angela Merici - Società cooperativa sociale a r.l. 33043	CIVIDALE DEL FRIULI	Via Monastero Mag. 334	116 04/06/99			UD	Prod. - Lav.
Duemiladieci cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. 34015	MUGGIA	Via Colombara di Vignano 3		117 04/06/99		TS	Prod. - Lav.
Arcobaleno cooperativa sociale - Piccola soc. coop. a r.l. 33037	TARCENTO	Via Urli 32	118 23/08/99			UD	Prod. - Lav.
La Quercia cooperativa sociale - Società coop. a r.l. 34100	TRIESTE	Corso Italia 10	119 27/10/99			TS	Prod. - Lav.
Terra Viva - Società cooperativa sociale a r.l. Onlus 34074	MONFALCONE	Via IX Giugno 21		120 27/10/99		GO	Agricola
Confini Impresa sociale cooperativa - Società coop. a r.l. 34100	TRIESTE	Via De Pastrovich 1		121 27/10/99		TS	Prod. - Lav.
Progesco cooperativa sociale a r.l. 33100	UDINE	Via Marangoni 60	122 12/01/00			UD	Prod. - Lav.
Cantieri Sociali - Cons. coop. Sociali - S. coop. sociale a r.l. - On. 34074	MONFALCONE	Via IX Giugno 21			123 12/01/00	GO	Miste
Elison cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. 33084	CORDENONS	Via Amman 16	124 12/01/00			PN	Prod. - Lav.
Maciao cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. 33028	TOLMEZZO	Via Div. Garibaldi 8	125 03/04/00			UD	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A	Data A	N. Sez B	Data B	N. Sez C	Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Croce Giuliana cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Polonio 5	126	11/05/00					TS	Prod. - Lav.
Codess F.V.G. cooperativa sociale a r.l. Onlus	33100	UDINE	Via Cernazai 8	127	11/05/00					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Sant'Agata - Società coop. a r.l.	33050	PAVIA DI UDINE	Via Nievo 12 Lauzacco	128	11/05/00					UD	Prod. - Lav.
Blu Piccola società coop. sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Maniago 7			129	11/05/00			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Aura - Società coop. a r.l.	34170	GORIZIA	Via del Carso 11/A	130	11/05/00					GO	Prod. - Lav.
Form Gest cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	33041	AIELLO DEL FRIULI	Via Marconi 2/A			131	14/06/00			UD	Prod. - Lav.
Athena cooperativa sociale a r.l.	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	Viale Venezia 29	132	31/07/00					UD	Prod. - Lav.
Rinascente cooperativa sociale - Società coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Via Cologna 29	133	31/07/00					TS	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Il Giglio - Società coop. a r.l.	33080	PORCIA	Via delle Risorgive	134	31/07/00					PN	Miste
Cooperativa sociale Alba - Società coop. a r.l.	34170	GORIZIA	Via del Carso 11/A			135	07/11/00			GO	Prod. - Lav.
Interethnos cooperativa sociale- Società coop. a r.l ONLUS	34100	TRIESTE	Piazza Duca degli Abruzzi 3	136	07/11/00					TS	Prod. - Lav.
Lilliput Piccola società cooperativa Sociale a.r.l. Onlus	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	Piazza De Gasperi 9	137	07/11/00					PN	Prod. - Lav.
Logogenia Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus	33170	PORDENONE	Via Caboto 28	138	07/11/00					PN	Prod. - Lav.
Baby Birba cooperativa sociale - Piccola soc.coop.a r.l.	33040	FAEDIS	Via Polisportiva 10	139	28/11/00					UD	Prod. - Lav.
La Primula cooperativa sociale - Piccola soc.coop.a r.l.	34079	STARANZANO	Via Udine 19	140	15/01/01					GO	Prod. - Lav.
Ragnatela soc. coop. Sociale a r.l.	33020	MAIANO	Via Zorutti 4			141	22/02/01			UD	Miste
Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze soc.coop.soc.a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Matteotti 19/g			142	22/02/01			UD	Miste
Nuova Ricerca Educativa coop.sociale a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Alighieri 3	143	22/02/01					UD	Miste
Padre Giacomo Montanari soc.coop.sociale a r.l.	34070	VILLESSE	Via S.Rocco 4			144	22/02/01			GO	Miste

Denominazione CAP SEDE Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Laboratorio scuola piccola soc.coop.sociale a r.l. Onlus 33080 PORCIA Via Marconi 22	145 22/02/01			PN	Miste
Consorzio sociale Isontium soc. coop. Sociale a r.l. 34070 SAVOGNA D'ISONZO Case sparse 73			146 26/02/01	GO	Miste
La Casetta cooperativa sociale a r. l. 34100 TRIESTE Via Belpoggio 16	147 16/07/01			TS	Prod. - Lav.
Coop.va Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop. a r. l. 34170 GORIZIA Via Grabizio 7	148 16/07/01			GO	Prod. - Lav.
La Margherita Soc. Coop.va Sociale a r. l. 33010 MAGNANO IN RIVIERA Via Cividina 56	151 17/09/01	152 17/09/01		UD	Miste

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Duino Aurisina. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 5 settembre 2001 il Comune di Duino Aurisina ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 67 del 27 settembre 2001 il Comune di Manzano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 44 del 18 settembre 2001 il Comune di Pagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 76 del 22 settembre 2001 il Comune di Pasian di Prato ha adottato la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica del Centro del Capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 12 giugno 2001, il Comune di Pocenia ha respinto l'osservazione al Piano regolatore particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica del Centro del Capoluogo, ha acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Torreano. Avviso di adozione della variante n. 19 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 del 26 aprile 2001 il Comune di Torreano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 19 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Visco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 26 settembre 2001 il Comune di Visco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

Graduatoria regionale provvisoria per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2001-30 giugno 2002

(Predisposta ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272)

Posizione in graduatoria	Cognome e nome		Punteggio	Residenza
1	BASSANI	Nilo	49,90	Porcia (PN)
2	SABINO	Antonio	36,50	San Vito al Tagliamento (PN)
3	MUZZOLINI	Carmen	33,50	Magnano In Riviera (UD)
4	VANNINI	Paola Maria	31,50	Desio (MI)
5	GAETA	Giuliana	30,20	Trieste
6	GABBIOTTI	Alessandra	28,80	Udine
7	DE MANZINI	Andrea	27,30	Grado (GO)
8	MARINONI	Stefano	25,90	Duino Aurisina (TS)
9	LIZZI	Daniela	25,10	Udine
10	DE CAROLIS	Gabriela	25,10	Grado (GO)
11	SOMEDA	Annalisa	24,80	Pagnacco (Udine)
12	TORRE	Giuliano	24,35	Trieste
13	DAVANZO	Riccardo	23,65	Trieste
14	TONDOLO	Gherbezza Giancarlo	22,30	Buia (UD)
15	CATTAROSSI	Luigi	20,50	Udine
16	BUMBALO	Franco	20,40	San Vito al Tagliamento (PN)
17	BROVEDANI	Pierpaolo	20,20	Tolmezzo (UD)
18	GERVASI	Sandra	19,20	Tricesimo (UD)
19	CHIACIG	Grazia Maria	19,10	Udine
20	ANDREELLO	Luisa	19,00	Pordenone
21	SPACCARELLI	Patrizia	18,70	Trieste
22	DEL COL	Graziella	18,00	Caneva (PN)
23	MOZZON	Giovanna	17,60	Cordignano (TV)
24	COLELLA	Salvatore	16,80	Serrara Fontana (NA)
25	DUCAPA	Elena	16,40	Trieste
26	CACITTI	Carlo	16,00	Sacile (PN)
27	TOMADIN	Maurizio	15,80	Trieste
28	RUTA	Franca Maria	15,00	Spilimbergo (PN)
29	PENNESI	Marco	14,30	Trieste
30	FANTI	Laura	14,00	Pordenone
31	MALOCCO	Federica	14,00	Pordenone
32	GENERO	Antonella	13,90	Caneva (PN)
33	SOLA	Maria Vittoria	13,70	Monfalcone (GO)
34	ZULIANI	Isabella	13,40	Tarcento (UD)

35	RIOSA	Rita	13,20	Trieste
36	BOHM	Patricia	12,50	Trieste
37	RANIERI	Marco	11,50	Motta Di Livenza (TV)
38	PERIN	Claudia	11,40	Roveredo In Piano (PN)
39	GIACOMET	Vania	10,80	Padova
40	REZVANI	ShAhmiri Asieh	10,40	Roma
41	TORRESIN	Mirka	10,30	Motta Di Livenza (TV)
42	DI LEO	Grazia	9,70	Trieste
43	PANEBIANCO	Valeria	9,50	Catania
44	PENNETTA	Giuseppina	9,40	Cividate Camuno (BS)
45	MELLI	Paola	8,30	Udine
46	ZANATTA	Manuela	8,00	Tavagnacco (UD)
47	ESHRAGHY	Mohammad Reza	7,90	Imola (BO)
48	GIORGI	Rita	7,80	Trieste
49	BOTTEGA	Massimo	7,40	Udine
50	URSO	Luigina	7,10	Padova
51	ALUNNI	Francesca	6,80	Perugia
52	BEDENDO	Rita	6,60	Tolmezzo (UD)
53	PASCUCCI	Raffaella	5,80	Roma
54	RUOCCO	Angelo	5,70	Buttrio (UD)
55	LIOTINO	Maria Donata	5,50	S. Michele di Bari (BA)
56	DICOVICH	Patricia	5,20	Rosolina (RO)
57	DI MARIO	Simona	5,20	Trieste
58	MASCARIN	Maurizio	4,50	Chions (PN)
59	CESCHEL	Stefano	4,30	Trieste
60	SOHRABI	Akbar	4,20	Roma
61	DEL SANTO	Manuela	4,20	Trieste
62	MIANI	Maria Paola	4,20	Udine
63	CARBONE	Teresa	4,10	Gorizia
64	MALORGIO	Cristiana	4,10	Trieste
65	COMICI	Alberto	4,00	Udine
66	DE ZEN	Lucia	4,00	Pordenone

La dr.ssa Besa Poskurica è esclusa dalla graduatoria poichè il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria, da lei conseguito il 19 febbraio 1987, presso la facoltà di medicina dell'Università di Belgrado, è avvenuto con decreto del Ministero della sanità del 31 maggio 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001). Di conseguenza, trattandosi di provvedimento con efficacia costitutiva e non meramente ricognitiva (giurisprudenza consolidata) esso ha efficacia ex nunc.

La dr.ssa Carmela Tringali è esclusa dalla graduatoria poichè non è in possesso del diploma di specializzazione in pediatria.

N.B.: A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, la minore età (articolo 3, comma 4, del D.P.R. 272/2000).

Istanze di riesame

I pediatri interessati possono inoltrare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, Riva N. Sauro n. 8, 34124 Trieste - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente graduatoria, eventuale istanza di riesame in carta libera della loro posizione.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO TRIESTE

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di armadi automatici a ripiani rotanti per l'Ufficio tavolare di Trieste.

I - Trieste: forniture di beni

1. Ente appaltante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio Servizio del provveditorato - Corso Cavour, 1 - 34100 (I)
Trieste - telefono (+39)0403772232 - telefax (+39)0403772383.

2. a) Procedura di aggiudicazione: aperta accelerata di cui al decreto legislativo 358/1992 di attuazione della Direttiva 93/36/CEE;

b) Forma della fornitura: pubblico incanto.

3. a) Luogo di consegna: Trieste (I) - via Carpison, 20;

b) Natura dei prodotti: acquisto armadi automatici a ripiani rotanti con assistenza in garanzia - CPA: CPV: 3612161-1;

c) Quantità: n. 17 armadi automatici, per un valore presunto di lire 500.000.000 I.V.A. esclusa, pari ad euro 258.228,45 + I.V.A., con opzione per un ulteriore armadio.

d) Possibilità di presentare offerte per una parte delle forniture richieste lotto unico.

4. Termini: la fornitura dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi dall'ordine ed essere completata entro i successivi 10 fine settimana. E' richiesto il servizio di assistenza in garanzia per un periodo di almeno due anni.

5. a) Nome ed indirizzo presso il quale si possono richiedere il disciplinare di gara ed il capitolato d'oneri nonchè le visite di sopralluogo: recapiti di cui al punto 1.

b) Termine ultimo per richiedere i documenti: 9 novembre 2001.

c) Costo per l'invio dei documenti: gratuito.

6. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19 novembre 2001;

b) Indirizzo al quale devono essere inviate: recapito di cui al punto 1:

c) Lingua di redazione delle offerte: italiano.

7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: solo alle sedute pubbliche limitatamente a coloro che abbiano interesse legittimo.

b) Data, ora e luogo di apertura: l'apertura dei plichi avrà inizio, in pubblica seduta, il giorno 21 novembre 2001 alle ore 10.00 presso l'Ente appaltante. Per le successive operazioni si fa rimando al disciplinare di gara.

8. Cauzioni e garanzie: per partecipare alla gara è richiesta, nei modi specificati nel capitolato di gara, una cauzione provvisoria pari a lire 20.000.000 e, all'Aggiudicatario, una cauzione definitiva pari all'8% dell'importo dell'appalto.

9. Modalità di finanziamento e pagamento: il servizio è finanziato con fondi a carico del bilancio dell'Ente appaltante, mentre per le modalità di pagamento si rimanda al Capitolato.

10. Raggruppamento d'imprese: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Le ditte già partecipanti in associazione od in consorzio non possono partecipare alla gara nè singolarmente nè con altre imprese.

11. Condizioni minime e documenti di gara: i concorrenti dovranno dimostrare di aver fatturato un'analoga fornitura nell'ultimo triennio per almeno l'importo di ITL 500.000.000 (euro 258.228,45); per le altre prescrizioni vedasi il disciplinare di gara;

12. Periodo di tempo di vincolo dell'offerta: 12 mesi.

13. Criteri di aggiudicazione: pubblico incanto con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la cui modalità di valutazione si fa rimando al disciplinare di gara.

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all'importo di cui al punto 3 lettera c), nè saranno ritenute valide quelle condizionate o sostitutive di precedenti oppure facenti riferimento ad altre proprie o di terzi.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

14. Varianti: non saranno ammesse le offerte riguardanti attrezzature aventi caratteristiche diverse da quelle minime richieste.

15. Altre indicazioni: l'Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni prodotte. Viene fatto obbligo di sopralluogo. Tutta la corrispondenza ed ogni atto da presentare dovrà essere redatto in lingua italiana.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste di persona o telefonicamente nell'orario d'ufficio (9.00 - 12.00) dal lunedì al venerdì.

16. Preinformazione: il relativo bando indicato è stato spedito in data 6 marzo 2001.

17. Data di invio del bando: 4 ottobre 2001.

18. Data di ricevimento del bando: 4 ottobre 2001.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - AMIU
PORDENONE

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un impianto di trattamento delle biomasse.

Questa Azienda indice una licitazione privata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante il criterio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonchè ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Importo a base d'asta: lire 3.846.924.200, pari ad euro 1.986.770,50, di cui lire 96.173.105, pari ad euro 49.669,26, riferito agli oneri dell'articolo 31 della legge n. 415/1998 e pertanto non soggetto a ribasso d'asta.

Il bando integrale, il capitolato e gli elaborati sono in visione presso l'Ufficio tecnico dell'AMIU nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta nel citato bando di gara, dovranno pervenire mediante raccomandata del servizio postale, corso particolare o servizio di posta celere, entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2001 al seguente indirizzo: AMIU - via Nuova di Corva 86/e - Pordenone.

L'invito a presentare offerta sarà inviato ai concorrenti prequalificati entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Pordenone, 8 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
p.a. Roberto Tomasini

COMUNE DI PORPETTO
(Udine)

Estratto dell'avviso di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

1) Ente appaltante: Comune di Porpetto, via Udine n. 18 - 33050 Porpetto (Udine) - telefono 0431 60036 - fax 0431 60901.

2) Categoria del servizio: servizio finanziario - appalto del servizio di tesoreria comunale.

3) Luogo di esecuzione: sede, agenzia, filiale o sportello di Porpetto dell'Istituto affidatario.

4) Procedura di aggiudicazione: asta pubblica con modalità di cui agli articoli 73, lettera c), e 76 del Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

5) Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione» di cui all'allegato sub B) alla deliberazione consiliare n. 33 del 29 settembre 2001;

6) Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell'articolo 208 del decreto legislativo n. 267/2000.

7) Durata del contratto: 5 anni dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

8) Data e luogo dell'asta pubblica: 28 novembre 2001, ore 12.00, sala consiliare, indirizzo di cui al punto 1).

9) Termine ultimo presentazione offerta: ore 12.00 del giorno 27 novembre 2001.

10) Informazioni: per notizie più complete e dettagliate si rinvia alla convenzione ed all'avviso integrale affisso all'albo pretorio del Comune e ritirabile in copia presso l'ufficio protocollo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per ogni altra informazione rivolgersi al Comune di Porpetto, Settore Finanziario - telefono 0431 60036 oppure 0431 60484.

Porpetto, lì 1 ottobre 2001

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Lara Ietri

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FRIULI CENTRALE
UDINE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di ampliamento del binario di collegamento ZIU-ZAU.

1) Stazione appaltante: Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, via Dante 16; 33100 - Udine; tel. 0432.506285, fax 0432.510392.

2) Procedura di gara: pubblico incanto, da esperirsi

con l'offerta a prezzi unitari delle categorie a corpo e misura poste a base di gara.

3) Data di aggiudicazione 27 settembre 2001.

4) Offerte pervenute: n 4.

5) Aggiudicatario: Associazione Temporanea d'Impresa composta dalle ditte: Cenedese Angelo Giuseppe S.r.l. con sede a Musestre di Roncade (Treviso), CO.RAC.FER. S.r.l. con sede in Casale sul Sile (Treviso) e Semenzato Luciano S.r.l. con sede in Mestre (Venezia).

6) Importo complessivo dell'appalto: lire 4.330.907.538, pari ad euro 2.236.727,08 corrispondenti ad un ribasso del 2,512%.

7) Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Zanet.

Udine, 4 ottobre 2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Massimiliano Zanet

POSTE ITALIANE S.p.A.
TRIESTE

Formazione elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per l'anno 2002 (appalti di importo inferiore a 750.000 euro).

COMUNICATO

A norma dell'articolo 77 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 si rende noto che le ditte interessate ad essere inserite presso questa stazione appaltante nell'elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per lavori afferenti prevalentemente le categorie di opere generali OG11 (Impianti tecnologici) e OG1 (Edifici civili ed industriali) di importo inferiore a 750.000 euro, ex articolo 23 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno inviare apposita richiesta al seguente indirizzo: Poste Italiane S.p.A. - Zona immobiliare Friuli-Venezia Giulia - piazza V. Veneto, 1 - 34100 Trieste.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dall'1 dicembre 2001.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima di tale data.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria si procederà mediante pubblico sorteggio per le domande che perverranno entro il 15 dicembre 2001, mentre quelle che giungeranno dopo la data predetta verranno inserite in elenco nell'ordine di presentazione.

Le istanze di ammissione dovranno contenere una dichiarazione (da richiedere il facsimile all'indirizzo sopra indicato tel. n. 040/6764526 fax n. 040/6764234), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; all'istanza - dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Si rammenta che per la partecipazione alle gare per appalti di importo inferiore a 150.000 euro dovranno essere posseduti, oltre ai requisiti generali per l'ammissione alle gare, i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000, mentre per gli appalti di importo compreso tra 150.000 euro e 750.000 euro dovranno essere posseduti, a partire dall'1 gennaio 2002, oltre ai requisiti generali per l'ammissione alle gare, anche quelli di qualificazione attestati dalle Società Organismi di attestazione (SOA), di cui al medesimo D.P.R. n. 34/2000.

Le ditte prive dell'attestazione SOA saranno inserite in elenco per la partecipazione alle gare per la sola fascia di importo fino a 150.000 euro.

Le ditte in possesso dell'attestazione SOA saranno inserite in elenco per la partecipazione alle gare in base alle categorie di opere generali, di opere specializzate e classifiche possedute, risultanti dall'attestazione stessa.

La data del sorteggio pubblico è fissata per il giorno 18 dicembre 2001.

L'elenco dei lavori che, presumibilmente, in relazione all'importo stimato dell'appalto, saranno affidati nel corso dell'anno 2002 con la procedura di licitazione privata semplificata, sempreché il numero delle imprese inserite negli appositi elenchi raggiunga il numero previsto, è il seguente:

- appalti integrati per la manutenzione straordinaria di circa n. 20 agenzie postali ubicate nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per informazioni telefonare al n. 040/6764526.

Trieste, 15 ottobre 2001

IL DIRETTORE DELLA ZONA IMMOBILIARE:
E. Scherlich

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara per l'appalto dei lavori di sistemazione del parco di Villa Revoltella.

a) *Ente appaltante*

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) *Procedura di gara*

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

- degli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;
- dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) *Luogo di esecuzione* Comune di Trieste.

d) *Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione*

Lavori di sistemazione del parco di Villa Revoltella.

Importo a base d'asta: lire 1.762.426.620 euro 910.217,39 + oneri per la sicurezza: lire 70.906.713 euro 36.620,26 non soggetti a ribasso + I.V.A.

Categoria prevalente: OG6 - lire 482.658.912 euro 249.272,53.

Parti dell'opera: cat. OG3 - strade e relative opere complementari - lire 438.139.000 euro 226.279,91; cat. OS24 - verde e arredo urbano - lire 295.618.182 euro 152.674,05

Termine di esecuzione: 300 giorni.

e) *Soggetti ammessi alla gara*

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in associazione temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) *Termine, indirizzo di ricezione delle offerte*

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta

**«Asta pubblica del giorno 21 novembre 2001
Lavori di sistemazione del parco
di Villa Revoltella»**

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2001.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77 del Regio decreto 827/1924.

g) *Modalità di formulazione delle offerte*

Ogni offerta sarà costituita dal modulo denominato «Lista delle Categorie e delle Forniture» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che prevede, tra l'altro, in calce al modulo l'indicazione sia del totale dei lavori che del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e da un foglio a parte, in carta libera, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:

- l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente Bando e negli atti richiamati, negli elaborati di progetto compresi il computo metrico e lo schema di contratto e che s'impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione dei lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata nel luogo ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, di quelle del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/1994;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- la dichiarazione che la ditta ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- la dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare

la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- la dichiarazione di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti dalla ditta;
- la dichiarazione di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «Lista delle Categorie e delle Forniture» relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 19, della legge 109/1994 e successive modificazioni e dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F;
- l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, dell'indirizzo della ditta e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);
- l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione dei lavori da subappaltare.

Documenti da produrre con l'offerta

1) Per tutti i concorrenti

A - ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari a lire 35.249.000 euro 18.204,59 rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;
- i nominativi dei Direttori tecnici;
- il numero di fax del concorrente;

ed attestante:

- la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- il possesso della qualificazione nella categoria OG6 per lire 2.000.000.000;

  in alternativa al requisito di quest'ultimo punto, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori cinque dichiarazioni:
- il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente Bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l'importo di lire 1.762.426.620;
- l'esecuzione nel quinquennio antecedente alla data

del presente Bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria OG6 di importo non inferiore al 40% di lire 1.762.426.620;

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente Bando di gara, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale laureato o diplomato;
- il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore al 2% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente Bando di gara;

C - dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75 comma I, lettere b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sottoscritta dai Direttori tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai soci (se società in nome collettivo o in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio) o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

2) Per le associazioni temporanee d'imprese

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la Capogruppo stessa, le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) (lettere B e C).

Per i requisiti in caso di Imprese riunite (categorie e relative classifiche) si fa rinvio agli articoli 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

h) *Data di apertura delle offerte*

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - via Procureria n. 2 - IV piano - alle ore 10.00 del giorno 21 novembre 2001.

Si procederà all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della gara. Successivamente, nella stessa seduta, si effettuerà il sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, alle quali nella medesima giornata verrà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, come stabilito dall'articolo 10, comma quater della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dei predetti requisiti, con l'eventuale esclusione dalla gara in caso di mancata comprova, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione dell'appalto avverranno, in seduta pubblica, nel medesimo luogo, alle ore 10.00 del giorno 4 dicembre 2001.

All'aggiudicatario ed al concorrente che seguirà nella graduatoria, se non sorteggiati, verrà richiesta la comprova dei requisiti dichiarati.

Non saranno richiesti tutti o parte dei documenti, a comprova dei requisiti tecnico-finanziari, se già in possesso dell'Amministrazione appaltante.

i) *Garanzie*

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 2.200.000.000 euro 1.136.205,18 e quello della polizza per danni causati a terzi nel corso dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 968.135.000 euro 500.000.

j) *Finanziamento*

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

k) *Termine di validità dell'offerta*

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

l) *Criterio di aggiudicazione*

prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di

anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento.

m) *Altre informazioni*

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

c) Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, come precisato nel Capitolato speciale d'appalto.

d) Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

e) Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

f) L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti notorietà non certificabili da Pubbliche amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

g) Il verbale di gara avrà valore di contratto, condizionatamente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 71- comma 3 - del D.P.R. 554/1999.

h) Si applicano al presente appalto le norme del Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente Bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

j) Per ulteriori informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi allo Studio Associato Sasco - Rotonda del Boschetto n. 3 - Trieste - telefono 040/53468.

k) Gli elaborati di gara, compresi l'elenco descrittivo dei lavori e delle somministrazioni, il computo metrico e lo schema di contratto, potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente Bando, presso il Servizio verde pubblico - palazzo Costanzi n. 2 - cancelleria - telefono n. 040/6754249.

l) Gli elaborati progettuali relativi all'appalto costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

m) Il responsabile del procedimento è l'arch. Angela Sello - Direttore del Servizio verde pubblico del Comune - passo Costanzi n. 2 - IV piano - stanza n. 402 - tel. n. 040/6754811.

Trieste, 15 ottobre 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI AQUILEIA (Udine)

Statuto comunale

SOMMARIO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO II
ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO III
ORDINAMENTO

CAPO IV
ATTIVITA'

CAPO V
FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

CAPO VI
PARTECIPAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali

1. La comunità locale è autonoma.

2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'articolo 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionalmente equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

6. La storia sociale, le tradizioni culturali e religiose, il patrimonio umano, artistico e ambientale, i gruppi e le associazioni, le scuole e le istituzioni educative e politiche che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in uno spirito di pluralismo e di rispetto reciproco, fanno parte integrante della vita e delle istituzioni democratiche della comunità locale.

7. Il Comune riconosce e realizza i valori espressi dalla comunità e li promuove anche attraverso la collaborazione, la cooperazione con i soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.

8. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, facendosi anche promotore di educazione permanente sostenendo attività didattico-educative rivolte a tutti i cittadini.

9. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalla legislazione vigente, dalle norme dello Statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

10. Il Comune adotta, in collaborazione anche con le altre istituzioni locali, le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento nelle sue manifestazioni. Muove altresì la propria azione in una ottica volta alla riduzione degli sprechi e dei consumi energetici. Tutela le risorse ambientali presenti sul territorio ed in particolare: la laguna ed il suo litorale, i fiumi ed il patrimonio boschivo esistente. Promuove altresì l'incremento del patrimonio boschivo sparso nelle campagne.

11. Il Comune, promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, locali, regionali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico. In particolare promuove la ricerca archeologica ai fini scientifici, per il godimento da parte della collettività e per la sua valorizzazione turistica, garantendo che ciò avvenga con la collaborazione e nel rispetto della collettività aquileiese, dei suoi bisogni e dei suoi interessi, attivandosi per far si che i sacrifici richiesti a tal fine alla comunità aquileiese siano proporzionati all'utilità che essa ne consegue.

12. Il Comune tutela e valorizza la cultura, la lingua e le tradizioni friulane quale principio di specificità e ne promuove la diffusione, lo studio e l'uso anche nella toponomastica.

13. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.

14. Il Comune favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

15. Il Comune anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni:

a) sostiene e promuove lo sviluppo dell'agricoltura nelle sue forme tradizionali ed innovative, nel rispetto dell'ambiente;

b) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

c) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo delle attività produttive e del terziario per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;

d) favorisce il rilancio del turismo in tutte le sue forme, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi. Il Comune riconosce la Pro Loco come strumento di promozione dell'attività turistica di base e pertanto come l'ente di riferimento tecnico necessario in materia sul territorio di competenza della Pro Loco;

e) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico;

f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

16. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti:

a) nei confronti dei portatori di handicap;

b) nei confronti degli anziani ed emarginati:

c) nei confronti dei lavoratori immigrati extra comunitari.

17. Il Comune si impegna a favorire le condizioni di pari opportunità tra i sessi, in special modo nel lavoro, promovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale; favorisce la maternità consapevole, tutela la maternità e l'infanzia.

18. Il Comune incoraggia e garantisce la pratica dello sport dilettantistico e del tempo libero in tutte le sue espressioni. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso disciplinandolo con apposito Regolamento.

19. Il Comune di Aquileia, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e favorisce attività culturali ed informative utili al raggiungimento di una cultura di pace e solidarietà e di rispetto dei diritti umani.

Art. 2

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie (finanziarie e/o personale).

Art. 3

Rappresentanza della Comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.

5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

6. Il Comune persegue le finalità e i principi della «Carta Europea dell'autonomia locale» adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è

collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal Regolamento.

7. Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le Comunità locali di altre Nazioni - anche attraverso i gemellaggi - per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione Nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite e collabora con le Associazioni e gli Enti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 4

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e provinciale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo e di gestione.

3. Il Regolamento disciplina le società di incentivo e di gestione costituite a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche ad esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.

4. Le società di incentivo e di gestione, a prevalente capitale comunale con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, sono finalizzate ove si ravvisi un interesse generale all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.

5. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento - anche con ricorso al credito - l'oggetto societario, le modalità di cessione delle società e di recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.

6. Il Comune promuove in forme idonee la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

7. A tal fine il Comune intende contribuire alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali, degli altri provvedimenti della Regione e alla determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 5

Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone, sigillo

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Aquileia ha una estensione di kmq. 36,84 e comprende la frazione di Belvedere.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in piazza Garibaldi n. 7. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma, un proprio gonfalone ed un sigillo deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge. Attualmente spetta al Comune di Aquileia l'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo come da provvedimento del Capo del Governo del 12 luglio 1929.

4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 6

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel municipio, nella frazione di Belvedere e nella località di Monastero sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito Regolamento e tra esse una pubblicazione annuale sull'attività svolta redatta dalla Giunta e dai gruppi consiliari.

CAPO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 7

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

3. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, almeno il 10% di cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della formalizzazione dell'iniziativa.

4. Per le modifiche dello Statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'articolo 55.

Art. 8

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei Regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I Regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, devono preventivamente essere divulgati e successivamente possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione à divenuta esecutiva.

8. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 9

Adeguamento delle fonti normative - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla Comunità europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

2. Le norme devono comunque rispettare i principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal Segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel Regolamento del Consiglio che ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 10

Ordinamento

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. La emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 5 dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere adeguata-

mente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 11

Pubblicità

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del Regolamento previsto al comma 3 dell'articolo 6.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 12

Fonti di interpretazione

1. Spetta al Consiglio e al Sindaco l'interpretazione di norme statutarie e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai responsabili dei servizi e degli uffici.

CAPO III

ORDINAMENTO

Art. 13

Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente sono disciplinate dalle disposizioni del presente Statuto. Tali competenze sono previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e delle riserve di legge dalle stesse previste.

2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dal decreto legislativo 267/2000 e dallo Statuto, con Regolamento del Consiglio comunale da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, sono individuati i provvedimenti dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi. I provvedimenti di gestione riservati ai responsabili degli uffici e dei servizi ed eventualmente del Segretario comunale dell'Ente, vengono stabiliti dal Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. La qualificazione della natura degli atti, fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione, è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie da parte del Consiglio sulla scorta di apposita relazione della Giunta.

4. L'attribuzione delle competenze agli Assessori viene effettuata dal Sindaco dopo la sua elezione. Sindaco e Giunta municipale sono organi che fruiscono delle condizioni di cui al Capo I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi definiti dal Regolamento di cui al comma 2 è disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Art. 14

Tutela degli interessi della Comunità

1. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 15

Giusto procedimento

1. Gli atti emessi dal Consiglio comunale, dalla Giunta per quanto di sua competenza, dal Segretario comunale, dal Direttore generale e dai Responsabili dei Servizi, devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.

2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico e contabile se necessari ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 16

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dallo Statuto, con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di

controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

3. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.

4. È ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto all'articolo 13, comma 4.

Art. 17

Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto.

Art. 18

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'Ente.

3. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi.

4. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio ed organizzativo. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il Regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei Revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita Commissione.

7. Spetta al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

8. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli Consiglieri su proposta della Giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

9. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito Regolamento il quale disciplinerà l'uso della lingua friulana, quale fondamentale riferimento culturale per la Comunità locale.

10. E' Consigliere anziano, il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti, a parità di voti il più anziano di età.

Art. 19

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Il predetto Regolamento disciplinerà altresì l'uso di uno spazio e dei mezzi tecnici destinati alle riunioni dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Sono istituite, in seno al Consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del Regolamento.

2. I componenti le commissioni consiliari sono designati dai gruppi in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo.

E' membro di diritto di ogni commissione consiliare l'Assessore competente per materia.

Il Sindaco partecipa alla sedute su sua richiesta o quando richiesto dal Presidente della Commissione.

All'atto della nomina dei componenti la Commissione, il Consiglio comunale provvede alla nomina del Presidente. Questi sarà scelto fra tutti i commissari, anche appartenenti all'opposizione consiliare, con equa distribuzione.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri di opposizione.

Un quinto dei Consiglieri comunali possono proporre al Consiglio comunale l'istituzione di una Commissione di controllo e garanzia.

3. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni, nonché le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali, tra le quali, una rappresentativa della comunità della frazione di Belvedere.

5. Nei casi contemplati dal Regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 21

Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le modalità d'iniziativa e di accesso del Consigliere comunale sono disciplinate dal Regolamento.

3. Gli Organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti. Dette mansioni e compiti non possono avere che rilevanza interna e finalità consultive.

4. Nei confronti dei Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non partecipano a n. 3 sedute consiliari consecutive, viene avviato il procedimento di decadenza. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 22

Svolgimento lavori consiliari

1. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal Regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

2. Le votazioni hanno luogo in forma palese.

3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti sono esclusi dal computo, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

4. Nel caso di nomine il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.

5. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione.

6. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente, qualora non sia presente il Vice Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 23

La Giunta: nomina - Durata in carica - Mozione di sfiducia - Revoca Assessori - Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori. Numero 1 Assessore potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. L'Assessore non

Consigliere comunale partecipa alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

8. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

9. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà (n. 3 unità) dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua assenza, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.

11. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

12. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

13. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

14. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

15. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

16. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

17. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale o dei Funzionari responsabili, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

18. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Art. 24

Il Sindaco

1. Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori comunali.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 50, comma 8°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Sindaco nomina il Direttore generale, i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 50, 108 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

4. Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di amministrazione ordinata per gruppi di materie e con delega di firma.

6. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare a consiglieri comunali la delega a rappresentarlo per la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza, ed a partecipare in sua vece alle attività di enti, istituzioni, associazioni, commissioni. ecc.. Di tale rappresentanza il Consigliere comunale risponderà direttamente al Sindaco. Le deleghe ai Consiglieri devono avere finalità e rilevanza interna.

Art. 25

Vice Sindaco e Assessore anziano

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni. impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 26

Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma, che si concretizza nella dotazione organica del personale dipendente.

3. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, attraverso il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Ad ogni unità organizzativa, individuata, è preposto un Responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni Responsabile di uffici e servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

5. Le variazioni della dotazione organica sono disposte dalla Giunta comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei responsabili dei servizi e degli uffici di cui all'articolo 32.

Art. 27

Funzioni di direzione

1. Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane, materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.

2. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.

6. Tale soggetto è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito.

Art. 28

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 29

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 30

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 31

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 32

Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei Responsabili degli uffici e dei servizi presieduta e diretta dal direttore generale o dal Segretario comunale, se nominato Direttore generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente gli organi elettivi, per il Segretario e per i Responsabili degli uffici alla conferenza spettano funzioni propositive, d'indirizzo, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 33

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 34

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco. a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico ai Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 35

Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

ATTIVITA'

Art. 36

Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.

2. Di norma costituiscono allegati alla relazione di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti; il piano occupazionale; il piano dei servizi; i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'Ente; la relazione annuale sullo stato ecologico-ambientale del territorio.

3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 37

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei Regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato assume la responsabilità non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o dei provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'Organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

Art. 38

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti

soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli Organi competenti.

3. Il Regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 39

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

2. Ove sia possibile il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati, il Responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dai procedimento, non siano individuabili, il Responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

Art. 40

Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.

3. Gli atti esclusi dall'accesso da Regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 41

Atti sottratti all'accesso

1. Il Regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Art. 42

Pareri

1. Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta o al Consiglio comunale che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Art. 43

Regolamento dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito Regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Art. 44

I servizi locali

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma o di S.p.A. anche interessante più enti locali.

5. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento

all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

8. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, comprese eventuali S.p.A., dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 45

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 498/1992, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione del Piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di nuova costituzione, il conferimento del capitale pubblico locale è realizzato mediante l'attribuzione delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Qualora il Comune detenga azioni in società già costituite, restano in vigore le norme contenute nei rispettivi Statuti.

5. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della Società è stabilita la rappresentanza numerica nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, 2° comma, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Aquileia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende, Consorzi ed Istituzioni.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali, con prevalente capitale pubblico o in posizione di minoranza, o di Consorzio partecipato quando il Consiglio comunale abbia deliberato lo Statuto della Società o del Consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali del Comune e purché il Consiglio comunale abbia assunto la delibera di indirizzi previsti nel citato articolo 42 del decreto legislativo 267/2000.

Il Regolamento del Consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle carica in società di capitale o consorzi, assunte dai propri Amministratori e Consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

Art. 46

Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito Regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio comunale.

Art. 47

Personale a contratto

1. Per esigenze particolari e/o per la gestione dei servizi ricompresi nel cui al primo comma dell'articolo 45 il Comune può ricorrere a contratto determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 44, per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui ai precedente

comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.

3. Alla gestione del servizio centrale computerizzato potrà essere prevista l'assunzione con contratto di personale con handicap che abbia frequentato corsi speciali regionali.

Art. 48

Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e documentata esperienza tecnica e amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda.

2. Il Sindaco può revocare dall'incarico, con atto motivato, anche su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri comunali, il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 49

Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

CAPO V

FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 50

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nei rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie «una tantum» o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nei rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 51

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel Regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel Regolamento di contabilità i responsabili degli uffici e dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento degli uffici e dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio comunale, su intesa dei capigruppo, conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei conti, al Segretario e ai Responsabili degli uffici e dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo

all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi. Tali controlli avvengono almeno due volte all'anno (Aprile/Maggio e Settembre/Ottobre).

Art. 52

Revisori dei conti

1. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del Revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il Revisore.

2. Saranno disciplinate nel Regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di Revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al Revisore, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative a Sindaci revisori della società per azioni.

Art. 53

Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE

Art. 54

Criterio di individuazione

1. Al fine di favorire l'accesso agli istituti della partecipazione, i cittadini residenti che abbiano superato il sedicesimo anno di età sono abilitati all'esercizio dei diritti di cui al presente capo. Un documento che abilita all'esercizio degli stessi diritti, viene rilasciato, su richiesta, ai soggetti non residenti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale per ragioni di studio, di lavoro o di utenza dei servizi.

Art. 55

Forme associative e rapporti con il Comune

1. Il Comune favorisce, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa, che concorrono in forma volontaristica alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' garantito alle associazioni ed alle organizzazioni volontaristiche, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture comunali, per finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune assicura vantaggi economici diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari agli organismi di cui al comma 1.

I beneficiari sono tenuti a presentare idonea documentazione - che sarà esaminata nei modi stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 12 della legge 241/1990 - ed a relazionare annualmente al Comune l'attività svolta.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti diretti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle stesse.

5. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono promuovere assemblee pubbliche aventi finalità di informazione e consultazione sui programmi e su qualsiasi atto amministrativo. A tali assemblee sono invitate anche tutte le aggregazioni politiche operanti in Aquileia.

6. Il Comune istituisce consulte, composte da Consiglieri comunali e rappresentanti delle categorie di cittadini, su temi e problematiche specifiche della comunità.

7. Il Comune favorisce altresì l'istituzione di consulte tra Comuni con il compito di esaminare ed esprimere pareri consultivi su problemi di interesse intercomunale; i componenti di dette consulte sono nominati dal Sindaco su proposta dei gruppi consiliari e/o di altri organismi a base associativa. L'istituzione ed il funzionamento delle consulte saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 56

Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Il Regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio,

modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 57

Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/4 dei Consiglieri comunali.

2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno il 10% di cittadini-elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della formalizzazione dell'iniziativa.

3. Il Regolamento disciplinerà l'ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l'Amministrazione comunale, i termini entro cui il Consiglio comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

Art. 58

Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo sulle deliberazioni consiliari quando ne facciano richiesta almeno il 10% di cittadini-elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della formalizzazione dell'iniziativa.

Art. 59

Efficacia del referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal Regolamento sulla partecipazione.

3. Il Regolamento prevede i poteri dei Consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

4. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 60

Materie escluse

1. Non è ammesso referendum inerente le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b) funzionamento del Consiglio comunale;

c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 61

Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle deliberazioni sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.

3. Nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le deliberazioni sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

4. Il Regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum e fissa i criteri di individuazione del comitato promotore.

Art. 62

Giudizio di ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel Regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'articolo 60 e nel Regolamento.

2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Art. 63

Tutela civica

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma o l'annullamento dell'atto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della memoria il Collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o

l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

3. Il Collegio è composto da due Consiglieri nominati dal Sindaco, di cui uno di minoranza, su proposta dei Capigruppo consiliari. Gli stessi Consiglieri durano in carica 1 anno e possono essere rieleggibili per una sola volta nell'ambito del mandato amministrativo.

4. La presidenza del Collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del Collegio stesso.

5. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

6. Su richiesta, alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il Collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un esperto.

CAPO VII

DIFENSORE CIVICO

Art. 64

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità montane, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 65

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio comunale provvederà alla nomina del sostituto.

Art. 66

Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 67

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici esercizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetto dello stesso da lui rilevati.

5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Art. 68

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 69

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale delibera i Regolamenti previsti dal presente Statuto entro 48 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché esso venga inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 112 del 22 luglio 1991. Modifica con delibere: n. 40 del 13 aprile 1994, n. 24 del 28 febbraio 2000, n. 75 del 31 agosto 2000, n. 68 del 26 luglio 2001. Ravvisato legittimo dal Comitato Regionale di Controllo di Udine nella seduta n. 31 dell'1 agosto 2001, Reg. Co.Re.Co. n. 3134 - Prot. n. 27786 - 2001/0027919. Il presente Statuto comunale è stato affisso all'Albo Pretorio dal 14 agosto 2001 al 13 settembre 2001).

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sergio Sciapeconi

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale/artigianale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2° comma, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche, si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 18 settembre 2001, esecutiva dal 5 ottobre 2001, è stata adottata la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica della «Zona» industriale/artigianale.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 24 ottobre 2001 al 3 dicembre 2001.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Basiliano, lì 11 ottobre 2001

L'ASSESSORE DELEGATO:
arch. Gianluca Rosso

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica per insediamenti produttivi P.I.P.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2° comma, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche, si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 67 del 18 settembre 2001, esecutiva dal 5 ottobre 2001, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica per insediamenti produttivi P.I.P.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 24 ottobre 2001 al 3 dicembre 2001.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Basiliano, lì 11 ottobre 2001

L'ASSESSORE DELEGATO:
arch. Gianluca Rosso

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, sito in zona omogenea A1, denominato «Casali Loreto».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 28 settembre 2001 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C., di iniziativa privata, sito in zona omogenea A1, denominato «Casali Loreto».

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata, sito in zona omogenea A1, denominato «Di Colloredo Mels».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con

deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 28 settembre 2001 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata, sito in zona omogenea A1, denominato «Di Colloredo Mels».

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segretaria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di donazione dell'immobile denominato «Duomo» sito a Monfalcone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VISTO la delibera del Consiglio comunale n. 3/25 del 18 marzo 1997 avente come oggetto «Donazione dell'immobile denominato Duomo di proprietà comunale contraddistinto dalla p.c. 52/1 iscritta nel c.t. 91 della P.T. 245 del C.C. di Monfalcone alla Parrocchia di Sant'Ambrogio»;

VISTO il provvedimento autorizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza regionale del Friuli-Venezia Giulia prot. n. 8685/331 del 30 luglio 2001 ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e del D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 rilasciato alle seguenti condizioni:

- destinazione d'uso esclusiva: edificio di culto;

- modalità di pubblica fruizione: accessibile negli orari di apertura per il culto;

- realizzazione del programma di tutela e termini: eliminazione, entro il 2002, dei serramenti (bussola d'ingresso navata laterale sinistra ed altri serramenti interni) non compatibili;

VISTO lo stesso provvedimento di cui sopra che dichiarava l'interesse particolarmente importante del bene;

RENDE NOTO

Il proprio intendimento a donare l'immobile denominato «Duomo» sito nel Comune Amministrativo di Monfalcone contraddistinto dalla p.c. 52/1 del C.C. di Monfalcone, di mq. 1900, foglio mappa n. 22, iscritto al corpo tavolare n. 91 della Partita Tavolare n. 245 del C.C. di Monfalcone d'iscritta proprietà a nome di «Comune di Monfalcone».

L'immobile è censito presso l'Ufficio N.C.E.U. alla Partita Catastale n. 298.

Le donazione rimane subordinata al rispetto delle prescrizioni stabilite nel provvedimento prot. n. 8685/331 del 30 luglio 2001.

In caso di mancato esercizio di prelazione l'immobile verrà donato alla Parrocchia di Sant'Ambrogio di Monfalcone.

Monfalcone, lì 8 ottobre 20001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4:
dott. ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI OVARO
(Udine)

Avviso di deposito del Piano di lottizzazione (Piano regolatore particolareggiato comunale) della zona industriale «D2A» di Lenzone.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 45 e 46 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

VISTO il Piano regolatore generale comunale:

RENDE NOTO

1) Che con deliberazione consiliare n. 29 del 27 settembre 2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano di lottizzazione della zona industriale «D2A» di Lenzone, avente contenuto di Piano regolatore particolareggiato comunale, relativo all'attuazione degli interventi sugli immobili ricompresi in un ambito sito in loc. «Lagunâl», per lo sfruttamento delle acque oligominerali della fonte denominata «Arvenis»;

2) Che la suddetta delibera di adozione e tutti gli elaborati verranno depositati nella segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione di analogo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) Che entro il medesimo periodo di deposito di 30 (trenta) giorni, chiunque abbia interesse, può presentare «Osservazioni» alla variante.

Ovaro, lì 18 ottobre 2001

IL SINDACO:
Lino Not

FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI
UDINE

Richiesta riconoscimento della sottozona del D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» «Refosco di Faedis».

Si rende nota la richiesta di riconoscimento della sottozona del D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» «Refosco di Faedis» inviata in data 10 settembre 2001 al Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali via Sallustiana, 10, 10123 - Roma e p.c. alla Direzione regionale dell'agricoltura viale Caccia, 17, 33100 - Udine:

«Il sottoscritto Rigonat Roberto, nato a Ruda (Udine) il 17 giugno 1945 ed ivi residente nella frazione Cortona, nella qualità di Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Udine, in rappresentanza dei viticoltori dei Comuni di Faedis - Nimis - Attimis e Torreano della Provincia di Udine, produttori e soci del Consorzio del Refosco di Faedis, sottozona del Consorzio D.O.C. Colli Orientali del Friuli, in riferimento alla legge 10 febbraio 1992 n. 164 ed al D.P.R. del 20 aprile 1994 n. 348, presenta domanda di riconoscimento della sottozona «Refosco di Faedis».

Alla presente domanda sono allegate le documentazioni richieste dal D.P.R. n. 348 del 20 aprile 1994.».

Udine, lì 8 ottobre 2001

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 13 settembre 2001, n. 235. Ditta SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano. Discarica di 2ª cat., tipo B. Diniego approvazione variante non sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A., con sede a Roveredo in Piano, via Brentella n. 38, è titolare di una discarica di 2^ cat., tipo B sita in loc. Strada del Ferro a Roveredo in Piano, in fase di post esercizio;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi del suddetto impianto:

- decreto dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici n. LL.PP/174/PN/ESR/25 del 7 marzo 1986, con il quale è stato approvato il progetto e la Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. è stata autorizzata a costruire la discarica di 2^ cat., tipo B dalla superficie di 8.500 mq. e capacità di 75.000 mc. per lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti dalla fonderia e da lavorazioni industriali e artigianali per conto proprio e conto terzi;
- decreto dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici n. LL.PP/1416/PN/ESR/25 del 19 agosto 1986, con il quale la Ditta «Cave S. Lazzaro S.r.l.» di Bologna è stata autorizzata a gestire la discarica sopradescritta;
- decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./1674/PN/ESR/25 del 15 luglio 1988, di voltura del precedente decreto alla Società «Ecofriuli-Venezia Giulia S.r.l.»;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/409/PN/ESR/25 del 7 maggio 1991, di ulteriore voltura dell'autorizzazione alla Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano e di modifica in conto proprio della discarica;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n.

AMB/62/PN/ESR/25 del 3 febbraio 1994, di proroga dell'autorizzazione all'esercizio fino al 3 febbraio 1997;

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 133 del 14 luglio 1997, di ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio fino al 31 luglio 1999;
- determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2000/1498 esecutiva in data 12 settembre 2000 di parziale modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 22 dell'8 febbraio 2001, di diniego approvazione progetto di variante non sostanziale relativa alla realizzazione di una strada di servizio in ambito di discarica;

VISTA l'istanza della Ditta Fonderia SA.BI S.p.A. dell'8 giugno 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 29554 del 14 giugno 2001, di approvazione di un progetto di variante riguardante la realizzazione sul corpo della discarica, già oggetto di sistemazione finale ed in fase di post-gestione, di una strada a servizio dell'adiacente Ditta MP S.r.l.;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale, in quanto si ritiene non ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, stante che non viene previsto un aumento della potenzialità dell'impianto, né la modifica dei rifiuti conferibili, né viene modificata la tecnologia generale applicata;

DATO ATTO che questa Amministrazione con nota prot. 32959 del 10 luglio 2001 ha richiesto al Comune di Roveredo in Piano, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» ed all'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone, di voler trasmettere, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della citata corrispondenza, eventuali osservazioni alla variante di che trattasi;

RICHIAMATE quindi le osservazioni:

- del Comune di Roveredo in Piano che ha comunicato, con nota prot. n. 13344 del 27 luglio 2001, di far proprio il parere della Commissione edilizia la quale nella seduta del 18 luglio 2001 con voto n. 1069 ha già valutato il progetto esprimendo il parere contrario per le seguenti motivazioni: «parere contrario per quanto riguarda l'aspetto urbanistico in quanto la viabilità di progetto ricade in zona di pertinenza della discarica di tipo II^ B mentre viene presentata come al servizio dell'edificio artigianale contiguo, ricadente in Zona D3.»;
- dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», che ha comunicato, con nota prot. n. 23687/ISP del 23 luglio 2001, il proprio parere contrario alla realizzazione della strada a servizio della Ditta MP S.r.l. su una porzione dell'area interessata dalla ex discarica di II^ categoria tipo B in post esercizio da parte della Ditta Fonderia SA. BI. S.r.l. per i seguenti motivi:
    - La strada è in sopraelevazione rispetto al piano campagna circostante senza sistemi di contenimento delle scarpate considerato il traffico pesante a cui sarà sottoposta.
    - La strada avrà un tracciato sopra la vasca adibita a discarica di rifiuti speciali non tossico e nocivi ed in particolare proprio nel punto critico dove sono ancorati i teli in HDPE di impermeabilizzazione delle pareti e della copertura finale.
    - Non si hanno sicure garanzie che il peso degli automezzi, o assestamento delle varie opere stradali e recinzioni non danneggeranno la copertura della discarica.
    - Non è ancora terminato il periodo di post esercizio della discarica e vi è ancora l'asporto di percolato che comporterà dei futuri assestamenti delle superfici.
- dell'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, che ha comunicato, con nota prot. n. 2057 del 3 settembre 2001, pervenuta in data 10 settembre 2001, «...che la realizzazione dell'intervento proposto non sia compatibile con le necessità di assicurare l'integrità e la corretta post-gestione dell'impianto stesso.»;

RILEVATO che in sede istruttoria l'ufficio ritiene non compatibile la realizzazione delle opere proposte dalla Ditta Fonderia SA.BI S.p.A., stante che la discarica risulta in post-esercizio e pertanto soggetta a controlli e monitoraggi, necessari per verificare che non vi siano in atto inquinamenti ambientali riconducibili alla discarica. L'Ufficio, inoltre, condivide le motivazioni espresse dall'Azienda per i Servizi Sanitari e dal Comune di Roveredo in Piano.

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra e le osservazioni presentate dal Comune di Roveredo in Piano, dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 e dall'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, non accoglibile l'istanza della Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di denegare l'approvazione del progetto di cui all'istanza presentata dalla Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. con sede in via Brentella n. 38, Comune di Roveredo in Piano, datata 8 giugno 2001, assunta al prot. di

questo Ente al n. 29554 del 14 giugno 2001, per i motivi nelle premesse indicati.

2. Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimangono acquisiti agli atti di questo Ente.

3. Di stabilire che il presente atto verrà trasmesso alla Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A di Roveredo in Piano, al Comune di Roveredo in Piano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Pordenone.

4. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione dando atto che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 4 ottobre 2001, n. 251. Ditta Recycla S.r.l. di Pordenone. Impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi in Comune di Maniago. Approvazione progetto di variante non sostanziale. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 12 luglio 2001, esecutiva a termini di legge, di approvazione e di autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato dalla la Ditta Recycla S.r.l. con sede a Pordenone, piazzetta N. Bixio n. 18, relativo ad un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, da realizzarsi in Comune di Maniago, Zona industriale del N.I.P., avente una capacità istantanea di messa in riserva di circa 175 t e una rotazione annua di circa 3500 t di rifiuti;

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato approvato con, tra l'altro, la prescrizione che la Ditta Recycla S.r.l. presenti un progetto di variante che descriva le seguenti modifiche:

- l'arretramento il cordolo perimetrale sulla proiezione della tettoia e la verifica della capacità dell'invaso;
- la realizzazione di una linea di monitoraggio sotto i pozzetti ciechi di raccolta stillicidi della pavimentazione, collegata a due pozzetti finali di controllo;
- la realizzazione di una zona filtro tra l'area di deposito dei rifiuti e quella degli uffici e servizi;

VISTA quindi l'istanza della Ditta Recycla S.r.l. del 13 agosto 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 38129 del 14 agosto 2001 di approvazione del progetto di variante non sostanziale in recepimento delle prescrizioni di cui alla sopraccitata deliberazione 188/2001;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza:

- progetto redatto dalla Risorse BTA S.r.l. di Villesse, a firma dell'ing. Massimo Battiston:
- Relazione «...Adempimento prescrizioni»
- Planimetria Generale (dis. B00006004)
- Layout-Pianta (dis. B00006005)
- Layout-Sezioni A-A e B-B (dis. B00006006)
- Particolari costruttivi (dis. B00006007)
- Pendenza Pavimentazione (dis. B00006013)

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987 e che con nota prot. n. 19155 del 10 aprile 2001 è stato avviato il relativo procedimento, interessando il Comune di Maniago, l'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone e l'Azienda per

i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» per eventuali osservazioni;

VISTA la nota del Comune di Maniago prot. n. 16829 del 4 settembre 2001, pervenuta in data 11 settembre 2001 ed assunta al prot. n. 41389, con la quale comunica di non aver osservazioni da effettuare in merito agli elaborati progettuali di che trattasi;

VISTA la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 5 settembre 2001, prot. n. 28082/ISP., pervenuta il 10 settembre 2001 prot. n. 41367, con la quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza;

VISTA la nota dell'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone, prot. n. 2232 del 13 settembre 2001, pervenuta in data 25 settembre 2001, con la quale si comunica che non si ravvisano elementi contrari alla realizzazione della variante proposta;

DATO ATTO che in data 6 agosto 2001, sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto di messa in riserva, autorizzati con delibera della Giunta provinciale n. 188/2001;

VISTO il certificato, agli atti del Sevizio tutela ambientale di questa Provincia, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone in data 6 luglio 2001, con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

RITENUTO di accogliere l'istanza della Ditta Recycla S.r.l. e pertanto, di approvare il progetto di variante ed autorizzare la realizzazione delle opere dallo stesso previste;

RITENUTO, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di evitare eventuali interruzione dei lavori di realizzazione dell'impianto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante non sostanziale, nelle premesse descritto, dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi sito in Comune di Maniago, Zona industriale C.N.I.P., come da istanza della Ditta Recycla S.r.l., del 13 agosto 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 38129 del 14 agosto 2001, relativo al recepimento delle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 12 luglio 2001.

2. Di autorizzare la Ditta Recycla S.r.l., con sede a Pordenone, piazzetta N. Bixio n. 18, all'esecuzione delle opere della variante di cui al precedente punto 1.

3. Di stabilire che:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Zoppola, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di Prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.

4. Di confermare, per opere del progetto di variante di cui al punto 1., il collaudatore nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 12 luglio 2001, ing. Tondo Walter.

Il collaudatore non deve essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

5. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato;

6. Di stabilire che la Ditta Recycla S.r.l. dovrà tenere costantemente informato il Collaudatore dell'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultimo provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo;

7. L'esercizio dell'impianto è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e agli eventuali provvedimenti di cui decreto legislativo 152/1999.

8. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Recycla S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Recycla S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

9. La Ditta Recycla S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

10. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

11. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

12. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti;

13. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento citato in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

14. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Recycla S.r.l., e inviato al Comune di Maniago, al Dipartimento di prevenzione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone ed al collaudatore ing. Walter Tondo.

15. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

16. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

17. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di evitare eventuali interruzioni dei lavori di realizzazione dell'impianto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami a 10 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere di cui 2 riservati ai disabili ai sensi della legge 68/1999.

In esecuzione del provvedimento n. 710 dell'8 ottobre 2001 del Direttore generale, è aperto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

(articolo 30 D.P.R. 220/2001 e all. 1 C.C.N.L. integrativo)

1. diploma universitario per infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

2. iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

PROVE DI ESAME

(articolo 37 D.P.R. 220/2001)

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, e così come sotto specificato:

1. *Prova scritta:* A) infermieristica generale e clinica. B) legislazione infermieristica e diritto sanitario. C) organizzazione dell'assistenza infermieristica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema ovvero un questionario a risposte sintetiche.

2. *Prova pratica oggetto:* gestione simulata di una situazione: assistenziale, organizzativa, tecnica, utilizzando strumenti e metodi specifici della professione infermieristica.

3. *Prova orale oggetto:* la prova orale verterà oltre

che sulle materie oggetto della prova scritta e pratica anche su elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco scelta dai candidati nella domanda di partecipazione.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b. Idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c. Titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d. Iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'Ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500 (euro 3.87), in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare foto-

copia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1 comma 1 lettera f) D.P.R. 403 20 ottobre 1998)

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui all'articolo 5 del D.P.R. 220/2001.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 è composta così come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. medesimo.

Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 5

d) curriculum formativo e professionale: 10

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14 D.P.R. 220/2001)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione (articoli 18 e 19 D.P.R. 220/2001).

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articoli 18 e 19 D.P.R. 220/2001).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi selezioni assunzioni - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34100 Trieste

...l... sottoscritt.. (a)

CHIEDE

Di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n............ post........... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. ....;

di essere in possesso della cittadinanza italiana SI NO

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;

- di essere di stato civile.. ;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il .... presso (Università) .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina di .... e se conseguita o meno ai sensi del decreto legge 257/1991... e relativa durata del corso .... ;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuato sulla seguente: .... (indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte nel bando);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

dott. . . . .

via/piazza. . . . . n. . . . . . .

Telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego;

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda via del Farneto n. 3 - 34100 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 15, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato: chiuso).

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

In attuazione alla deliberazione n. 170 del 21 maggio 2001, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica
- Ruolo: sanitario;
- Profilo professionale: medici.
- Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi.
- Disciplina: radiodiagnostica.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);

nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. laurea in medicina e chirurgia;

2. Specializzazione in radiodiagnostica;

3. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e

dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive;

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualifi-

cazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualemte all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione;

c) dinanzi a notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva senza il rispetto delle modalità sopraindicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova,

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presen-

tazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata
di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24 - 33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ...... posto di........................
presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nat... a .... il.............;
2. di essere residente a ....(Prov. ......), via .... n.......;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:...)(a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:............(b));
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;
   - Specializzazione in .... conseguita il .... presso ....(c);
   - Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici della Provincia di......................................al n...............;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
....(d);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....
(allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    sig: ....
    via/piazza............................ n.........
    telefono n. ....
    cap. n. .... città ....

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo 257/1991 devono necessariamente indicare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea deiversi dall'Italia;

f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt... nat... a .... (prov. ......) il...........
residente in .... (prov.......), via .... n.......
valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, (articolo 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ....

Il/la dichiarante .... (*)
(firma per esteso e leggibile)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla domanda stessa fotocopia di un documento di riconoscimento)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
di essere iscritto all'Albo dell'Ordine .... della Provincia di............................ al n. ....;
di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso............................

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso;

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina interna (per l'utilizzo presso la S.O.C. pronto soccorso e medicina d'urgenza).

In attuazione al decreto 25 maggio 2001 n. 586, parzialmente modificato con decreto 4 ottobre 2001 n. 1034 - esecutivi ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- Ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: medicina interna
- posti n. 1

per l'utilizzo presso la S.O.C. pronto soccorso e medicina d'urgenza.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, è stato prorogato di un ulteriore biennio il periodo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e decreto ministeriale 31 gennaio 1998, nonché il già citato D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156).

PROVE DI ESAME:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei i vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventua-

le indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;
- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11-20-21-22-23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazione, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.;

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità

può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì h. 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e

orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli

effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 - alle ore 13 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine oppure visitando il sito internet www.osp-smm.ud.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l...sottoscritt...(a) ....

chiede

di essere ammess...al concorso pubblico per titoli ed esami a n. .... post... di.......................................
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

dichiara

- di essere nat... a ....il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a ...., via .... n.......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....) di godere dei diritti civili e politici anche in ....(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): .... (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università):.. (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n.. .....

  telefono n. ....

  c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....
(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine -

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

(Allegato n. 2)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea: .... conseguita il .... presso ....;
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....;
- le seguenti specializzazioni:

  ....conseguita il .... presso ....

  ....conseguita il .... presso ....

  ....conseguita il .... presso ....
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi della Provincia di ....
  dal ....con il n. .... di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)
....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

(Allegato n. 3)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)
....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
  .... (titolo) .... composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
  .... (titolo) .... composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente titolo o documento:
  .... composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....(qualifica) presso.....................(Azienda o Ente) dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess ....

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Graduatoria del concorso pubblico per n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere professionale.

Con deliberazione del Direttore generale n. 167 del 24 settembre 2001 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere professionale, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

N.	Cognome	e nome	Punti
1	Cecotti	Susanna	68,266
2	Hollenbeck	Giuliana	62,550
3	Comar	Cinzia	59,392
4	Del Piero	Tiziana	59,186
5	Banello	Fabrizia	58,992
6	Cecchini	Marta	58,890
7	Furlanut	Alessia	58,646
8	Fusco	Gilberto	58,000
9	Selleri	Daniela	57,400
10	Bossi	Kristina	56,874
11	Agostini	Elisabetta	56,440
12	Ferrari	Eva	56,254
13	Frasson	Anna	54,750
14	Valentini	Manila	54,690
15	Petruz	Luca	53,854
16	Limbeck	Ivana	53,840
17	Gani	Giulia	53,389
18	Cecchini	Francesco	53,098
19	Visintin	Michele (nato nel 1972)	52,972
20	Visintin	Sabrina	52,634
21	Pecora	Marzia	52,531
22	Breganti	Srecko	52,312
23	Favretto	Rosanna	52,304
24	Feruglio	Riccardo	52,123
25	Di Monte	Fabio	52,108
26	Oliver	Tiziana	52,080
27	Boccati	Serena	52,079
28	Giurco	Claudia	51,845
29	Midena	Barbara	51,694
30	Ortolani	Barbara	51,486
31	Cesar	Debora	51,406
32	Brandolin	Cristina	51,177
33	Kuzmin	Tania	51,058
34	Percoco	Serena	50,921
35	Vignola	Sergia	50,878
36	Valle	Irene	50,850
37	Colautti	Marzia	50,761
38	Saffer	Samantha	50,658
39	Franceschini	Gabriella	50,084
40	Feresin	Roberta	50,048
41	Postir	Clelia	50,042
42	Murgia	Giuseppina	49,924
43	Gorjan	Michela	49,750
44	Botrugno	Lara	49,730
45	Fonovich	Serena	49,581
46	Pascolat	Daniele	49,550
47	Linda	Liana	49,508
48	Vona	Piacentina	49,110
49	Chiandussi	Elisa	49,101
50	Simeoni	Lucia	49,100
51	Valentini	Debora	49,028
52	Bagon	Cristina	48,925
53	Fabris	Stefano	48,846
54	Cecutta	Romina	48,710
55	Boscarol	Alessia	
	nata il 28 gennaio	1976	48,706
56	Mauro	Elena	
	nata il 28 maggio	1973	48,706
57	Ladavaz	Fulvia	48,631
58	Corbelli	Franceschina	48,588
59	Nunziato	Anna Maria	48,500
60	Marchi	Elena	48,435
61	Cassulo	Rosanna	48,300
62	Macuz	Laura	47,932
63	Fontana	Rossana	47,856
64	Rossi	Davide	47,658
65	Simonelli	Marco	47,550

66	Pelos	Michela	47,548
67	Visintin	Annalisa	47,424
68	Bet	Elisabetta	47,407
69	Bertoz	Antonella	47,332
70	Fabbroni	Ilaria	47,275
71	Borelli	Vania	47,058
72	Orlandini	Paula	46,957
73	Feghiz	Silvana	46,854
74	Cozzi	Romina	46,787
75	Iob	Valentina	46,724
76	Colnago	Sandra	46,708
77	Aresu	Fabrizio	46,675
78	Breganti	Anita	46,650
79	Ramaglioni	Jlenia	46,624
80	Moser	Marco	46,522
81	Canciani	Valentina	46,495
82	Gerion	Antonella	46,266
83	Pontin	Marta	46,260
84	Modotti	Lucia	46,258
85	Feresin	Raffaella	46,256
86	Gobet	Erica	46,181
87	Muto	Elena	46,179
88	Sturm	Michela	46,048
89	Pini	Barbara	45,925
90	Padoan	Caterina	45,920
91	Cesari	Laura	45,719
92	Cocco	Francesco	45,686
93	Stanic	Michela	45,581
94	Olla	Fabio	45,542
95	Simeoni	Alessandra	45,463
96	Marcuzzi	Francesca	45,461
97	Godini	Arianna	45,310
98	Conte	Maria	45,296
99	Vendramin	Maura	45,288
100	Clapiz	Michela	44,956
101	Godas	Claudia	44,843
102	Zorzenon	Patrizia	
	nata il 17 marzo 1966		44,806
103	Laurencic	Serena	
	nata il 16 dicembre 1965		44,806
104	Di Giugno	Giuseppina	44,776
105	Avgulievich	Margharita A.	44,775
106	Unida	Franca	44,729
107	Rigonat	Nicola	44,640
108	Persoglia	Katia	44,626
109	Feliciano	Emilio	44,468
110	Principi	Annarita	44,444
111	Storari	Nicoletta	44,434
112	Vidoz	Laura	44,312
113	Passaro	Roberta	44,261
114	Rivolt	Marina	44,182
115	Loda	Cristina	43,902
116	Lucchini	Alessandro	43,769
117	Morsolin	Donatella	43,638
118	Crobu	Laura	43,603
119	Scappatura	Sabina	43,471
120	Bonandin	Monica	43,425
121	Buffa	Raffaella	43,312
122	Verbi	Emanuela	43,025
123	Antonazzo	Alessandra	
	nata il 17 luglio 1974		42,900
124	Cechet	Federica	
	nata il 18 luglio 1969		42,900
125	Asquini	Alessandra	42,892
126	Braulin	Jessica	42,720
127	De Sensi	Lorenza	42,703
128	Larghi	Michela	42,687
129	Laurenti	Antonella	42,682
130	Domini	Andrea	42,544
131	Piccini	Paolo	42,525
132	De Pace	Andrea	42,468
133	De Rocco	Lorenza	42,336
134	Bregant	Tania	42,275
135	Maran	Andrea	42,245
136	Cadez	Elena	42,074
137	Minin	Lucia	41,829
138	Cesar	Monica	41,770
139	Fabbro	Francesca	41,650
140	Simsig	Antonella	41,279
141	De Chiara	Antonio	41,004
142	Bardelli	Arianna	40,923
143	Adami	Sandra	40,768
144	Cossar	Silvia	40,422
145	Tuni	Antonietta	40,372
146	Falleti	Antonino	39,842
147	Mascoli	Adriano	39,758
148	Pesola	Renato	39,750
149	Barbagallo	Alessandra	39,728
150	Deffendi	Loris	39,700
151	Basile	Marina	39,298
152	Pratichizzo	Antonella	39,250
153	Messina	Giuseppina	39,000
154	Chelotti	Claudia	38,984
155	Milic	Jadranka	38,645
156	Suligoj	Cristina	38,216
157	Mariluz Burell	Carmela	38,211
158	Barbariol	Cristina	38,122
159	Giannini	Anna	38,054
160	Mucci	Serena	38,020
161	Norbedo	Alessandro	37,985
162	Viscomi	Giovanni Paolo	37,950
163	Tortolo	Tiziana	37,438
164	D'errico	Rocco	37,395
165	Favetti	Tiziana	36,981
166	Cherubini	Daniela	36,382
167	Vetta	Manuela	36,372
168	Antoniutti	Michela	36,348
169	Dudine	Claudia	36,256
170	Firrincieli	Mauro	36,241
171	Fernandez Vega	Graciela	36,143
172	Menon	Dora	35,948
173	Biasiol	Valentina	35,945
174	Libassi	Anna	35,800
175	Roman	Genny	35,541

176	Zanuttin	Danja	34,959
177	Farfoglia	Chiara	34,881
178	Samele	Francesca	32,375
179	Dell'angelo	Francesca	31,406
180	Bernè	Elisa	31,226
181	Vecchiet	Simona	30,936
182	Fazio	Sabrina	29,553
183	Grion	Silvia	29,112

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il Servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico ginecologia e ostetricia - ex 1° livello.

Si precisa che, in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 3 ottobre 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che in data lunedì 26 novembre 2001, con inizio alle ore 9.00 presso la sede amministrativa di questa A.S.S. - Ufficio concorsi - Palmanova, frazione Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni per i seguenti concorsi:

Ruolo sanitario

- n. 1 posto di dirigente psicologo

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali.

Palmanova, 2 ottobre 2001

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.
TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dipendente livello A3 - U.O. «Gare e Appalti».

E' indetta una selezione per l'assunzione a tempo pieno e a tempo determinato di n. 1 dipendente livello A3 - U.O. «Gare e Appalti».

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'A.T.E.R.;

b) laurea in giurisprudenza;

c) buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione in distribuzione presso l'Unità operativa risorse umane dell'azienda, dovranno pervenire all'A.T.E.R. - Trieste, piazza Foraggi n. 6 entro le ore 11.00 del giorno 12 novembre 2001.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità operativa risorse umane dell'Azienda tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 040/3999232 - 3999408.

Trieste, 15 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico amministrativo a tempo indeterminato, VII q.f.

È stata modificata la deliberazione giuntale n. 160 dell'8 maggio 2001 relativa al concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico amministrativo a tempo indeterminato, VII q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo indeterminato, VII q.f.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo indeterminato, VII q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario di programmazione culturale a tempo indeterminato, VIII q.f.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario di programmazione culturale a tempo indeterminato, VIII q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

Concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di autista scuolabus a tempo indeterminato, V q.f.

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di autista scuolabus a tempo indeterminato, V q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo